

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	69
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	84
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	86
GIUSTIZIA (II)	»	101
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	104
DIFESA (IV)	»	105
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	107
FINANZE (VI)	»	140
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	143
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	151
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	179
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	185

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	192
AFFARI SOCIALI (XII)	»	198
AGRICOLTURA (XIII)	»	209
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	233
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	234

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	21

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 1589 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*). Av-

verte altresì di assumere il ruolo di relatore per la II Commissione, avendole l'onorevole Matteo Biffoni comunicato di essere impossibilitato a svolgere tale ruolo a seguito della sua elezione quale sindaco di Prato.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore per la III Commissione*, rileva che nella formulazione dei pareri agli emendamenti presentati si è cercato di tenere fede all'ispirazione di fondo del disegno di legge governativo.

Evidenzia, ancora una volta, il carattere di urgenza del provvedimento in esame che ratifica una Convenzione, risalente al 1996, sottoscritta dall'Italia nel 2003, e che affronta un tema delicatissimo e particolarmente meritevole di tutela come è quello dei diritti dei minori.

Segnala che sarà espresso un invito al ritiro su quegli emendamenti che prevedono l'istituzione di nuovi organismi ricordando come, anche nel corso della audizioni svolte nella fase istruttoria del provvedimento, sia emerso chiaramente il rischio che ciò rappresenti un inutile appesantimento delle procedure.

Fa, infine, presente che sarà espresso un invito al ritiro anche su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, che chiamano in causa ambiti di competenza particolarmente delicati e propri della Commissione Affari costituzionali, pur se collegati al provvedimento, quali l'immigrazione e la cittadinanza. Al riguardo, in ogni caso, i relatori si riservano di tenere in debito conto i pareri che saranno espressi dalla I Commissione.

Intervenendo, quindi, anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole, ove riformulati, sugli identici emendamenti Zampa 3.8, Bonafede 3.30, Caruso 3.5, sull'articolo aggiuntivo Santerini 3.01, sull'emendamento Di Battista 4.20, sugli emendamenti Santerini 4.6 e Di Battista 4.21 e sugli emendamenti Di Battista 4.23, Santerini 5.2 e Bonafede 5.10, nonché parere favorevole sull'emendamento Di Battista 4.29, mentre formula un invito al ritiro su tutte le rimanenti proposte emendative.

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.1, 3.7, 3.2, 3.6, 3.8 e 3.5, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 3.30.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bonafede 3.30 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.9 e 3.13, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Milena SANTERINI (PI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Santerini 3.01 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori delle proposte emendative 3.02, 3.07, 3.03, 3.06, 3.05, 3.08, 4.13, 4.14, 4.5, 4.16, 4.4 e 4.15, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.20.

Le Commissioni approvano l'emendamento Di Battista 4.20 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Milena SANTERINI (PI) ritira il proprio emendamento 4.7 e accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.6.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.21.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Santerini 4.6 (*Nuova formulazione*) e Di Battista 4.21 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 4.10, 4.3 e 4.17, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Milena SANTERINI (PI) ritira il proprio emendamento 4.8.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.23.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Di Battista 4.23 (*Nuova formulazione*) e 4.29 (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 4.2 e 4.11, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Businarolo 4.24.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ritira il proprio emendamento 4.25.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) ritira il proprio emendamento 4.26.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 4.1, 4.12 e 4.18, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Businarolo 4.27.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ritira il proprio emendamento 4.28.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 4.19, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Milena SANTERINI (PI) ritira il proprio emendamento 4.9.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 5.5, 5.1 e 5.4, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Milena SANTERINI (PI) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.2.

Alfonso BONAFEDE (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Santerini 5.2 (*Nuova formulazione*) e Bonafede 5.10 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli emendamenti Santerini 4.6 (*Nuova formulazione*) e Di Battista 4.21 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Santerini 5.3 e Di Battista 5.7.

Milena SANTERINI (PI) ritira il proprio emendamento 5.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Battista 5.6.

Milena SANTERINI (PI) ritira i propri emendamenti 5.5 e 6.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 6.4, 6.1, 6.9, 6.3, 6.6, 6.2, 6.8, 11.2, 11.1, 13.1 e 13.2, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo il termine: minorile, aggiungere i seguenti periodi: in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, che si avvale della collaborazione di un comitato, interministeriale specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il comitato interministeriale è composto da rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;

* 3. 1. Zampa.

Al comma 1, lettera a), dopo il termine: minorile, aggiungere le parole seguenti: in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, che si avvale della collaborazione di un comitato, interministeriale specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente

legge. Il comitato interministeriale è composto da rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;

* 3. 7. Caruso, Marazziti, Sberna.

Al comma 1, lettera b), dopo il termine: modificazioni, aggiungere il seguente periodo: che assume la denominazione di « Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali » cui l'autorità centrale è tenuta a trasmettere la richiesta di approvazione del collocamento di un minore ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione quando riguarda minori in stato di adottabilità, di abbandono o in kafala. In questi casi l'approvazione del collocamento da parte dell'autorità centrale è subordinata al consenso della Commissione, in tutti i casi di riconoscimento di misure adottate in Paesi contraenti e non.

** 3. 2. Zampa.

Al comma 1, lettera b), dopo il termine: modificazioni aggiungere le parole seguenti: che assume la denominazione di « Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali » cui l'autorità centrale è tenuta a trasmettere la richiesta di approvazione del collocamento

di un minore ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione quando riguarda minori in stato di adattabilità, di abbandono o in kafala. In questi casi l'approvazione del collocamento da parte dell'autorità centrale è subordinata al consenso della Commissione, in tutti i casi di riconoscimento di misure adottate in Paesi contraenti e non.

**** 3. 6.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente lettera:

d) per « assistenza giuridica », l'assistenza giuridica, morale e materiale, la cura, e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: assistenza legale con le seguenti: assistenza giuridica.

*** 3. 8.** Zampa.

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) per « assistenza giuridica » l'assistenza giuridica, morale e materiale, la cura e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge;.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: assistenza legale con le seguenti: assistenza giuridica.

*** 3. 30.** Bonafede, Businarolo, Di Battista.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) per « assistenza giuridica », l'assistenza giuridica, morale e materiale, la cura, e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: assistenza legale con le seguenti: assistenza giuridica.

*** 3. 5.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini previsti dalla Convenzione, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della autorità centrale di cui al comma 1 nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare alla autorità centrale di cui al comma 1 e alla Commissione per la protezione dei minori e le adozioni internazionali.

**** 3. 9.** Zampa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini previsti dalla Convenzione, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della autorità centrale di cui al comma 1 nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare alla autorità centrale di cui al comma 1 e alla Commissione per la protezione dei minori e le adozioni internazionali.

**** 3. 13.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

(Competenze del tribunale per i minorenni).

1. La pronuncia sul riconoscimento o il mancato riconoscimento dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori ai sensi dell'articolo 24 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 è adottata dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e il minore capace di discernimento e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Il tribunale per i minorenni del luogo in età i provvedimenti stessi devono avere

attuazione è competente anche per le richieste ai sensi dell'articolo 26 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 e si applica la procedura di cui al comma 2.

4. Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.

3. 01. Santerini, Marazziti, Schirò.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri).

1. Per tutti i provvedimenti stranieri, il riconoscimento a norma della Convenzione è condizionato al rispetto dei requisiti di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.

2. L'autorità centrale e, se del caso, l'autorità competente a norma degli articoli seguenti, esercitano direttamente o a mezzo di enti all'uopo delegati, i compiti e le funzioni previste nella Convenzione e autorizzano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, avendo cura che siano rispettate le norme della presente legge.

3. Il provvedimento dell'autorità centrale che autorizza il riconoscimento dei provvedimenti stranieri è trasmesso all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura che abbiano eventuale responsabilità per il rispetto del provvedimento straniero di protezione della persona o dei beni del minore.

4. In caso di contestazione della decisione della autorità centrale, è ammesso agli interessati il ricorso previsto nella

legge indicata al comma 1, articolo 67, contro i provvedimenti automaticamente riconoscibili e contestati o non ottemperati.

5. Per i provvedimenti di protezione della persona del minore compresi nell'articolo 33 della Convenzione si applicano comunque gli articoli seguenti.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della parola: allorché aggiungere le parole seguenti: , salvo quanto previsto all'articolo 3-bis,.

3. 02. Caruso, Marazziti, Sberna.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri).

1. Per tutti i provvedimenti stranieri, il riconoscimento a norma della Convenzione è condizionato al rispetto dei requisiti di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.

2. L'autorità centrale e, se del caso, l'autorità competente a norma degli articoli seguenti, esercitano direttamente o a mezzo di enti all'uopo delegati, i compiti e le funzioni previste nella Convenzione e autorizzano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, avendo cura che siano rispettate le norme della presente legge.

3. Il provvedimento dell'autorità centrale che autorizza il riconoscimento dei provvedimenti stranieri è trasmesso all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura che abbiano eventuale responsabilità per il rispetto del provvedimento straniero di protezione della persona o dei beni del minore.

4. In caso di contestazione della decisione della autorità centrale, è ammesso

agli interessati il ricorso previsto nella legge indicata al comma 1, articolo 67, contro i provvedimenti automaticamente riconoscibili e contestati o non ottemperati.

5. Per i provvedimenti di protezione della persona del minore compresi nell'articolo 33 della Convenzione si applicano comunque gli articoli seguenti.

3. 07. Zampa.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine).

1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrando nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1.

*** 3. 03.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-ter.

(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine).

1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 4 maggio 1983,

n. 184, e successive modificazioni, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrando nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1.

* **3. 06.** Zampa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori.

** **3. 05.** Zampa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori.

** **3. 08.** Caruso, Marazziti, Sberna.

ART. 4.

Al comma 1, prima della parola: allorché aggiungere il seguente periodo: Salvo quanto previsto all'articolo 3-quater.

4. 13. Zampa.

Al comma 1, sostituire la parola: legale con la parola: giuridica.

* **4. 14.** Zampa.

Al comma 1, primo periodo, la parola: legale è sostituita con la seguente: giuridica.

* **4. 5.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Al comma 1, sostituire le parole: una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza con le seguenti: una persona o una famiglia,.

4. 16. Rossomando.

Al comma 1, le parole: L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al tribunale per i minorenni del distretto nel quale si propone il collocamento del minore sono soppresse.

* **4. 4.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Al comma 1, sopprimere le parole: L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al tribunale per i minorenni del distretto nel quale si propone il collocamento del minore.

* **4. 15.** Zampa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: trasmette gli atti al sono inserite le seguenti: procuratore della Repubblica presso il e dopo le parole: il collocamento del minore sono inserite le seguenti: valutata la regolarità della proposta, propone

ricorso al tribunale per i minorenni perché sia autorizzata l'assistenza giuridica, morale e materiale del minore;

4. 20. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

Dopo il comma 1, si aggiunge il seguente:

1-bis. La proposta non può riguardare minori che abbiano età inferiore a sei anni.

4. 7. Santerini, Marazziti, Schirò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La proposta deve essere corredata della documentazione attestante:

a) la temporaneità dell'impedimento del genitore ad aver cura del figlio ed il termine previsto per il periodo di affidamento e di assistenza legale, di regola non eccedente il biennio;

b) che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri;

c) l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato di origine;

d) l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari;

e) le modalità e la frequenza con cui verranno mantenuti i rapporti tra il minore ed i genitori;

4. 6. Santerini, Marazziti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante:

a) che il minore sia stato informato della richiesta per l'accoglienza o l'assistenza giuridica, morale e materiale;

b) che il minore sia stato ascoltato qualora abbia compiuto gli anni dodici;

c) che il minore abbia prestato il consenso, ove richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine.

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2:

a) *dopo le parole:* Il tribunale per i minorenni *inserire le seguenti:* , ricevuto il ricorso del Pubblico Ministero, sente le persone o i responsabili della struttura individuati per l'accoglienza o l'assistenza giuridica, morale e materiale del minore, verifica che non sussista una situazione di abbandono del minore e che la proposta sia corredata dei documenti di cui al comma 1-bis;

b) *sostituire le parole:* , anche al fine di accertare che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine *con le seguenti:* anche al fine di accertare la temporaneità e la durata dell'assistenza giuridica, morale e materiale del minore,.

4. 21. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà

il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:

a) che il provvedimento straniero che autorizza l'espatrio e la residenza all'estero del minore sia emesso od omologato dalla pubblica autorità e sia emesso nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218;

b) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore abbiano entrambi la medesima nazionalità del minore ovvero, in difetto, abbiano i requisiti di idoneità di seguito fissati;

c) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore siano uniti a questo da vincolo di parentela entro il quarto grado ovvero, in difetto, abbiano con il minore un preesistente rapporto affettivo solido e accertato;

d) che, trattandosi di misura temporanea, il provvedimento straniero sia corredato di un progetto che illustra lo scopo della misura di protezione del minore e la prevedibile durata della stessa; che quindi il provvedimento sia disposto dalla competente autorità del Paese straniero allorché sia accertato e documentato che il minore si trova in stato di difficoltà familiare, temporanea o prolungata, e non sia possibile procedere ad una analoga misura di protezione nel Paese di origine;

e) che dal provvedimento straniero risulti accertato che i richiedenti sono in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e il soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore straniero durante il soggiorno in Italia;

f) che il provvedimento straniero contenga le motivazioni che giustificano l'applicazione della misura di protezione del minore con riferimento ad un progetto sanitario, di studio o di formazione professionale predisposto dall'ente all'uopo autorizzato;

g) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine.

* 4. 10. Zampa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:

a) che il provvedimento straniero che autorizza l'espatrio e la residenza all'estero del minore sia emesso od omologato dalla pubblica autorità e sia emesso nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218;

b) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore abbiano entrambi la medesima nazionalità del minore ovvero, in difetto, abbiano i requisiti di idoneità di seguito fissati;

c) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore siano uniti a questo da vincolo di parentela entro il quarto grado ovvero, in difetto, abbiano con il minore un preesistente rapporto affettivo solido e accertato;

d) che, trattandosi di misura temporanea, il provvedimento straniero sia corredato di un progetto che illustra lo scopo della misura di protezione del minore e la prevedibile durata della stessa; che quindi il provvedimento sia disposto dalla competente autorità del Paese straniero allorché sia accertato e documentato che il minore si trova in stato di difficoltà familiare, temporanea o prolungata, e non sia possibile procedere ad una analoga misura di protezione nel Paese di origine;

e) che dal provvedimento straniero risulti accertato che i richiedenti sono in

grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e il soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore straniero durante il soggiorno in Italia;

f) che il provvedimento straniero contenga le motivazioni che giustificano l'applicazione della misura di protezione del minore con riferimento ad un progetto sanitario, di studio o di formazione professionale predisposto dall'ente all'uopo autorizzato;

g) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine.

* **4. 3.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: anche al fine di accertare *fino alla fine del periodo.*

4. 8. Santerini, Marazziti, Schirò.

Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole: sulla persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale *con le seguenti:* sulla persona o sulla famiglia individuate per l'assistenza legale.

4. 17. Rossomando.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto motivato *inserire le seguenti:* reclamabile entro trenta giorni presso la Corte d'Appello dal pubblico ministero o dagli aspiranti all'assistenza giuridica, morale e materiale del minore.

4. 23. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dal Tribunale per i minorenni all'autorità centrale italiana.

4. 29. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'autorità centrale verifica altresì che sia documentato quanto segue:

a) che la persona o la famiglia o l'ente individuato per l'accoglienza o l'assistenza legale possieda capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore e che si sia impegnato espressamente a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;

b) che le persone che hanno la responsabilità del minore in base alla misura disposta all'estero non siano né siano state sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

c) che i soggetti responsabili, o almeno uno di essi, posseggano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

* **4. 2.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'autorità centrale verifica altresì che sia documentato quanto segue:

a) che la persona o la famiglia o l'ente individuato per l'accoglienza o l'as-

sistenza legale possieda capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore e che si sia impegnato espressamente a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;

b) che le persone che hanno la responsabilità del minore in base alla misura disposta all'estero non siano né siano state sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

c) che i soggetti responsabili, o almeno uno di essi, posseggano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

* **4. 11.** Zampa.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: assenza di condanne aggiungere le seguenti: ovvero di sentenze a non doversi procedere per avvenuta prescrizione.

4. 24. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora il tribunale per i minorenni verifichi che il minorenne è in stato

di abbandono, dichiara non luogo a provvedere e dispone l'immediata restituzione degli atti all'autorità centrale italiana ai fini dell'attivazione del procedimento ai sensi del successivo articolo 5.

4. 25. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con il decreto che approva la proposta di accoglienza o di assistenza giuridica morale e materiale, il giudice attribuisce alle persone o ai responsabili della struttura individuata la cura, l'assistenza morale e materiale e responsabilità analoga a quella genitoriale sul minorenne, dal momento del suo ingresso in Italia.

4. 26. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il provvedimento della Autorità centrale che accerta il rispetto dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento è trasmesso a norma dell'articolo 3-*quater* comma 3 per ogni adempimento del caso.

** **4. 1.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il provvedimento della Autorità centrale che accerta il rispetto dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento è trasmesso a norma dell'articolo 3-*quater* comma 3 per ogni adempimento del caso.

** **4. 12.** Zampa.

Al comma 4 sostituire le parole: alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale con le seguenti: alla persona o alla famiglia individuate per l'assistenza legale.

4. 18. Rossomando.

Al comma 6, dopo la parola: rinnovabile aggiungere le seguenti: fino al compimento della maggiore età.

4. 27. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

Al comma 7, dopo la parola: affidamento familiare aggiungere le seguenti: nonché dei diritti e dei doveri di cui all'articolo 315-bis c.c., da parte delle persone o della struttura autorizzate all'accoglienza.

4. 28. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: la persona, la famiglia o la struttura che lo accoglie con le seguenti: la persona o la famiglia che lo accoglie.

4. 19. Rossomando.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi di cui al comma precedente, il tribunale per i minorenni provvede su richiesta del pubblico ministero all'emanazione dei provvedimenti urgenti a tutela del minore, informando immediatamente l'autorità competente straniera tramite l'autorità centrale.

Il tribunale per i minorenni provvede, su richiesta dell'autorità competente straniera, alla revoca della misura quando vengano meno le condizioni indicate nella proposta, disponendo, a richiesta della citata autorità, il ritorno del minore nello Stato di provenienza.

L'autorità centrale trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale la revoca della misura ed i conseguenti provvedimenti, compreso il ritorno del minore nello Stato di provenienza.

4. 9. Santerini, Marazziti, Schirò.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 5. Rossomando.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Assistenza giuridica del minore in stato di abbandono).

1. L'assistenza giuridica di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai coniugi residenti in Italia nel rispetto della legge 4 maggio 1984 n. 183 e ss.mm., con il parere conforme della Commissione di cui all'articolo 38 della stessa legge reso in applicazione delle norme seguenti.

2. Fermo restando il rispetto della presente legge e delle norme in essa richiamate, allorché un'autorità competente straniera di un Paese che non riconosce l'adozione né l'affidamento a scopo preadottivo prospetti, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza giuridica di un minore presso una famiglia e la misura comporti il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore.

3. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:

a) che il minore sia accompagnato da almeno un adulto che eserciti su di lui la responsabilità genitoriale, in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente del Paese di origine del minore;

b) che il provvedimento della competente autorità straniera abbia autorizzato l'espatrio del minore e la residenza in Italia in maniera permanente;

c) che il minore sia originario di Paesi contraenti o con cui l'Italia abbia comunque concluso un accordo internazionale in base al quale alle autorità del Paese di nuova residenza del minore sono trasferite la giurisdizione e la competenza ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore in conformità al suo superiore interesse;

d) che gli accordi, di cui alla lettera c) diversi dalla Convenzione contengano le condizioni di cui al presente articolo;

e) che siano stati rispettati i requisiti e le procedure di cui al Titolo III capo I della legge 4 maggio 1983 n. 184, che prevedono l'accompagnamento delle copie da parte di enti autorizzati;

f) che il provvedimento straniero sia corredato di una copia certificata e conforme dell'atto di nascita del minore, del certificato di decesso dei genitori o dell'atto in cui è accertato lo stato di abbandono del minore;

g) che il minore di età superiore a dodici anni abbia prestato il proprio consenso al trasferimento all'estero;

h) che entro sei mesi dall'ingresso in Italia sia richiesta la pronuncia di adozione del minore al tribunale per i minorenni territorialmente competente che, sussistendone le condizioni, e valutato il superiore interesse del minore coinvolto, emette una sentenza agli effetti di cui all'articolo 27 o dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Nel caso in cui l'adozione sia richiesta da un parente del minore o in ogni altro caso in cui il Tribunale per i minorenni competente, tenuto conto di ogni circostanza del caso, lo ritenga preferibile nel rispetto del provvedimento straniero e nell'interesse del minore, si applica l'articolo 44 della legge citata.

4. La procedura e le modalità di funzionamento e autorizzazione degli Enti

autorizzati applicabili sono quelle di cui al Capo richiamato al comma 3 lettera e) che precede. Ai fini dell'autorizzazione degli Enti per la presente procedura, costituisce requisito indispensabile l'aver già svolto consolidata attività di accompagnamento nell'ambito delle procedure di adozione internazionale.

5. Ai fini delle comunicazioni e del rilascio del visto di ingresso, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 che precede.

6. Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, purché il requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sussista al momento della richiesta e sia chiesto al tribunale per i minorenni territorialmente competente un provvedimento ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1984 n. 183 nel termine di cui alla lettera h) nel citato comma 1, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.

3. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« *d-bis*) quando il minore straniero abbia fatto ingresso in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996 o di altro accordo internazionale ed esistano legami familiari il cui mantenimento risponde all'interesse del minore stesso ».

* 5. 1. Caruso, Marazziti, Sberna.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Assistenza giuridica del minore in stato di abbandono).

1. L'assistenza giuridica di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai coniugi residenti in Italia nel rispetto della legge 4 maggio 1984 n. 183 e ss.mm., con il parere

conforme della Commissione di cui all'articolo 38 della stessa legge reso in applicazione delle norme seguenti.

2. Fermo restando il rispetto della presente legge e delle norme in essa richiamate, allorché un'autorità competente straniera di un Paese che non riconosce l'adozione né l'affidamento a scopo preadottivo prospetti, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza giuridica di un minore presso una famiglia e la misura comporti il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore.

3. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:

a) che il minore sia accompagnato da almeno un adulto che eserciti su di lui la responsabilità genitoriale, in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente del Paese di origine del minore;

b) che il provvedimento della competente autorità straniera abbia autorizzato l'espatrio del minore e la residenza in Italia in maniera permanente;

c) che il minore sia originario di Paesi contraenti o con cui l'Italia abbia comunque concluso un accordo internazionale in base al quale alle autorità del Paese di nuova residenza del minore sono trasferite la giurisdizione e la competenza ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore in conformità al suo superiore interesse;

d) che gli accordi, di cui alla lettera c) diversi dalla Convenzione contengano le condizioni di cui al presente articolo;

e) che siano stati rispettati i requisiti e le procedure di cui al Titolo III capo I

della legge 4 maggio 1983 n. 184, che prevedono l'accompagnamento delle coppie da parte di enti autorizzati;

f) che il provvedimento straniero sia corredato di una copia certificata e conforme dell'atto di nascita del minore, del certificato di decesso dei genitori o dell'atto in cui è accertato lo stato di abbandono del minore;

g) che il minore di età superiore a dodici anni abbia prestato il proprio consenso al trasferimento all'estero;

h) che entro sei mesi dall'ingresso in Italia sia richiesta la pronuncia di adozione del minore al tribunale per i minorenni territorialmente competente che, sussistendone le condizioni, e valutato il superiore interesse del minore coinvolto, emette una sentenza agli effetti di cui all'articolo 27 o dell'articolo 44 della legge 184/1983. Nel caso in cui l'adozione sia richiesta da un parente del minore o in ogni altro caso in cui il Tribunale per i minorenni competente, tenuto conto di ogni circostanza del caso, lo ritenga preferibile nel rispetto del provvedimento straniero e nell'interesse del minore, si applica l'articolo 44 della legge citata.

4. La procedura e le modalità di funzionamento e autorizzazione degli Enti autorizzati applicabili sono quelle di cui al Capo richiamato al comma 3 lettera e) che precede. Ai fini dell'autorizzazione degli Enti per la presente procedura, costituisce requisito indispensabile l'aver già svolto consolidata attività di accompagnamento nell'ambito delle procedure di adozione internazionale.

5. Ai fini delle comunicazioni e del rilascio del visto di ingresso, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 che precede.

6. Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, purché il requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sussista

al momento della richiesta e sia chiesto al tribunale per i minorenni territorialmente competente un provvedimento ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1984 n. 183 nel termine di cui alla lettera *h*) nel citato comma 1, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.

3. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« *d-bis*) quando il minore straniero abbia fatto ingresso in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996 o di altro accordo internazionale ed esistano legami familiari il cui mantenimento risponde all'interesse del minore stesso ».

* **5. 4.** Zampa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai soggetti residenti in Italia provvisti di decreto di idoneità in corso di efficacia.

5. 2. Santerini, Marazziti, Schirò.

Ai commi 2 e 6, la parola: interessati è sostituita dalle seguenti: aspiranti all'accoglienza giuridica.

5. 10. Bonafede, Businarolo, Di Battista.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato di origine;

5. 3. Santerini, Marazziti, Schirò.

Alla lettera d) del comma 5 dopo le parole: l'informazione fornita al minore,

sono inserite le seguenti: il suo ascolto, qualora abbia compiuto gli anni dodici,.

5. 7. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

Al comma 8, sopprimere le parole: al tribunale per i minorenni,.

5. 4. Santerini, Marazziti, Schirò.

Al primo periodo del comma 11, dopo le parole: in affidamento familiare sono inserite le seguenti: nonché, nei confronti delle persone o della strutture autorizzate all'accoglienza, dei diritti e dei doveri di cui all'articolo 315-bis del codice civile.

5. 6. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore e del protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica l'articolo 348 del codice civile.

5. 5. Santerini, Marazziti, Schirò.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, al compimento della maggiore età si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

6. 5. Santerini, Marazziti, Schirò.

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello

Stato a norma dell'articolo 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex articolo 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è concessa in via automatica la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali

6. 4. Caruso, Marazziti, Sberna.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al minore che abbia fatto ingresso ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

****6. 1.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al minore che abbia fatto ingresso ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

****6. 9.** Zampa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex articolo 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è concessa in via automatica la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali parenti stranieri.

***6. 3.** Caruso, Marazziti, Sberna.

All'articolo 6 sostituire il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex articolo 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è concessa in via automatica

la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali parenti stranieri.

***6. 6.** Zampa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In ogni caso il maggiorenne accolto da cittadini italiani non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 6 o 7 della presente legge e che ne abbia interesse può richiedere la cittadinanza italiana in applicazione dell'articolo 9 comma 1 lettera *b)* della legge 12 gennaio 1991 n. 13.

****6. 2.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In ogni caso il maggiorenne accolto da cittadini italiani non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 6 o 7 della presente legge e che ne abbia interesse può richiedere la cittadinanza italiana in applicazione dell'articolo 9 comma 1 lettera *b)* della legge 12 gennaio 1991 n. 13.

****6. 8.** Zampa.

ART. 11.

Dopo le parole: Consiglio dei Ministri *inserire le seguenti* e del Presidente della Commissione per la protezione dei minori e delle Adozioni Internazionali.

***11. 2.** Zampa.

Dopo le parole: Consiglio dei Ministri *inserire le seguenti* e del Presidente della Commissione per la protezione dei minori e delle Adozioni Internazionali.

***11. 1.** Caruso, Marazziti, Sberna.

ART. 13.

Il comma 2 è sostituito con il seguente: Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere *b)*, *c)* e *d)*, sempre che ciò

corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.

***13. 1.** Caruso, Marazziti, Sberna.

Il comma 2 è sostituito con il seguente: Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere *b)*, *c)* e *d)*, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.

***13. 2.** Zampa.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «l'assistenza legale di un minore» con le seguenti: «l'assistenza giuridica, morale e materiale, nonché la cura affettiva di un minore».

***3. 30.** *(Nuova formulazione)* Bonafede, Businarolo, Di Battista.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Provvedimenti provvisori e urgenti)

1. Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.

3. 01. *(Nuova formulazione)* Santerini, Marazziti, Schirò.

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «trasmette gli atti al» inserire le seguenti: «procuratore della Repubblica

presso il» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il quale, valutata la regolarità della proposta, presenta ricorso al tribunale per i minorenni perché sia autorizzata l'assistenza legale».

4. 20. *(Nuova formulazione)* Di Battista, Bonafede, Businarolo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 5, lettera d), dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

***4. 6.** *(Nuova formulazione)* Santerini, Marazziti, Schirò.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 5, lettera d), dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il

suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

***4. 21.** (Nuova formulazione). Di Battista, Bonafede, Businarolo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «decreto motivato» inserire le seguenti: «reclamabile entro quindici giorni presso la Corte d'Appello dal pubblico ministero e dagli aspiranti all'assistenza legale».

4. 23. (Nuova formulazione) Di Battista, Bonafede, Businarolo.

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dal Tribunale per i minorenni all'autorità centrale italiana.

4. 29. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai residenti in Italia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

5. 2. (Nuova formulazione) Santerini, Marraziti, Schirò.

Al comma 2, sostituire la parola «interessati» con la seguente: «aspiranti all'assistenza legale».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola «interessati» con la seguente: «aspiranti all'assistenza legale»

5. 10. (Nuova formulazione) Bonafede, Businarolo, Di Battista.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
SEDE REFERENTE:	
DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	23
SEDE REFERENTE:	
DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il comple-

tamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nell'odierna riunione congiunta degli Uffici di presidenza si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di domani.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, illustra le disposizioni del decreto-legge afferenti agli ambiti di com-

petenza della Commissione Finanze, evidenziando in primo luogo come l'articolo 1, modificato al Senato, disponga, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito fiscale ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. L'importo del credito è pari ad un importo di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro e decresce linearmente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede, al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale da attuarsi con la legge di stabilità 2015, l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) dedicato alle altre detrazioni IRPEF.

Tale nuovo comma 1-*bis* riconosce un credito, che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, in misura pari:

a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

a 640 euro, per i redditi superiori a 24.000 euro ma non a 26.000 euro; il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il credito pertanto si azzerava per i redditi superiori a 26.000 euro.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, fa presente come sia stato precisato che attraverso le disposizioni della legge di stabilità 2015, le quali, come indicato dal comma 3, dovranno rendere strutturale il credito, si dovranno prioritariamente prevedere interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico.

Per quanto riguarda i profili applicativi, secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria il predetto *bonus*, non costituendo retribuzione per il percettore, non incide sul calcolo IRAP dei soggetti eroganti.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/E, ha inoltre chiarito che il reddito complessivo rilevante ai fini dell'attribuzione del *bonus* è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Il credito è attribuito ai titolari di redditi da lavoro dipendente (di cui all'articolo 49 del TUIR) escluso il reddito da pensione e gli assegni equiparati (indicati al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 49 del TUIR).

Il credito spetta altresì ai percettori delle seguenti tipologie di somme, assimilate ai redditi da lavoro dipendente (elencati dall'articolo 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*) del TUIR):

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lettera *a*);

indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera *b*);

somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera *c*);

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lettera *c-bis*);

remunerazioni dei sacerdoti (lettera *d*);

prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate (lettera *h-bis*);

compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera *l*);

La circolare n. 9/E dell'Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che il suddetto *bonus* spetta anche ai soggetti non residenti, al ricorrere dei presupposti stabiliti

dall'introdotta comma 1-bis; il credito non spetta, comunque, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

Al ricorrere dei presupposti di legge il credito spetta anche ai lavoratori che percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, in quanto essi costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell'articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Il credito spetta ai soggetti percettori dei suddetti redditi la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente e assimilati, come modificate dalla legge di stabilità 2014 (per la determinazione di dette detrazioni, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze).

L'Agenzia delle Entrate, nella richiamata circolare n. 8/E, ha altresì chiarito che ai fini della percezione del *bonus* non rileva il fatto che l'imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12 del TUIR.

In tale contesto ricorda che l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente è stato modificato dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014). Più in dettaglio:

l'importo della detrazione spettante per redditi non superiori a 8.000 euro è stato innalzato a 1.880 euro (dai precedenti 1.840 euro);

è stata rimodulata la seconda fascia di reddito considerata ai fini della detrazione, nonché il relativo importo: l'importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non supe-

riori a 28.000 euro (in luogo degli originari 15.000) è stato rideterminato in 978 euro (anziché gli originari 1.338 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 502 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 15.000 euro) diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 7.000 euro);

è stata rimodulata anche la terza fascia di reddito considerata ai fini della detrazione: per i redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro (anziché 15.001 e 55.000) la detrazione, la quale ammonta a 978 euro (anziché a 1.338 euro) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro (anziché 40.000).

Rammenta che la legge di stabilità ha inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 13 del TUIR, che aumentava l'entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell'articolo 13 del TUIR, relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro e che, conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore.

L'Agenzia delle entrate (con la circolare 9/E, paragrafo 2.5) ha anche specificato che i redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del *bonus*, in virtù di quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2011, secondo cui quando le disposizioni vigenti fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, viene comunque tenuto conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.

La medesima Agenzia (al paragrafo 3 della menzionata circolare 9/E) ha altresì chiarito che il reddito percepito come

contratto di produttività, nel limite massimo di 3.000 euro (assoggettato a tassazione sostitutiva) non deve invece essere computato nel reddito complessivo ai fini del calcolo della soglia dei 26.000 euro, in quanto la specifica disciplina dell'istituto (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2008) stabilisce che i predetti redditi non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro.

In sintesi, sono dunque esclusi dal credito:

i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi da lavoro dipendente e assimilati specificati in precedenza;

i contribuenti che non hanno un'imposta lorda (generata da redditi specificati al comma 1-bis) superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all'articolo 13, comma 1, del TUIR;

i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda « capiente », sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

Il comma 2 specifica che il credito deve essere rapportato con riferimento al periodo di lavoro effettuato nell'anno.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, il credito deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all'anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno. Il calcolo del periodo di lavoro nell'anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge il *bonus* si applica per il solo periodo di imposta 2014 – in attesa di un intervento di carattere strutturale che dovrebbe essere attuato successivamente con la legge di stabilità per l'anno 2015 – utilizzando la dotazione del Fondo desti-

nato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge.

Tale Fondo ha la seguente dotazione:

1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per il 2015;

4.680 milioni di euro per il 2016;

4.135 milioni di euro per il 2017;

1.990 milioni di euro a decorrere dal 2018.

I commi 4 e 5 disciplinano in termini operativi le modalità di riconoscimento del credito introdotto dall'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR.

Più in dettaglio, il comma 4, stante l'entrata in vigore della norma nel corso del periodo d'imposta, prevede per l'anno 2014 che il credito eventualmente spettante, il quale è attribuito dalla retribuzione relativa al mese di maggio, sia riconosciuto dai sostituti d'imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. In altre parole, il sostituto d'imposta provvede a determinare l'importo del credito in esame suddividendone l'ammontare sui restanti periodi di paga.

Ricorda che, a seguito delle modifiche apportate al Senato, il credito è riconosciuto in automatico dai sostituti di imposta che, pertanto, possono riconoscere il credito spettante ai lavoratori interessati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari.

La citata circolare n. 9/E chiarisce che i contribuenti i quali non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i

termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Nei casi in cui un soggetto sia titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro, il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d'imposta di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d'imposta.

Quanto alle modalità di attribuzione del credito, ai sensi del comma 5 il sostituto d'imposta determina in via previsionale l'ammontare del credito eventualmente spettante e riconosce tale ammontare sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo ai periodi di paga medesimi.

In particolare, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si procede al versamento della quota determinata ai sensi delle norme in commento. Rimangono ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

Rientrano nell'ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all'IRPEF, alle addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.

Di conseguenza, in caso di incapienza del monte ritenute, tale da non consentire l'erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d'imposta utilizzi, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi utilizzati per l'erogazione del credito, determinati dall'incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall'INPS dall'ammontare delle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Per effetti delle modifiche apportate al Senato, le somme versate dal sostituto di

imposta a titolo di *bonus* sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi fa presente come venga proposto che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario.

Viene dunque eliminato l'obbligo, per i sostituti d'imposta, di indicare l'importo del credito riconosciuto nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

È stata conseguentemente soppressa la disposizione di cui all'originario comma 6, ai sensi del quale l'INPS sarebbe stato tenuto a recuperare i contributi di cui al comma precedente non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

In tale contesto ricorda che l'Agenzia delle entrate ha precisato anche le modalità di attribuzione del *bonus* ai soggetti titolari di redditi eleggibili, le cui remunerazioni sono tuttavia erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica. Essi possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ovvero richiederlo a rimborso.

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito, spettante per l'anno d'imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta (ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio).

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, in relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito in parola, le necessarie

variazioni di bilancio compensative al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

L'articolo 2 riduce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo, con esclusione delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Più in dettaglio, il comma 1, mediante una serie di modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede una riduzione (generalizzata) della misura delle aliquote base a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446, riducendo dal 3,9 per cento al 3,50 per cento l'aliquota applicabile, in via ordinaria, dalla generalità dei soggetti passivi IRAP.

La lettera *b*) reca una serie di modifiche al comma 1-*bis* dello stesso articolo 16, finalizzate a ridurre:

dal 4,20 per cento al 3,80 per cento l'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;

dal 4,65 per cento al 4,20 per cento l'aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

dal 5,90 per cento al 5,30 per cento l'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione.

La lettera *c*), novellando l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446, provvede a ridurre dall'1,9 per cento al 1,70 per cento l'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agri-

colo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

Rimane invece inalterata l'aliquota (pari all'8,5 per cento) delle Amministrazioni pubbliche individuata dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446, concernente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), del medesimo decreto, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali.

Si tratta, in particolare, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, delle amministrazioni della Camera, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, per i quali continua ad applicarsi l'aliquota nella misura dell'8,5 per cento.

Ai sensi del comma 2, in sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 con il metodo previsionale, in luogo delle aliquote novellate, si applicano le seguenti aliquote ridotte (intermedie):

l'aliquota applicabile in via ordinaria dalla generalità dei soggetti passivi è pari al 3,75 per cento;

l'aliquota applicabile da società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche è pari al 4,00 per cento;

l'aliquota applicabile da banche e altri soggetti finanziari è pari al 4,50 per cento;

l'aliquota applicabile da imprese di assicurazione è pari al 5,70 per cento;

l'aliquota applicabile da soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi è pari all'1,80 per cento.

Il comma 3, novellando il comma 3 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 446, riduce la forbice entro la quale le regioni possono variare l'aliquota IRAP disponendo, in particolare, che tale varia-

zione può arrivare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, in luogo di un punto percentuale. Tale variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Ai sensi del comma 4 le aliquote IRAP vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446, oppure per effetto dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 (che consente a decorrere dall'anno 2013 alle regioni a statuto ordinario, con propria legge, di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle) sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1.

L'articolo 3 aumenta, al comma 1, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria dal 20 al 26 per cento.

Al riguardo ricorda, in estrema sintesi, che i commi da 6 a 12 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le precedenti aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma, e continuano pertanto ad essere tassati ad una aliquota del 12,50 per cento, i titoli di Stato ed equiparati (ivi inclusi i proventi dei pronti contro termine sui titoli pubblici), i titoli emessi da altri Stati (cosiddetta *white list*, vale a dire i Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare (fondi pensione, anche esteri, cui si applica l'aliquota ridotta dell'11 per cento).

La nuova aliquota viene applicata quindi sui redditi da capitale (interessi, premi e ogni altro provento di natura finanziaria) di cui all'articolo 44, e sui redditi diversi (plusvalenze da cessione di azioni e ogni altra partecipazione al ca-

pitale o al patrimonio di società, ad esclusione delle partecipazioni qualificate, ovvero da altre cessioni) di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR.

I commi 2 ed 3 recano una serie di fattispecie di esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione.

Il comma 2 reca le medesime esclusioni introdotte dalla riforma del 2011 sopra richiamata (ad eccezione dei piani di risparmio a lungo termine, mai disciplinati dal legislatore) e, in particolare:

a) titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio (di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973);

b) obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetti Stati *white list*);

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale introdotti dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 70 del 2011.

Anche il comma 3 riproduce le ulteriori ipotesi di esclusione dall'incremento della predetta aliquota, già previste dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, relativamente:

a) taluni interessi comunitari, cui si applica una ritenuta del 5 per cento, corrisposti a soggetti non residenti a condizione che riguardino prestiti obbligazionari negoziati in mercati regolamentati e garantiti dalle società che corrispondono gli interessi;

ai dividendi percepiti da società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati *white list*, cui si applica una ritenuta dell'1,375 per cento;

ai fondi pensione, cui si applica un'aliquota dell'11 per cento.

Ai sensi del comma 4 – con una norma di analogo tenore a quella recata dal comma 13, lettera c) dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 138 – viene ridotto il diritto al rimborso dell'imposta (da un quarto a undici ventiseiesimi della ritenuta) per i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti soggetti ad imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea, che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. A tal fine è novellato l'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 concernente la ritenuta sui dividendi.

Il comma 5 interviene sull'applicazione delle imposte sostitutive – previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 – nei vari regimi di tassazione del risparmio (dichiarativo, amministrato e gestito) sui redditi di natura finanziaria cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50 per cento.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, poiché l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata in tali regimi è quella del 26 per cento, mentre quella relativa ai redditi derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 – e ai titoli ad essi equiparati – e da obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta *white list* resta al 12,50 per cento, occorre assicurare tale minore tassazione in sede di determinazione delle basi imponibili, computando i relativi redditi, nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.

In particolare, la lettera a) del comma 5 modifica il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 461, con il quale viene disciplinata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (di cui alle lettere da *c-bis* a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR); tale imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati.

La disposizione modifica l'ultimo periodo del comma 2 (aggiunto dal comma 19 del più volte citato articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011), prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di Stato ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta *white list* sono computati nella misura del 48,08 (anziché del 62,5) per cento dell'ammontare realizzato.

Con modifica del tutto analoga, la lettera b) integra il comma 1 dell'articolo 6 (il quale disciplina la facoltà per il contribuente di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati) e la lettera c) modifica il comma 4 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 461 (disciplina l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio).

I commi da 6 a 14 disciplinano la decorrenza dell'applicazione della nuova aliquota.

In particolare, ai sensi del comma 6 la nuova misura dell'aliquota si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Per quanto riguarda i criteri di prima applicazione della nuova normativa, il comma 7 dispone che:

per i dividendi e altri utili da partecipazione, la nuova aliquota opera su

dividendi e utili percepiti dal 1° luglio 2014;

per gli interessi ed i proventi derivanti da depositi e conti correnti, bancari o postali, nonché per quelli da obbligazioni o titoli simili (di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), l'applicabilità della nuova aliquota opera sui proventi maturati dal 1° luglio 2014.

Ai sensi del comma 8, con riferimento ai redditi derivanti da obbligazioni o titoli simili, soggetti all'imposta sostitutiva (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996), la nuova aliquota del 26 per cento si applica agli interessi, premi e ogni altro provento delle obbligazioni e titoli simili, ed equiparati, emessi in Italia, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato (di cui all'articolo 44 del TUIR) maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Il comma 9 reca disposizioni transitorie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, sostanzialmente prevedendo che gli intermediari provvedano ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico:

alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli simili senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014;

ovvero, in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti.

Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

Il comma 10 disciplina l'applicazione della nuova normativa relativamente ai proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-bis*, del TUIR (proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute). In particolare viene previsto che la nuova aliquota si applichi dal giorno successivo alla data di scadenza del con-

tratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

Per quanto concerne i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater*, del TUIR (capitali percepiti in forza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione) e *g-quinquies*) (rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale) sottoscritti fino al 30 giugno 2014, il comma 11 prevede che la nuova misura dell'aliquota si applichi sulla parte dei predetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Il comma 12, per i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti (di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g*), del TUIR), per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi (di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del TUIR) e per i redditi diversi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, prevede che la nuova aliquota del 26 per cento si applichi sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20 per cento.

Il comma 13 reca disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze derivanti dai redditi diversi di cui al citato articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*), del TUIR (cosiddetta compensazione verticale), consentendo di portare in deduzione dalle future plusvalenze e dagli altri redditi diversi le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi:

a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

La disposizione fa comunque salvi i limiti temporali di deduzione previsti dall'articolo 68, comma 5, del TUIR e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, i quali prevedono che se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

Ai sensi del comma 14, per quanto concerne le gestioni individuali di portafoglio (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 sulla disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi), l'aliquota del 26 per cento si applica sui risultati maturati a partire dal 1° luglio 2014 (cosiddetto criterio della maturazione).

La norma prevede altresì che dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 vanno portati in deduzione:

i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare;

i risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare.

Viene stabilito, inoltre, che, fermi restando i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione, l'imposta sostitutiva sul risultato maturato al 30 giugno 2014 va versata nel termine ordinario.

In merito ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto

legislativo n. 461 del 1997, i soggetti i quali hanno conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva, la quale è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Il contribuente può optare mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Qualora sia stata esercitata l'opzione, i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione non sono soggetti alle imposte sui redditi.

Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

Il comma 15 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2014, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, in luogo del costo o valore di acquisto il contribuente può assumere il valore alla data del 30 giugno 2014.

Per effettuare detto affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze latenti al 30 giugno 2014 è necessario che il contribuente:

a) opti per la determinazione al 30 giugno 2014 delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi in commento, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;

b) effettui il versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento.

Ai fini dell'applicazione della predetta disposizione, il comma 16 distingue l'ipotesi di applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997) dall'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 461). In particolare:

nell'ipotesi di applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi l'opzione si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti al 30 giugno 2014 e in tal caso l'imposta sostitutiva viene corrisposta entro il 16 novembre 2014;

nell'ipotesi di applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, l'opzione è resa mediante comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione posseduti al 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione: in tal caso l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.

Ai sensi del comma 17 le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi derivanti dall'esercizio delle opzioni illustrate sono quindi portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi,

realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta.

Il comma 18 prevede che ai titoli pubblici (obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e obbligazioni emesse da altri Stati cosiddetti *white list*) indicati nel comma 2, lettere a) e b) dell'articolo, non si applicano le disposizioni in materia di affrancamento recate dai commi 15 e 17, non essendo essi soggetti ad incremento del livello di tassazione del prelievo a monte.

L'articolo 4, ai commi da 1 a 10, reca una serie di disposizioni di coordinamento in ordine all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 in materia di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede che le disposizioni recate dal predetto articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014.

Esso specifica altresì, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, che rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge n. 138 del 2011 (relativi alle modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti, alle modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico e alla determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici), nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti.

Il comma 2 elimina l'obbligo per gli intermediari residenti, previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167

del 1990, in materia di monitoraggio fiscale, di assoggettare a ritenuta o imposta sostitutiva i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria, mentre il comma 3 elimina gli obblighi di comunicazione nel caso di quote o azioni collocate all'estero previsti dagli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 44 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.

Con riferimento alle modifiche apportate dal comma 2 ricorda che il comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 167 del 1990 – introdotto dall'articolo 9 della legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) – prevede che i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dagli intermediari residenti, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44 del TUIR. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo TUIR, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite.

L'eliminazione, operata dal comma 2 dell'articolo 4, di tale adempimento, renderà necessario che i contribuenti indichino nella dichiarazione annuale (quadro RW) le attività finanziarie da cui derivano detti flussi di reddito. Rammenta in proposito che la norma era stata di fatto sospesa nella sua operatività da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento del 19 feb-

braio 2014 e che il Ministero dell'economia e delle finanze aveva espresso, con comunicato stampa del 19 febbraio, n. 46, l'intenzione di abrogare la norma (il citato articolo 9 della legge europea 2013) in quanto considerata superata dal mutato contesto internazionale caratterizzato da una rete sempre più fitta di strumenti che provvedono allo scambio automatico di informazioni.

Quanto alle modifiche recate dal comma 3, ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 44 del 2014 reca modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri. Il comma 4 in particolare prevede che nel caso di quote o azioni collocate all'estero, o quando comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, viene applicata la ritenuta del 20 per cento dai soggetti che intervengono nella loro riscossione. Gli ultimi due periodi (di cui il comma 3 dispone la soppressione) prevedono che:

il contribuente debba fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile;

qualora tali informazioni non vengano fornite il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

Il comma 4 aggiunge un nuovo comma 5-bis nell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di disciplinare l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani e lussemburghesi storici. In particolare, con l'aggiunta apportata dal comma 4 viene previsto che detta ritenuta non si applichi sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

La norma deriverebbe dalla necessità di evitare ulteriori anticipi di imposta sui predetti proventi rispetto a quelli che le compagnie di assicurazioni già subiscono.

Al riguardo rammenta che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2002, prevede che le assicurazioni versino ogni anno un'imposta pari allo 0,45 per cento delle riserve matematiche dei rami vita, la quale è recuperata quando vengono erogate le prestazioni all'assicurato, nei limiti delle ritenute e imposte sostitutive applicate su tali prestazioni o dopo 5 anni per la compensazione di imposte e contributi ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro determinate soglie. Pertanto la ritenuta di cui al citato articolo 26-*quinquies*, in aggiunta all'imposta sulle riserve matematiche, determinerebbe una duplicazione di anticipi e una ulteriore penalizzazione di carattere finanziario.

Il comma 5 apporta una novella di contenuto analogo all'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983, recante disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero. In particolare, con l'inserimento di un nuovo comma 4-*bis*, viene esclusa l'applicazione della ritenuta in relazione ai proventi derivanti da quote o azioni di OICR esteri armonizzati e non armonizzati, qualora tali quote o azioni siano possedute da compagnie di assicurazione e le stesse siano comprese tra gli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Il comma 6 assoggetta all'imposta sostitutiva gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*) (si tratta degli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) e quelli di cui all'articolo 74 del TUIR (Stato ed enti pubblici), esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio. La norma interviene all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996, concernente l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti, sostituendone la lettera *c*).

La norma, pertanto, appare diretta a precisare che agli OICR residenti in Ita-

lia, nonostante siano indicati tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR, non si applica l'imposta sostitutiva in parola per gli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti i commi 6-*bis* e 6-*ter*, connessi con l'elevamento dell'aliquota al 26 per cento, i quali riguardano, rispettivamente, l'introduzione, in via transitoria, di un credito di imposta in favore delle Casse di previdenza private (vale a dire gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme pensionistiche di base), l'elevamento, per il 2014, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione (di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005), nonché l'incremento, nella misura di 4 milioni di euro per il 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Riguardo al primo tema il comma 6-*bis* riconosce alle Casse di previdenza private un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2014 e l'importo delle stesse ritenute ed imposte sostitutive computate (teoricamente) in base alla previgente aliquota del 20 per cento.

Tale credito di imposta è attribuito in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina della tassazione di natura finanziaria degli enti in oggetto con quella relativa alle forme pensionistiche complementari. Il credito di imposta in esame può essere impiegato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per

la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d'imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007), che pongono un tetto massimo annuale di 250.000 euro (con eventuale riporto in avanti dell'ammontare eccedente e con integrale compensabilità per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza). Il credito non è nemmeno soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare (per effetto dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013).

Il comma 6-ter propone l'incremento, per il solo anno 2014, dall'11 all'11,50 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione – che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge, è esplicitamente esclusa dall'elevamento della tassazione sui redditi di natura finanziaria al 26 per cento. Come accennato in precedenza, l'incremento è volto a fornire la copertura finanziaria del credito di imposta summenzionato; peraltro, una quota delle maggiori entrate, pari a 4 milioni di euro per il 2015, viene destinata all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

I commi 7, 8, 9 e 10 recano modifiche ad una serie di provvedimenti, dirette ad esplicitare che il regime fiscale previsto per le obbligazioni emesse dagli Stati cosiddetti *white list* (che cioè consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale e finanziaria) si applica anche alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.

Le norme oggetto di modifica in tal senso sono:

l'articolo 26, comma 3-bis, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (comma 7);

l'articolo 26-quinquies, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 (comma 8);

l'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge n. 77 del 1983 (comma 9);

l'articolo 2, comma 23, del decreto-legge n. 138 del 2011 (comma 10).

Il comma 11 dell'articolo 4, integralmente sostituito al Senato, novella le disposizioni della legge di stabilità 2014 che consentono la rivalutazione dei beni d'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, sostanzialmente ripristinando la possibilità di versare detta imposta in tre rate e rideterminando la scadenza di pagamento delle rate stesse.

Nella sua formulazione originaria, il comma 11 prevedeva che il versamento delle predette imposte sia effettuato in un'unica soluzione, anziché in tre rate, ed entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Al riguardo ricorda che i commi da 140 a 147 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, hanno concesso alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali) con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili.

Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

In tale ambito il comma 145 della legge di stabilità, nella formulazione originaria, individua le modalità di versamento delle imposte sostitutive, prevedendo il versamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi: la prima rata va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le successive entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

È altresì prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, la disposizione:

a) ripristina il pagamento delle predette imposte sostitutive in tre rate di pari importo e senza interessi;

b) prescrive che il versamento sia effettuato nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;

c) rispetto all'originaria formulazione della legge di stabilità, viene dettata una diversa scadenza temporale per il pagamento di ciascuna rata: in dettaglio, la prima sarà versata entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta (anziché entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita); la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta (in luogo del termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi).

Viene peraltro confermata la possibilità di compensare gli importi ai sensi della normativa vigente.

Il comma 12 dell'articolo 4 novella il comma 148 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, prevedendo che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia ivi previsto sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

Al riguardo ricorda che il Titolo II del decreto-legge n. 133 del 2013 ha autorizzato la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro; a seguito dell'aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro cia-

scuna. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il limite di partecipazione al capitale è pari al 3 per cento. Tali disposizioni hanno inoltre previsto che i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 iscrivano le relative quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di *trading*).

In questo contesto il comma 148 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha disposto l'applicazione al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, del regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del decreto ministeriale 8 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza delle stesse quote.

Ai maggior valori così iscritti in bilancio viene applicata la disciplina della rivalutazione, con relativa imposta sostitutiva al dodici per cento (di cui al comma 143 della stessa legge di stabilità 2014, per i beni non ammortizzabili), in luogo della sottoposizione a IRES e IRAP secondo le regole generali, da versare in tre quote annuali.

Il comma 12 dell'articolo 4 sostituisce dunque il citato comma 148 della legge di stabilità, prevedendo che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2013. Gli importi da versare possono essere compensati.

La norma prevede altresì che il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a par-

tire dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto in esame; se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, tale valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.

Il comma 12-ter dell'articolo 4, introdotto dal Senato, intende consentire alle società cooperative la distribuzione degli utili ai soci finanziatori, anche quando le riserve sono state utilizzate a copertura delle perdite e dette riserve non siano state ricostituite. Di fatto, la disposizione consente alle cooperative di beneficiare anche in tali ipotesi della detassazione dell'utile destinato alle riserve.

Più in dettaglio, la norma modifica la disciplina recata dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 28 del 1999.

Al riguardo ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904 del 1977, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, purché sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma. Ai sensi del richiamato articolo 3, comma 1, della legge n. 28 del 1999, detta esclusione dall'imponibile si intende nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai predetti benefici fiscali, purché non si dia luogo a distribuzione di utili (a tutte le tipologie di soci) fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Per effetto della modifica recata dal comma 12-ter, viene specificato che persiste il predetto beneficio fiscale in caso di destinazione di riserve a copertura delle perdite, purché non siano distribuiti utili ai soli soci operatori (cioè quelli che partecipano allo scambio mutualistico con la cooperativa).

Di conseguenza, ove le riserve siano utilizzate a copertura delle perdite, potranno continuare ad essere distribuiti utili ai soci finanziatori senza perdere il beneficio della detassazione; detta norma sembrerebbe dunque incentivare l'apporto

di tale tipologia di soci nelle cooperative e, dunque, l'investimento in tale tipologia di impresa.

Il comma 12-quater dell'articolo 4, a sua volta introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina (contenuta all'articolo 1, ultimi tre periodi, del comma 688 della legge di stabilità 2014) relativa al versamento della TASI per l'anno 2014, da ultimo novellata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 16 del 2014, fissando diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al MEF delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso.

Viene inoltre individuata la procedura per il recupero delle somme qualora le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per il 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Al riguardo ricorda che, ai sensi del richiamato comma 688 della legge di stabilità, dall'anno 2015 la TASI si paga in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre. Spetta ai comuni inserire nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale gli elementi risultanti dalle delibere.

Sempre a decorrere dal 2015, i comuni assicureranno la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Lo stesso comma 688 fissa invece specifiche disposizioni per il primo anno di applicazione dell'imposta, ossia il 2014.

L'attuale formulazione degli ultimi tre periodi del comma 688 dispone, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, che per il 2014 il versamento della prima

rata sia effettuato sulla base dell'aliquota base TASI (pari all'1 per mille) qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo che – alla data del 31 maggio 2014 – venga pubblicata nel Portale del federalismo fiscale la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. A tal fine il comune deve inviare la predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 maggio 2014.

In tale contesto normativo le modifiche apportate dal comma 12-*bis* stabiliscono che i contribuenti sono tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 31 maggio 2014, con obbligo per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014.

In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati nello stesso sito, alla data del 18 settembre 2014 (con obbligo di invio delle deliberazioni per i comuni entro il 10 settembre 2014).

Se al 10 settembre 2014 non risultano inviate dette deliberazioni, i contribuenti saranno tenuti al versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille, e comunque entro il limite massimo previsto dal primo periodo del comma 677 della richiamata legge di stabilità 2014 (in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima con-

sentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile).

Qualora non sia effettuato l'invio delle delibere entro il 10 settembre 2014, ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di versamento dell'imposta da parte dell'occupante l'immobile, la TASI è da questi dovuta nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo.

Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, per i quali si applica il differimento dell'imposta, viene erogato da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI stimato ad aliquota di base ed indicato con DM di natura non regolamentare da emanarsi entro il 10 giugno.

Viene quindi individuata la procedura per il recupero delle somme qualora le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per il 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni, ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

L'articolo 5, comma 1, novellando l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo ivi previsto.

In particolare, la norma:

differisce dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 il termine entro il quale dovrà essere adottata la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovrà fissarne l'incremento;

prevede che tale incremento non avrà più decorrenza dal 1° maggio 2014, ma dal 1° agosto 2014;

indica che le maggiori entrate determinate dall'aumento del prelievo saranno pari a 23 milioni di euro nel 2014 (in luogo dei 33 milioni precedentemente previsti).

Resta invece inalterato (50 milioni di euro) l'ammontare delle maggiori entrate assicurate a decorrere dal 2015.

Per quanto riguarda le recenti evoluzioni del prelievo sui prodotti da fumo ricorda che il testo originario dell'articolo 14 del decreto-legge n. 91 del 2013 aveva stabilito l'incremento, a partire dal 1° gennaio 2014, del prelievo fiscale sui « prodotti da fumo », in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni annui a partire dal medesimo anno, previa determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013.

Successivamente il comma 625 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha disposto il differimento al 20 aprile 2014 del termine per l'adozione della determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed al 1° maggio 2014 per la decorrenza dell'incremento.

Rammenta inoltre che le aliquote di accisa per i prodotti da fumo sono fissate nella seguente misura:

- a) sigari 23,00 per cento;
- b) sigaretti 23,00 per cento;
- c) sigarette 58,50 per cento;
- d) tabacco da fumo:

1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00 per cento;

2) altri tabacchi da fumo 56,00 per cento;

e) tabacco da fiuto 24,78 per cento;

f) tabacco da masticare 24,78 per cento.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso un'integrazione all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ripristina alcune agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

In sintesi, a seguito delle modifiche recentemente introdotte dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, l'articolo 10 prevede che, a decorrere dal 2014, l'imposta di registro si applichi a tali trasferimenti nella misura fissa del 9 per cento. Se il trasferimento ha per oggetto la prima casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, l'aliquota è del 2 per cento. Il comma 2 dell'articolo 10 prevede che nei casi sopra elencati l'imposta non può, comunque, essere inferiore a 1.000 euro.

Il comma 4 del medesimo articolo 10 prevede, in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

Segnala, al riguardo, come una prima deroga a tale eliminazione delle predette esenzioni sia stata disposta con il comma 608 della legge di stabilità 2014, il quale ha escluso dalla soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (recate dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194). Successivamente l'articolo 13 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha confermato le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano, Expo 2015.

In tale quadro normativo il comma 1-*bis* dell'articolo 5 esclude dalla citata soppressione le esenzioni e agevolazioni tributarie riguardanti restituzione di terre a comuni, nonché scioglimenti e liquidazioni di usi civici (indicate dall'articolo 2 della legge n. 692 del 1981) e i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre (di cui all'articolo 40 della legge n. 1766 del 1927).

L'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche al regime delle entrate riscosse dal Ministero degli affari esteri quale corrispettivo del riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne e del rilascio dei passaporti ordinari.

In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo articolo 7-*bis* nella Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotere presso le Ambasciate e Consolati italiani all'estero a fronte dei numerosi servizi da questi prestati, con il quale viene introdotta nella tariffa consolare la fattispecie dei diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne, fissando l'importo nella misura di 300 euro.

Il comma 2 sostituisce integralmente l'articolo 18 della legge n. 1185 del 1967 (recante norme sui passaporti), prevedendo per il rilascio del passaporto ordinario un contributo amministrativo di 73,50 euro, oltre al costo del libretto – la vigente formulazione prevede la tassa di 6.300 lire annue. La novella precisa che il costo del libretto e l'entità del contributo sono aggiornati con cadenza biennale, mediante Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Il comma 3 dispone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 55 della legge n. 342 del 2000, nonché dell'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

Al riguardo ricorda che l'articolo 55 della legge n. 342 del 2000 concerne disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di

imposta di bollo, stabilendo, al citato comma 6, che la «tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995...deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea», mentre l'articolo 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 riguarda la tassa sulle concessioni governative relativa ai passaporti.

L'articolo 6 dispone, al comma 1, che, nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima della spesa e monitoraggio dell'evasione fiscale previsti dalla delega fiscale (di cui agli articoli 3 e 9 della legge n. 23 del 2014), il Governo presenti alle Camere – entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – un rapporto sulla realizzazione delle strategie adottate nei confronti dell'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel corso del 2013 – specificati per ciascuna regione, come chiarito nel corso dell'esame al Senato – e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi.

Nel rapporto dovrà essere specificato sia il recupero di gettito derivante da accertamento di evasione sia quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.

Il rapporto sostituisce – a seguito delle modifiche apportate al Senato – l'analogo rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale che il Ministro dell'economia e delle finanze deve presentare annualmente in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Ai sensi del comma 2 il Governo, anche sulla base degli indirizzi forniti dalle Camere, si impegna a definire un programma con ulteriori misure ed interventi per il rafforzamento dell'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale, allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incre-

mento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

Al riguardo ricorda che la citata normativa di delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 prevede, tra l'altro, agli articoli 3 e 4, la prosecuzione dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, inserendo a tal fine nelle procedure di bilancio un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale e un rapporto sulle spese fiscali.

La legge delega prevede quindi, per favorire l'emersione di base imponibile, l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale (al netto di quelle necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio) e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.

Inoltre l'articolo 9 della medesima legge n. 23 del 2014 indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carousel, gli abusi nelle attività di *money transfer* o di trasferimento di immobili, i fenomeni di *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale.

In connessione con le previsioni dell'articolo 6 l'articolo 7 prevede, al comma 1, che la procedura di destinazione al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale delle maggiori entrate

derivanti dall'attività di contrasto all'evasione (delineata dall'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011) si applica fino all'annualità 2013, tenendo conto delle maggiori entrate dello stesso anno rispetto a quelle del 2012.

Al riguardo ricorda che il citato comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede, al terzo e quarto periodo, che a partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza (DEF) contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nello stesso DEF.

Tali disposizioni, pertanto, ai sensi dell'articolo 7, si applicano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012.

Il secondo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 7 prevede altresì che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale – valutate (ai sensi del citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011) in 300 milioni di euro annui dal 2014 – concorrano alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Evidenzia come dalla Relazione tecnica emerga che, considerato che il provvedimento in esame è volto, tra l'altro, alla riduzione della pressione fiscale, attraverso il riconoscimento del credito in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati,

le predette maggiori entrate verrebbero utilizzate direttamente per lo scopo (pertanto senza farle confluire al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale) e, quindi, in sostanza, per la stessa finalità prevista dal comma 36 dell'articolo 2 citato.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la norma istitutiva del « nuovo » Fondo per la riduzione della pressione fiscale, previsto dai commi 431 e 435 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

In proposito rammenta che a tale Fondo sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430 (vale a dire un importo non inferiore a complessivi 3.220 milioni nel periodo 2014-2017) e delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale, sempre al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

In tale contesto, sottolinea come il comma 1-*bis* elimini, sostituendo la lettera b) del comma 431 della legge di stabilità 2014, la distinzione tra il biennio 2014-2015 e il 2016, definendo le mag-

giori entrate da destinare al Fondo non più rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso ma rispetto a quelle effettivamente incassate nell'anno precedente.

Il comma 1-*bis* modifica inoltre il comma 435, al fine di applicare anche al 2015 (oltre che all'anno 2014) la procedura di riassegnazione al citato Fondo di cui al comma 431 delle entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione fiscale.

L'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, dispone, al comma 1, la riduzione dei costi di riscossione fiscale legati ai compensi agli intermediari del servizio F24, vale a dire banche ed altri operatori.

A tal fine viene previsto che l'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, anche di remunerazione, delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento di quella sostenuta nel 2013. Per ciascuno degli anni successivi, dovrà essere assicurata una riduzione di spesa pari al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013.

Conseguentemente la norma riduce i trasferimenti all'Agenzia di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

In merito segnala come nel corso dell'audizione del 14 aprile 2014 – in occasione dell'esame da parte del Parlamento del DEF – l'ABI avesse evidenziato che nel 2013 attraverso il settore bancario sono transitati oltre 477 miliardi di euro e più di 132 milioni di modelli di versamento. Il direttore generale dell'ABI ha dichiarato in quella sede che i compensi relativi al servizio sono stati rideterminati dall'Associazione di recente, proprio per venire incontro alle esigenze di riduzione dei costi rappresentate dall'Agenzia delle Entrate, con una riduzione in media superiore al 20 per cento rispetto alle condizioni applicate nel 2004. In occasione della ridefinizione di tali compensi, è stato evi-

denziato come i costi sostenuti dal settore per il servizio, in particolar modo quelli derivanti dall'acquisizione dei modelli F24 cartacei allo sportello, non sono coperti dai compensi ricevuti.

Il comma 2 prevede un sempre più largo uso dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, i quali sono resi obbligatori in una serie di casi. Viene introdotto precisamente l'obbligo di effettuare i versamenti *on line*:

esclusivamente direttamente, mediante i servizi telematici messi a disposizione all'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Ricorda che, secondo la Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, grazie alla diffusione dei canali telematici, meno onerosi rispetto ai mezzi cartacei, ci si può attendere una riduzione dei compensi F24 di circa 14 milioni di euro annui rispetto al 2013 la quale però, secondo la relazione stessa, verosimilmente sarà riassorbita dai maggiori oneri connessi al passaggio all'F24 delle imposte locali.

Durante l'esame del provvedimento al Senato è stato abrogato il comma 3 dell'articolo 11, che regola i casi delle deleghe di versamento di un soggetto terzo; di conseguenza, per effetto di tale abrogazione, chi utilizza i servizi telematici per pagare tramite modello F24 non potrà inviare la delega di versamento di un

soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento. La norma abrogata condizionava tale possibilità al previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, il quale restava comunque responsabile ad ogni effetto.

L'articolo 11-*bis*, introdotto dal Senato, consente ai contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali non oltre il 22 giugno 2013 di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un nuovo piano di rateazione.

In merito ricorda che numerose disposizioni incentivano il contribuente a rateizzare i debiti tributari (anche tramite l'eliminazione, per quanto possibile, dell'obbligo di prestare idonea garanzia per accedere al beneficio).

Da ultimo, l'articolo 52, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 69 del 2013 (che ha aggiunto il comma 1-*quinquies* all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) ha consentito ai contribuenti l'estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo (la normativa previgente prevede che la dilazione possa essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:

l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;

la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (in luogo delle previgenti due rate consecutive).

Sottolinea come tale fattispecie si aggravi all'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevista dal comma 1 del richiamato articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per il quale è già ammessa una rateazione in 72 rate mensili, e all'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, per il quale il comma 1-bis consente un ulteriore periodo di dilazione del pagamento fino a 72 mesi. Rammenta che il comma 1-ter dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 consente un piano di rateazione con rate di importo crescente (l'importo minimo della rata è di 100 euro).

La possibilità di rateizzare i debiti si applica anche nei confronti degli enti previdenziali, salvo che nei casi di ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie.

Il decreto del MEF 6 novembre 2013 ha individuato quattro tipi di piani di rateizzazione: ordinario (fino a 72 rate), in proroga ordinario (ulteriori 72 rate), straordinario (fino a 120 rate) e in proroga straordinario (ulteriori 120 rate). Per accedere, coloro che beneficiano di regimi semplificati devono avere un rapporto tra la rata e il reddito superiore al 20 per cento. Le altre imprese, invece, devono avere un rapporto superiore al 10 per cento tra rata e valore della produzione; inoltre, l'indice di liquidità dell'impresa deve essere compreso tra 0,50 e 1. È possibile chiedere rate variabili di importo crescente solo per i piani di rateazione o di proroga ordinari.

In tale contesto normativo, rammenta che l'articolo 11-bis introduce, al comma 1, un'ulteriore e speciale procedura di rateazione in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, applicabile temporaneamente e alle seguenti condizioni:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;

b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Ai sensi del comma 2 l'ulteriore rateazione potrà arrivare fino a 72 rate mensili, non sarà prorogabile e i contribuenti cesseranno dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Il comma 3 abroga il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha introdotto la possibilità straordinaria di prorogare, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, le dilazioni di pagamento dei debiti tributari concesse fino al 28 dicembre 2011, che non fossero ancora prorogate a tale data, ove interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

L'articolo 12-bis, a sua volta introdotto al Senato, prevede, al comma 1, che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 siano versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Contestualmente, l'ultimo periodo del comma 1 prevede che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento del pagamento.

In merito evidenzia come la disposizione, riferendosi ai canoni «dovuti a partire dall'anno 2014», sembri produrre l'effetto di prorogare al 15 settembre 2014 il termine per il versamento previsto dalla procedura di pagamento agevolato dei canoni introdotta dai commi 732 e 733 della legge di stabilità 2014 (termine scaduto, sia per il versamento in unica rata, sia per il versamento della prima rata, il 27 aprile 2014).

La norma del comma 1 fa riferimento ai canoni demaniali di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 400 del 1993, la quale, come sostituita dal comma 251 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), ha ridefinito le modalità di determinazione dei canoni demaniali ma-

rittimi. In particolare viene prevista una classificazione delle aree sottoposte, in base agli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, al pagamento dei canoni di concessione (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei) in due aree: A (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica) e B (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica).

Il comma 252 della citata legge finanziaria per il 2007 ha invece previsto che le misure dei canoni demaniali marittimi, come ridefinite dal comma 251, si applichino anche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

In tale contesto ricorda che, da ultimo, l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

Il comma 2, attraverso una modifica del comma 732 della legge di stabilità 2014, proroga il termine temporale previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime dal 15 maggio 2014 al 15 ottobre 2014.

Al riguardo rammenta che i citati commi 732 e 733 della legge di stabilità 2014 consentono la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso *a)* il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa: *b)* il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfe-

zionata entro i sessanta giorni successivi (e cioè entro il 27 aprile 2014) con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

L'articolo 18, sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, due regimi tariffari postali agevolati.

In primo luogo viene soppresso il regime agevolato per l'invio di materiale elettorale da parte dei candidati e delle liste al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, ai Consigli regionali, comunali e provinciali, di Sindaco e di Presidente della provincia, previsto dagli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993.

Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 17 disponeva che ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (il riferimento è al sistema elettorale misto maggioritario uninominale e proporzionale, in vigore dal 1993 al 2005) hanno diritto ad usufruire, unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. La norma prevede che tale tariffa possa essere utilizzata.

L'articolo 20 della legge n. 515 del 1993 estendeva l'agevolazione alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché ai candidati alle elezioni comunali e provinciali, di Sindaco e di Presidente della provincia.

In secondo luogo viene abolita l'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 149 del 2013 (relativo all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti) che aveva recentemente esteso, per il solo mese di aprile di

ciascun anno, la tariffa postale agevolata (di cui all'articolo 17 sopra citato) alle comunicazioni individuali e al pubblico dei partiti circa la possibilità di destinazione da parte dei contribuenti del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di un partito politico iscritto nel registro dei partiti politici (introdotto dall'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 149).

L'ultimo periodo dell'articolo 18, per quanto riguarda il periodo precedente al 1° giugno 2014, quindi il periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto (24 aprile 2014) ed il 31 maggio 2014, nel quale si sono svolte le elezioni europee ed amministrative, autorizza il fornitore del servizio postale universale ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

L'articolo 22, al comma 1, attraverso una novella all'articolo 1, comma 423, della legge finanziaria per il 2006 (il quale stabilisce che costituiscono attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli), interviene in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate da aziende agricole, introducendo il criterio per cui il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale.

Con una modifica apportata al Senato l'efficacia della disposizione, originariamente applicabile già dall'anno finanziario in corso (2014), è stata posticipata a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 1-*bis* detta, limitatamente al 2014, una disciplina transitoria che, in sostanza, prevede un regime di tassazione differenziato, in base al quale vengono mantenute come attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola e dunque produttive di reddito agrario le seguenti attività:

la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 KWh anno

la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli;

Per la produzione di energia oltre i limiti sopra indicati, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti che rivestono la qualifica di società agricola è invece determinato – ai fini IRPEF e IRES – applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento limitatamente all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

Il comma 1-*bis* fa salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'amministrazione finanziaria, e mantiene ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa.

L'ultimo periodo del comma 1-*bis* prevede che il medesimo comma si applichi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esso si tenga conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e sull'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d'imposta.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'Interno, siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione dell'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina. La disposizione specifica che da tali previsioni deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Vengono altresì individuate le procedure per il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna (secondo quanto previsto dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012), nonché per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (secondo la procedura di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011).

La norma rinvia quindi a un decreto del Ministero dell'interno che stabilirà le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni a proprietà collettiva (non situati nelle zone montane e di collina) esentati.

Il comma 2-bis precisa che i decreti di cui al comma 2 devono essere adottati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, autorizza, al comma 1, la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone

franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza, nonché della zona franca del Comune di Lampedusa istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge n. 98 del 2011.

In merito ricorda che il citato articolo 37 del decreto-legge n. 179 reca disposizioni per il finanziamento di talune agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane (ZFU) ricadenti nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Fa presente come si tratti delle ZFU ricadenti in tali regioni già individuate dal CIPE con la delibera n. 14 del 2009 (Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Rossano, Lecce, Lamezia Terme), nonché quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria allegata alla stessa delibera e quelle ulteriori rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), la quale all'articolo 1, comma 340, ha previsto l'istituzione di zone franche urbane (ZFU) e ha costituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle ZFU, definendo altresì le agevolazioni tributarie di cui possono beneficiare le ZFU (esenzioni IRES, IRAP, IMU, previdenziali).

In merito segnala come tale regime agevolativo sia stato esteso (ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge n. 179) anche alle aree industriali delle medesime regioni per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture, nonché (ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 37) ai comuni della provincia di Carbonia – Iglesias

nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'Accordo di Programma « Piano Sulcis ».

In forza del decreto del MISE del 10 aprile 2013 le ZFU delle 4 regioni dell'Obiettivo Convergenza interessano determinate sezioni censuarie dei seguenti comuni:

a) Campania: Aversa, Benevento, Caserta, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata;

b) Calabria: Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia;

c) Puglia: Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle e Taranto;

d) Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetro, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Lampedusa e Linosa, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Sciacca, Termini Imerese (inclusa area industriale), Trapani e Vittoria.

Le ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non ricomprese nell'obiettivo Convergenza destinatarie dei finanziamenti di cui al presente articolo riguardano alcune zone censuarie dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera.

Fa presente che le risorse stanziare dal comma 1 dell'articolo 22-*bis* (75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016) saranno ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009.

Tali autorizzazioni di spesa costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 22-*bis* le regioni interessate possono destinare, a integrazione di tali risorse, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi nell'ambito del Piano di azione coesione.

Per l'attuazione degli interventi il comma 3 rinvia a quanto già disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il comma 4 pone il finanziamento di tali interventi nelle zone franche urbane a carico della quota nazionale (e quindi non di quella destinata alle regioni) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di programmazione 2014-2020, come individuate dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 determina la dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura di 54.810 milioni. Tuttavia la norma ne dispone l'iscrizione in bilancio nella misura dell'80 per cento (43.848 milioni), subordinando la restante quota di 10.962 milioni ad una verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

Di tali risorse, peraltro, il predetto articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 ne dispone l'iscrizione in bilancio nella misura di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi la quota annuale sarà determinata dalla tabella E delle singole leggi di stabilità a valere sulla restante quota di 42.298 milioni.

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le

locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 1, il quale interviene sulla disciplina di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, relativa alla procedura che le amministrazioni statali devono seguire in caso di ricerca di immobili da locare, introduce la previsione secondo cui le indagini di mercato obbligatorie per le amministrazioni ai fini dell'individuazione della locazione passiva più vantaggiosa, debbano essere effettuate prioritariamente consultando il sistema applicativo informatico (« Ploma ») messo a disposizione dall'Agenzia del demanio, che riporta gli immobili pubblici e privati disponibili sul mercato (attualmente 130) offerti in locazione. Le pubbliche amministrazioni devono effettuare le loro ricerche prioritariamente fra quelli di proprietà pubblica e, successivamente, tra quelli offerti in locazione o in vendita da soggetti privati.

In forza di tale nuova previsione le amministrazioni hanno dunque l'obbligo, qualora richiedano immobili per i loro fabbisogni allocativi, di svolgere le proprie indagini di mercato prioritariamente all'interno del novero di immobili in proprietà pubblica presenti sull'apposito applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio.

La norma specifica che la consultazione di tale sistema informatico, in caso di esito positivo, assolve i prescritti obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Il comma 2, lettera *a*), integrando il comma 222-*bis* della citata legge n. 191 del 2009, prevede la segnalazione alla Corte dei conti da parte dell'Agenzia del demanio nel caso in cui le amministrazioni statali non si adeguino, nei tempi previsti, agli indicatori di *performance* individuati dall'Agenzia in termini di costo d'uso/addetto.

Ricorda che la legge di stabilità 2014 ha previsto che, al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le amministrazioni

centrali devono comunicare all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di *performance* elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di *performance* ivi riportati.

La lettera *b*) del comma 2, inserendo un nuovo comma 222-*quater* nella predetta legge n. 191, prevede invece un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso:

l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici;

la riduzione delle locazioni passive.

I nuovi piani di razionalizzazione devono garantire per ciascuna amministrazione dal 2016 una riduzione di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati. Termine di riferimento sono i valori registrati nel 2014.

Tale revisione non si applica ai presidi territoriali di pubblica sicurezza e a quelli destinati al soccorso pubblico (secondo l'integrazione apportata dal Senato), nonché agli istituti penitenziari.

La procedura prevede che i piani di razionalizzazione siano trasmessi dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio, per la verifica della compatibilità con gli obiettivi così fissati. L'Agenzia li comunica, entro i successivi 60 giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di verifica positiva, l'Agenzia comunica gli

stanziamenti di bilancio delle amministrazioni relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati dal piano. Fino a metà dei risparmi individuati nel piano possono essere destinati (con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze) al finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei piani medesimi, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.

In caso di verifica negativa (o di mancata presentazione del piano), il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di assicurare comunque i risparmi attesi.

Il comma *2-bis*, modificando l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013, interviene in tema di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso.

Al riguardo ricorda che il citato articolo *2-bis* del decreto-legge n. 120 consente alle pubbliche amministrazioni (le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia) di recedere, con un preavviso di 30 giorni, dai contratti di locazioni di immobili, entro il termine del 31 dicembre 2014.

La legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 389, prevede che la facoltà di recesso di cui all'articolo *2-bis* non può essere esercitata nel caso di contratti locazione di immobili affittati a P.A. da parte di fondi comuni di investimento immobiliare o da parte di chi li ha acquistati dai suddetti fondi.

La nuova formulazione del predetto articolo *2-bis* recata dal comma *2-bis* prevede per le amministrazioni pubbliche inserite annualmente dall'ISTAT nel conto economico consolidato (e quindi non più solo le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali) e gli organi costituzionali, la facoltà di comunicare entro il 31 luglio 2014 il preavviso (ai fini del recesso) dai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il recesso si perfeziona allo spirare dei sei mesi (180 giorni) successivi al preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano.

Conseguentemente, il comma *2-ter* modifica il citato comma 389 della legge di stabilità 2014 sopprimendo il riferimento – ai fini dell'applicazione della norma – al comma 1 dell'articolo *2-bis* del decreto-legge n. 120 del 2013.

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle amministrazioni statali.

In dettaglio, la lettera *a)* introduce l'obbligo per le amministrazioni dello Stato di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (dunque non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore unico»), sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

Tale obbligo non riguarda il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente a settori specifici di rispettiva competenza.

La lettera *b)* introduce la possibilità di revisionare in corso d'anno il piano triennale generale degli interventi manutentivi, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche. La revisione del piano è consentita solo in caso di sopravvenute e imprevedibili esigenze manutentive, di natura prioritaria rispetto agli interventi programmati e non ancora avviati (e non ancora affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia del demanio abbia stipulato accordi quadro).

La lettera *c)* prevede l'ampliamento del ruolo di 'centrale di committenza' dell'Agenzia del demanio, introducendo la possibilità di stipulare accordi quadro, non solo per l'individuazione degli operatori che realizzino gli interventi, ma anche per l'individuazione dei professionisti a cui eventualmente affidarne la progettazione.

Il comma 4 alla lettera *a)* anticipa al 1° luglio 2014, il termine previsto (dall'arti-

colo 3, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 2012) del 1° gennaio 2015, per la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle amministrazioni.

Destinatari della disposizione sono le « amministrazioni centrali », come individuate dall'ISTAT, incluse le Autorità indipendenti e la Consob.

La lettera *b*) estende l'applicazione – in quanto compatibile – della disciplina volta alla riduzione del 15 per cento dei canoni per locazioni passive alle Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni e agli enti del servizio sanitario nazionale (articolo 3, commi 4, 5 e 6 del citato decreto-legge n. 95 del 2012). Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (prima espressamente escluse, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del medesimo decreto-legge) è prevista la facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa per locazioni, tali però da garantire lo stesso livello di risparmi determinato con riguardo agli altri soggetti sopra richiamati.

Il comma 5 contiene previsioni volte al contenimento della spesa per il deposito legale di stampati e documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

In dettaglio, la lettera *a*) prevede la consegna agli istituti depositari di una sola copia di tali atti, mentre la lettera *b*) prevede che non sono soggette al deposito legale le ristampe dei documenti stampati in Italia, per l'archivio nazionale della produzione editoriale.

L'articolo 25, modificato al Senato, al comma 1 anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali.

Nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza rimane fermo il termine del 6 giugno 2014 a partire dal quale non possono più essere accettate fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Per le re-

stanti amministrazioni pubbliche il precedente termine del 6 giugno 2015 è anticipato al 31 marzo 2015.

Il comma 2, modificato anch'esso dal Senato, introduce obblighi di contenuto delle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei loro pagamenti.

In particolare, le fatture devono contenere anzitutto, ai sensi della lettera *a*) del comma 2, il Codice identificativo di gara (CIG); il predetto CIG non deve invece essere riportato:

nei casi di esclusione dello stesso Codice indicati dalle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie) approvate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;

per le tipologie di appalto inserite nella una tabella 1 allegata al decreto-legge (ad esempio: fornitura di servizi di arbitrato e conciliazione, fornitura di servizi finanziari da parte della Banca d'Italia, appalti relativi a sponsorizzazioni, a servizi socio-sanitari e di ricovero);

nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità stabiliti dalla richiamata legge n. 136 del 2010 (pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero pagamenti riguardanti tributi).

Inoltre, ai sensi della lettera *b*) del comma 2, tali fatture devono riportare il Codice unico di Progetto (CUP), in caso siano relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, ovvero qualora ciò sia previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 (in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,

nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di CUP).

Il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, dispone l'inserimento nei contratti di appalto, a cura della stazione appaltante, dei codici CIG e CUP, unitamente alla clausola di nullità assoluta dei medesimi contratti, qualora non sia previsto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato dal riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della norma in esame.

Il comma 3 vieta, peraltro senza prevedere alcuna sanzione, alle pubbliche amministrazioni di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.

L'articolo 38-*bis*, introdotto nel corso dell'iter al Senato, stabilisce, al comma 1, che le cessioni dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalle amministrazioni pubbliche debentrici, con le garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta salva l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

La norma propone, pertanto, di estendere l'esenzione, già prevista per le cessioni dei crediti maturati al 31 dicembre 2012 dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2013, anche per le cessioni, riguardanti l'anno 2013, dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2, a copertura dell'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 1, prevede l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi. Tali somme, nel

limite di 1 milione di euro, sono acquisite in via definitiva al bilancio dello Stato.

L'articolo 39, modificato al Senato, interviene sulla disciplina della compensazione tributaria dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di riscossione (introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013), al quale consente la compensazione tra i crediti (certificati) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute dai contribuenti in diverse fasi del procedimento tributario (accertamento con adesione; definizione; acquiescenza; definizione agevolata delle sanzioni; conciliazione giudiziale; mediazione).

In tale contesto evidenzia come la modifica apportata dal comma 1 elimini il limite temporale (cioè il riferimento ai crediti maturati al 31 dicembre 2012) per l'utilizzo delle relative procedure e, dunque, estendendo lo strumento della compensazione anche ai crediti maturati dal 1° gennaio 2013 in poi.

Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, amplia il novero delle amministrazioni nei confronti delle quali si potrà applicare la disciplina della compensazione dei crediti con le somme dovute dai contribuenti in diverse fasi del procedimento tributario, ovvero con le somme iscritte a ruolo (di cui, rispettivamente, all'articolo 28-*quater*, comma 1, e all'articolo 28-*quinquies* del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).

In sostanza, per effetto di tale norma potrà esperire la procedura di compensazione dei crediti (certificati) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove, in precedenza, tali procedure potevano attivarsi solo nei confronti dei crediti

certificati vantati nei confronti di Stato, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 40 amplia la platea dei crediti vantati nei confronti della PA compensabili con le somme iscritte a ruolo, differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le relative cartelle di pagamento al fine di usufruire di detta compensazione.

In particolare, la norma modifica l'articolo 9, comma 02, del decreto-legge n. 35 del 2013, che a sua volta aveva differito dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine (previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012) entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento, per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti, ai sensi dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ricorda, in estrema sintesi, che il richiamato articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 consente, a partire dal 1° gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possano essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa presentazione di apposita certificazione; l'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. L'articolo 28-*quinquies* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica disciplina invece l'ipotesi di compensazione dei crediti vantati nei confronti della PA con le somme dovute nelle varie fasi del procedimento tributario. Da ultimo, rammenta che l'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013 ha affidato a una norma secondaria (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro dello sviluppo economico) il compito di stabilire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità di legge, nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

L'articolo 42 prevede l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, di adottare a decorrere dal 1° luglio 2014 il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento devono essere annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Il registro delle fatture, che costituisce parte integrante del sistema informativo contabile, può essere sostituito da apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, mentre è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro.

Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013).

La norma dell'articolo 42 specifica il contenuto del registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti, ove è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

f) l'oggetto della fornitura;

g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

h) la scadenza della fattura;

i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;

m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità (l'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010, in materia di normativa antimafia, esclude dalle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi);

n) il Codice unico di Progetto (CUP) che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 (in base al quale, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato del Codice unico di progetto);

o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Al riguardo ricorda che l'articolo 25 del decreto-legge n. 66 in esame, illustrato in precedenza, anticipa l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito dell'articolo 50 interessano gli ambiti di competenza della Commissione Finanze i commi 6, 11 e 12.

Il comma 6, al fine di rendere permanente il *bonus fiscale* previsto per i lavoratori dipendenti e assimilati dall'articolo 1 del decreto-legge, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo denominato «Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti», con la seguente dotazione:

1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per il 2015;

4.680 milioni di euro per il 2016;

4.135 milioni di euro per il 2017;

1.990 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Al riguardo rammenta che l'intervento di carattere strutturale che dovrebbe rendere permanente il *bonus* previsto dall'articolo 1 dovrebbe essere attuato con la legge di stabilità per l'anno 2015.

Il comma 11 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio sulle maggiori entrate relative all'IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni di cui al titolo III del decreto-legge (recanti disposizioni in materia di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni).

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato specifica che le disposizioni concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni autorizzano la messa a disposizione delle amministrazioni interessate di ulteriori risorse sotto forma di anticipazioni di liquidità per circa 8,7 miliardi. Tuttavia si ipotizzano pagamenti di debiti per soli 5

miliardi, i quali genererebbero entrate da IVA per 650 milioni (applicando una aliquota media IVA del 15 per cento).

In tale prospettiva il comma 11 introduce una clausola di salvaguardia, stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito IVA pari a 650 milioni per il 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, deve stabilire l'aumento delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE (recante il regime generale delle accise sui seguenti prodotti: prodotti energetici ed elettricità; alcole e bevande alcoliche; tabacchi lavorati), in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

Il comma 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del comma 11.

Sebbene non attenga direttamente ai profili di competenza della Commissione, illustra in questa sede anche il contenuto dell'articolo 26, il quale interviene in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

In particolare, il comma 1, articolato nelle lettere *a)* e *b)*, modifica, con novelle di analogo tenore, l'articolo 66 del predetto Codice, in cui si disciplinano le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi a tutti i contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (cosiddetti appalti « sopra soglia »), e l'articolo 122, che disciplina la stessa materia relativamente ai contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (cosiddetti appalti « sotto soglia »), eliminando in entrambi l'obbligo di pubblicità sui quotidiani.

Per quanto riguarda gli avvisi e i bandi dei contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia comunitaria

viene confermato l'obbligo, già previsto, per le stazioni appaltanti, di dare pubblicità a tutti:

1) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;

2) sul « profilo di committente » della stazione appaltante;

3) entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (AVCP), con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda invece gli avvisi e dei bandi relativi ai contratti di lavori pubblici sotto soglia:

1) i bandi di importo pari o superiore a cinquecentomila euro devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro sei giorni feriali dal ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, sul « profilo di committente » della stazione appaltante, e, entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

2) i bandi di importo inferiore a cinquecentomila euro devono essere pubblicati nell'albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori e sul « profilo di committente » della stazione appaltante, anziché nell'albo della stazione appaltante come previsto nel testo previgente, prevenendosi inoltre che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune;

3) si consente alle stazioni appaltanti di prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle obbligatorie e di pubblicare avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione.

Entrambe le novelle introducono, inoltre, l'obbligo di pubblicazione, esclusivamente per via telematica, delle informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice dei contratti e nell'Allegato IX A del medesimo Codice, che riporta nel dettaglio le informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici, nonché l'obbligo, a carico dell'aggiudicatario, di rimborsare alla stazione appaltante, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto, delle spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'Allegato IX A.

Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto il comma 1-*bis*, il quale stabilisce l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 a partire dal 1° gennaio 2016.

Il comma 1-*ter*, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, fa salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Passando alle disposizioni del disegno di legge di conversione rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo il comma 11 dell'articolo 1, il quale riformula il comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del sistema fiscale e introduce nel medesimo articolo 16 un comma 1-*bis*, per quanto concerne gli effetti finanziari.

Al riguardo ricorda che il testo vigente dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 23 dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la disposizione dell'articolo 16 prevede che la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e che, qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto stesso è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

In tale quadro la novità recata dalla nuova formulazione del predetto comma 1 dell'articolo 16 consiste nello stabilire che, a seguito della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari della legge delega, la relazione tecnica relativa a ciascuno schema di decreto legislativo dovrà evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica del medesimo schema di decreto.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 16 della legge n. 23 stabilisce che i decreti legislativi attuativi i quali recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

In sostanza, la nuova formulazione dell'invarianza finanziaria della legge n. 23 del 2014 permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante mag-

giori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l'emanazione del parere, ma prevede che esso entrerà in vigore nell'ordinamento contestualmente (o successivamente) all'entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l'aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione dell'esigenza, per la V Commissione, di procedere, in sede consultiva, all'esame di emendamenti riferiti a provvedimenti in discussione nella seduta odierna dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta delle Commissioni riunite già convocata alle ore 13.30 di oggi.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente della VI Commissione Michele PELILLO. — Interviene il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore per la V Commissione*, nel sottolineare l'importanza economico-sociale del provvedimento in esame, stigmatizza il fatto che l'esame del decreto-legge presso la Camera debba svolgersi in tempi molto ristretti, al fine di assicurare la conversione in legge dello stesso.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, segnala preliminarmente che si soffermerà sugli articoli di competenza della Commissione Bilancio, ossia sugli articoli da 7 a 10, da 12 a 17, da 19 a 21, 22-*bis*, 23, da 27 a 37, da 41 a 41-*bis*, da 43 a 50-*bis*, e sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Rileva, quindi, quanto segue.

L'articolo 7, al comma 1, prevede l'applicazione, fino all'annualità 2013, della procedura che destina le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Il medesimo comma 1 prevede inoltre che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dalla suddetta attività – valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014 – concorrono alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la norma, di cui alla legge di stabilità 2014, istitutiva del «nuovo» Fondo per la riduzione della pressione fiscale. In particolare tale modifica elimina la distinzione tra il biennio 2014-2015 e le annualità successive a decorrere dal 2016, definendo quindi per ognuno di tali anni le maggiori entrate da destinare al predetto Fondo sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso sia rispetto alle entrate effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto all'evasione. È inoltre estesa al 2015 la riasset-

gnazione al citato Fondo delle entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione fiscale.

L'articolo 8 specifica gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, già previsti in generale dal decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo, tra l'altro, la predisposizione di un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti a decorrere dal 2015. La norma dispone una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi di euro per il 2014, di cui 700 milioni di euro da parte delle regioni e province autonome, 340 milioni di euro a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni di euro da parte dei comuni e 700 milioni di euro a valere sulle amministrazioni statali. Il comma 5 del citato articolo demanda la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le amministrazioni dello Stato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma in argomento stabilisce che tale decreto dovrà determinare riduzioni meno consistenti per gli enti che acquistano a prezzi i più prossimi a quelli di riferimento, ove esistenti, che registrano minori tempi di pagamento dei fornitori, che fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. Il comma 10-*bis* di tale articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede poi che, per il prossimo triennio, ai cantieri comunali per l'occupazione e ai cantieri verdi, previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, non si applichi il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di personale a tempo determinato, stante il carattere temporaneo dei cantieri stessi. La norma, infine, prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa pari a 400 milioni di euro per il 2014.

L'articolo 9, nel dettare disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi

nelle procedure di appalto, dispone, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A e una centrale di committenza per ciascuna regione, ove costituita ai sensi della normativa vigente. La norma razionalizza e semplifica i processi di acquisto attraverso una riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, allo scopo di ridurre il contenzioso e garantire maggiore trasparenza nelle procedure di appalto. In particolare, il comma 8-*bis* di tale articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, al fine di una migliore attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi da parte delle autorità di gestione, certificazione e *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei citati programmi di sviluppo.

L'articolo 10 disciplina i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. La norma definisce, inoltre, la procedura per la pubblicazione dei prezzi delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni CONSIP e le informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici istituito presso la medesima Autorità.

L'articolo 12 riguarda il conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato e consente al Ministro dell'economia e delle finanze di allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell'effettiva maturazione. Il comma 2 rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.

L'articolo 13, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo del

personale pubblico e delle società partecipate sia fissato in 240 mila euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Viene quindi specificato, nella formulazione approvata dal Senato, che sono fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014, determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al suddetto limite. Al comma 3 la norma reca la clausola di adeguamento delle regioni al nuovo limite retributivo, nel medesimo termine del 1° maggio 2014. Il comma 5 prevede che la Banca d'Italia adegui il proprio ordinamento ai principi posti da questo articolo del decreto-legge, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria.

L'articolo 14, a decorrere dal 2014, pone limiti di spesa, calcolati in percentuale rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce gli incarichi, per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti o stipulati dalle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di università, istituti di formazione, enti di ricerca, enti del Servizio sanitario nazionale. Al fine di rispettare tali limiti di spesa, la norma prevede che gli incarichi e i contratti in corso possano essere rinegoziati.

L'articolo 15 riduce il limite massimo di spesa consentita alle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio e per l'acquisto di buoni taxi, dal 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011 al 30 per cento.

Il comma 2-*bis* del medesimo articolo 15, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce una deroga per la Regione Lombardia, per gli anni 2014 e 2015, ai limiti di spesa imposti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 per le spese inerenti relazioni pubbliche, convegni e mostre in relazione all'evento Expo 2015. La Regione Lombardia è tenuta comunque a garantire gli obiettivi complessivi di riduzione della spesa imposti alle pubbliche amministrazioni dallo stesso articolo 6 del decreto legge n. 78

del 2010 e dunque dovrà adottare misure alternative di contenimento della spesa in altre settori per compensare il maggior onere consentito per le spese di comunicazione e promozione.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 16 dispongono un risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 240 milioni per il 2014, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle voci di spesa da ridurre. Il comma 4 autorizza i Ministeri, in via temporanea per realizzare ulteriori riduzioni di spesa, ad adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché di regolamenti di delegificazione. Il comma 5 dispone l'integrale definanziamento delle disponibilità di bilancio 2014 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Il comma 6 dispone una riduzione del 20 per cento, per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione spettante al personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, affida esclusivamente al sistema di pagamenti NoiPA, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, talune categorie di prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. Il comma 7 incrementa di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014 l'autorizzazione di spesa finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo 2015, nonché alla partecipazione all'evento medesimo. Il comma 8, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare – ISA S.p.A. a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 21,2 milioni di euro entro il 31 luglio 2014. Il comma 9 autorizza il Commissario *ad acta* per la gestione delle attività attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, già di competenza della soppressa Agensud, a versare all'entrata del bilancio dello Stato 5,5 milioni di euro, entro il 31 luglio 2014.

L'articolo 16-*bis*, introdotto dal Senato, al comma 1 attribuisce agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri compiti di promozione del sistema Paese, istituendo allo scopo un apposito fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2015 e di 13 milioni di euro a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede, al comma 2, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per le indennità di servizio all'estero. Il comma 3 incrementa il contingente di personale a contratto del quale possono avvalersi gli uffici del Ministero degli affari esteri, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante un'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa per le indennità di servizio all'estero e la soppressione di posti in organico degli uffici all'estero. Il comma 4 reca una clausola di salvaguardia relativa alle spese di cui al comma 3, prevedendo che, in caso di scostamenti rispetto agli oneri previsti, si provveda all'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa per le indennità di servizio all'estero.

L'articolo 17, modificato dal Senato, reca disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Il comma 1 dispone che la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte Costituzionale procedano a riduzioni di spesa per l'anno 2014 per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Il comma 2 riduce di complessivi 5,305 milioni di euro, per l'anno 2014, gli stanziamenti per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, dei TAR, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, specifica che le riduzioni di spesa di cui al comma 1 e 2 sono ripartite tra i diversi soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013. Il comma 3 disciplina il contenimento delle spese del CNEL.

L'articolo 19, ai commi 01 e 1, reca modifiche alla cosiddetta « legge Delrio », in materia di città metropolitane, province e comuni (legge n. 56 del 2014). Il comma

1 individua il contributo alla finanza pubblica a carico di province e città metropolitane conseguenti alle misure recate dalla « legge Delrio », pari a 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni di euro per il 2015 e 69 milioni a decorrere dal 2016 (nuovo comma 150-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014).

Con il comma 01, introdotto dal Senato, è in primo luogo soppressa la previsione, nell'ambito del procedimento di istituzione delle città metropolitane, di una conferenza statutaria incaricata di redigere, entro il 30 settembre 2014, una proposta di statuto della città metropolitana. In secondo luogo, si interviene sulla disciplina della gratuità degli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, specificando che gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, restano a carico della città metropolitana. Uguale disciplina è dettata per il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, che restano in carica, a titolo gratuito, nella fase transitoria di istituzione della città metropolitana. Anche in tal caso gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi restano a carico della provincia. Il medesimo comma 01 interviene infine sull'obbligo di rideterminare gli oneri connessi allo *status* degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza di spesa, obbligo che grava sui comuni per i quali la già citata « legge Delrio » ha introdotto un aumento del numero dei consiglieri e degli assessori; in particolare viene precisato che, ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, gli oneri relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 19, introdotto dal Senato, reca alcune modifiche alle disposizioni del Testo unico degli enti locali in materia di revisori dei

conti degli enti locali. Le modifiche sono volte ad adeguare le disposizioni del TUEL alle nuove modalità di scelta dei revisori stessi, introdotte dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011.

L'articolo 19-*bis*, introdotto dal Senato, nel disporre una serie di modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, realizza risparmi di spesa attraverso la riduzione del numero dei componenti e della frequenza di alcune tipologie di riunione del predetto organo, nonché attraverso la limitazione di alcune forme di rimborso a carico dei suoi componenti.

L'articolo 20 stabilisce che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. I risparmi derivanti da tali riduzioni dovranno essere distribuiti dalle società all'azionista pubblico entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015. Sono escluse dall'applicazione della norma le società per le quali risultino già avviate procedure per l'apertura del capitale ai privati, Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori che svolgono il ruolo di centrale di committenza, nonché la Rai S.p.A., che concorre alle finalità di risparmio ai sensi del successivo articolo 21.

L'articolo 20-*bis*, introdotto dal Senato, dispone l'esenzione per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome dall'obbligo di cedere a terzi le aziende termali ad esse trasferite a titolo gratuito.

L'articolo 21 reca disposizioni concernenti RAI S.p.A. In particolare, il comma 1 dispone la soppressione dell'articola-

zione regionale della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. Il comma 2 contempla una norma di carattere transitorio, prevedendo che fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.A., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. Il comma 3, ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., prevede la facoltà in capo alla stessa società di cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. Il comma 4 dispone, infine, una riduzione di 150 milioni di euro, per il 2014, delle somme, rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI.

L'articolo 22-*bis*, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa.

L'articolo 23 affida al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre entro il 31 luglio 2014 un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali. Il programma dovrà individuare misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate, misure di incremento dell'efficienza della gestione,

nonché la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi. Il programma sarà reso operativo e vincolante per gli enti locali con il disegno di legge di stabilità per il 2015 ai fini di un suo inserimento nell'ambito del meccanismo del patto di stabilità e crescita interno.

L'articolo 27 introduce nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea, attraverso un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni; esso inoltre amplia il perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti non estinti, ridefinendo, di conseguenza, i soggetti cui compete la nomina degli eventuali commissari *ad acta* ed introducendo sanzioni a carico sia delle amministrazioni medesime che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento dell'obbligo di certificazione nei tempi previsti.

L'articolo 28 riguarda le certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, in massima parte enti locali, con le risorse trasferite dalla regione a seguito dell'estinzione dei debiti della regione medesima. Il monitoraggio delle certificazioni dovrà essere effettuato dalla regione che ha estinto il debito, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. A tal fine, la norma in esame apporta modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, che ha disciplinato il pagamento dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 29 dispone l'attribuzione agli enti locali delle disponibilità della « Sezione enti locali » del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », non erogate sulla base delle istanze precedenti.

L'articolo 30, soppresso dal Senato, precisava che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di li-

quidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'articolo 31 dispone per il 2014 un incremento della dotazione della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », di 2.000 milioni di euro, al fine di favorire il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali. In particolare, tale incremento di risorse può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate.

L'articolo 32 dispone per il 2014 un incremento di 6 miliardi di euro della dotazione del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013. La ripartizione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo e la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle regioni e agli enti locali delle relative risorse è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale decreto sarà altresì determinata l'eventuale dotazione aggiuntiva per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate.

Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, si consente anche alle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) di poter accedere alle anticipazioni di liquidità. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro, a valere sull'incremento complessivo della dotazione del Fondo liquidità (6 miliardi) previsto dall'articolo in esame.

È infine autorizzata, per l'anno 2014, una spesa di euro 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

L'articolo 33 consente ai comuni disestati di accedere nell'anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. La norma si applica ai comuni che abbiano dichiarato il dissesto a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2013 (8 giugno 2013), di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013. L'anticipazione erogata all'ente locale viene messa a disposizione dell'organo di liquidazione entro 30 giorni; l'organo di liquidazione, a sua volta, provvederà al pagamento dei debiti ammessi entro i successivi 90 giorni. L'anticipazione è concessa nell'ambito di un tetto massimo di risorse pari a 300 milioni di euro.

Contestualmente l'articolo 33 sopprime l'analoga disciplina già presente nell'articolo 1, comma 17-*sexies*, del decreto-legge n. 35 del 2013.

L'articolo 34 introduce una norma transitoria nella disciplina che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. In base alla modifica, si ammette che le risorse già stanziare e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti che erano stati già effettuati nel periodo 1° gennaio 2013 – 8 aprile 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 35 del 2013). In tal modo si consente alla regione (o alla provincia autonoma) di ripristinare le risorse di cassa, che erano state impiegate per il pagamento dei debiti suddetti.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 35 recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato –

in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Il successivo comma 7 incrementa, nella misura di 770 milioni di euro, le risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i debiti sanitari.

L'articolo 36 stanziava per l'anno 2014 250 milioni di euro per il pagamento dei debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2012 (nonché, qualora residuino risorse su tale somma, anche maturati successivamente), del Ministero dell'interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali. Viene inoltre istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2014 per il pagamento dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, in quanto già contabilizzati per competenza economica negli esercizi precedenti.

L'articolo 37 introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. Tali crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e riguardare somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per tali debiti è prevista la concessione della garanzia dello Stato a partire dal momento dell'effettuazione di operazioni di cessione ovvero di ridefinizione con banche o intermediari finanziari. La Cassa Depositi e Prestiti e le istituzioni finanziarie dell'UE e internazionali possono acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti.

Per la concessione delle predette garanzie, sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per il 2014 all'apposito Fondo di garanzia istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene altresì istituito un Fondo di riserva, con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2014, per integrare le risorse dovute per le garanzie concesse dallo Stato.

Durante l'*iter* al Senato sono stati introdotti tre ulteriori commi (commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*) al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti certificati tramite la piattaforma elettronica, in analogia con quanto previsto dalle disposizioni contenute dall'articolo 38, che di conseguenza è stato soppresso.

L'articolo 41 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dall'esercizio 2014, di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002 (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni), nonché il cosiddetto indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

In caso di ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 41-*bis*, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2014 il termine, già più volte prorogato, dell'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni gravanti su tali risorse,

disponendo nel contempo la salvezza degli effetti determinati da una analoga norma, contenuta nel decreto-legge n. 150 del 2013, soppressa nel corso dell'*iter* di conversione del provvedimento.

L'articolo 43 riformula l'articolo 161 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), relativo alla certificazione di bilancio, al fine di accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione. La nuova formulazione dell'articolo 161, rispetto alla sua versione previgente, individua nei comuni, province, unioni di comuni e comunità montane gli enti locali che sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Nel corso dell'esame al Senato sono state inserite anche le città metropolitane tra gli enti locali tenuti alle certificazioni. L'innovazione principale introdotta dalla norma risiede nella previsione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, di un termine specifico per la trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni relative al rendiconto della gestione da parte degli enti locali (comuni, province, unioni di comuni e comunità montane), fissato al 31 maggio dell'esercizio successivo, termine invece prima stabilito con un annuale decreto del Ministro dell'interno e generalmente fissato ad ottobre/novembre.

L'articolo 44 persegue uno snellimento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, prescrive che i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni. Sono escluse dall'applicazione della norma le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

L'articolo 45 disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso. La ristrutturazione è limitata a due tipologie di operazioni di indebitamento:

mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente o

per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro; in questi casi la scadenza viene allungata fino a trent'anni da ammortizzare con rate costanti ad interessi pari a quelli dei BTP con durata finanziaria più vicina al nuovo mutuo;

titoli obbligazionari regionali con vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli pari o superiore a 250 milioni di euro; in questi casi la regione finanzia il riacquisto dei titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal MEF e con contestuale cancellazione dei derivati insistenti su di essi.

I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dalla ristrutturazione del debito (sia dei mutui contratti con il Ministero che dei titoli obbligazionari) sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014.

L'articolo 45-bis, introdotto presso il Senato, sostituisce, modificandone prevalentemente alcuni aspetti procedurali, i commi 332 e 333 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 14 del 2013), nei quali si consente alla Società EUR S.p.A. di presentare istanza al Ministero dell'economia e finanze per l'accesso ad una anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per il pagamento dei debiti dell'ente. L'articolo, inoltre, modifica una disposizione della legge di stabilità 2012 in ordine all'utilizzo da parte del Ministero dell'economia di eventuali maggiori entrate derivanti dalle proprie partecipate.

L'articolo 46 stabilisce le modalità e la misura del concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica, determinato per il complesso di quegli enti dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge, in 700 milioni di euro per il 2014 e in 1.050 milioni per gli anni dal 2015 al 2017. I commi da 1 a 5 determinano un miglioramento dei saldi di

finanza pubblica mediante il risparmio richiesto alle sole regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, pari a 200 milioni di euro per il 2014 e pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Il comma 6 determina il contributo alla finanza pubblica che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare, pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le regioni potranno decidere gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna regione mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ai sensi del successivo comma 7 le somme così stabilite andranno sottratte al limite di spesa fissato per il patto di stabilità interno.

L'articolo 47, ai commi da 1 a 7, dispone che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni per il 2014, a 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I commi da 8 a 13 recano analoghe disposizioni relativamente ai comuni, i quali dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

L'articolo 48 prevede, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno, l'esclusione per gli anni 2014 e 2015 dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, e l'assegnazione da parte del CIPE di risorse fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

L'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ai fini della

verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza. Il programma è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2014. In esito a tale rilevazione, si procederà alla eliminazione dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti corrispondenti a somme non più esigibili, e le somme corrispondenti alle partite così individuate confluiranno, secondo specifiche modalità, in appositi fondi, da istituire presso le Amministrazioni interessate, nonché presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del loro utilizzo successivo. Il meccanismo introdotto dall'articolo in esame è pertanto finalizzato, in sostanza, a consentire l'iscrizione di nuovi stanziamenti in bilancio a fronte di cancellazione di partite residue.

L'articolo 50 prevede, al comma 1, la riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, nella misura di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare, nel 2014 e nel 2015, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate, variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli iscritti in bilancio come consumi intermedi e investimenti fissi lordi, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

I commi 3 e 4 prevedono una ulteriore riduzione – nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 – dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria ricompresi fra le pubbliche amministrazioni, che potranno tuttavia effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti. Analoga riduzione dovrà essere eseguita anche da quegli enti e organismi anche costituiti in forma societaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato.

Il comma 5 incrementa dal 12 per cento al 15 per cento la quota della spesa per consumi intermedi relativa all'anno 2010 che gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza possono riversare annualmente al bilancio dello Stato, a decorrere dal 2014, in sostituzione degli obblighi di contenimento della spesa a cui essi sono soggetti.

Il comma 6 istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti al fine di rendere permanenti gli sgravi previsti dall'articolo 1.

I commi da 7 a 9 autorizzano l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40 miliardi di euro per l'anno 2014 al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al Titolo III, in materia di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, e, a tal fine, recano modifiche anche all'allegato 1 della legge n. 147 del 2013.

I commi 9-*bis* e 9-*ter* autorizzano variazioni compensative di bilancio in relazione alle risorse iscritte sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, nonché tra quest'ultimo e il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale relativi allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

I commi 10 e 10-*bis* provvedono alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento, ad eccezione di quelle che recano autonome coperture o per le quali è previsto il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico.

Il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'introduzione di una clausola di salvaguardia disponendo che, qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni per il 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014 dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo.

Il comma 12-*bis* riguarda le modalità di ripartizione tra le regioni del Fondo che compensa l'esclusione dal patto di stabilità delle regioni delle spese correlate ai cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. In riferimento all'anno 2014, il DPCM di ripartizione dovrà tener conto dello stato di attuazione degli interventi, dell'utilizzo del fondo da parte regionale e delle risorse residue in riferimento alla programmazione 2007-2013.

L'articolo 50-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una clausola di salvaguardia volta a prevedere che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

I commi da 2 ad 10 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono su alcuni dei termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, scaduti il 1° gennaio 2014. In particolare per due

deleghe – concernenti rispettivamente la riforma della struttura del bilancio dello Stato ed il riordino della disciplina della gestione del bilancio, con potenziamento del bilancio di cassa – viene previsto un nuovo termine al 31 dicembre 2015, mentre per la terza, relativa alla predisposizione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato, viene fissato un nuovo termine al 31 dicembre 2016.

Il comma 11 del medesimo articolo 1 reca una nuova formulazione dell'invarianza finanziaria della legge di delega fiscale, prevedendo forme di compensazione contabile tra i decreti legislativi attuativi attraverso la costituzione di un apposito fondo su cui affluiscono le maggiori entrate.

Michele PELILLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame alla seduta delle Commissioni riunite già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (*Esame e rinvio*) 69

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.

C. 2426 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, precisa che nella seduta odierna, ai sensi di quanto concordato nello scorso Ufficio di Presidenza congiunto, saranno svolte le due relazioni sul provvedimento in titolo; quindi, a partire dalla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11, alle ore 8,30, avranno luogo una serie di audizioni informali.

Preannuncia quindi che, nella seduta di giovedì 12, al termine dei lavori, si svolgerà un altro Ufficio di Presidenza congiunto,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire le modalità di lavoro della settimana dal 17 al 20 giugno.

Da infine la parola alla collega Coscia, che svolgerà la relazione per le parti di competenza della VII Commissione, e alla collega Petitti, che svolgerà la relazione sugli articoli di competenza della X Commissione.

Maria COSCIA (PD), *relatore per la VII Commissione*, preliminarmente segnala come il presente provvedimento rappresenti un approccio complessivo al mondo della cultura, teso alla sua tutela e valorizzazione, in modo tale che questo patrimonio sia da traino per lo sviluppo e la crescita del Paese. Ricorda quindi che il decreto-legge n. 83 del 2014, approvato dal Consiglio dei ministri n. 17 del 22 maggio 2014, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 maggio e, dunque, è in vigore dal 1° giugno scorso.

Precisa che esso è composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (articoli 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (articoli 9-11), all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (articoli 12-16), alle norme finanziarie e all'entrata in vigore (articoli 17-18).

Illustra quindi il contenuto degli articoli del provvedimento riguardanti la cultura.

Ricorda anzitutto che, fra le ragioni di straordinaria necessità e urgenza indicate nella premessa del decreto-legge, è stata inserita quella di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. Precisa che a tal fine, l'articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato per il triennio 2014-2016, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto ART-BONUS). In tal modo, si intende semplificare il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche, così superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde. Sottolinea che, in particolare, le erogazioni devono perseguire i seguenti scopi: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica – vale a dire, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali – realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Aggiunge che i contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016; i titolari di reddito di impresa potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione. Rileva poi che sono previste specifiche misure per garantire la pubblicità e la trasparenza e la creazione all'interno

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di strutture per favorire la raccolta di fondi.

Passando all'esame dell'articolo 2, rileva che lo stesso prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei e che, a tal fine, dispone varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti. Aggiunge che, in particolare, consente al direttore generale di progetto, nominato ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente, di aggiudicare l'appalto in deroga alla disciplina sulla verifica dei requisiti, di revocare il responsabile unico del procedimento e di attribuire le relative funzioni ai componenti della segreteria tecnica di progettazione. Inoltre, prevede l'elevazione della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali da 1 a 3,5 milioni di euro, l'applicazione di procedure d'urgenza per l'esecuzione dei contratti e l'elevazione al 30 per cento della soglia delle varianti in corso d'opera per i lavori previsti. Precisa che ulteriori misure riguardano il responsabile del procedimento, che può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori e che, con un'attestazione, può sostituire la verifica dei progetti. Resta fermo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di contratti di sponsorizzazione. Aggiunge che il medesimo articolo prevede che il comando presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto non è assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza. Al contempo, prevede la costituzione, presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali « e di supporto » al Grande Progetto Pompei.

Al riguardo, segnala che bisognerà chiarire il raccordo fra la segreteria tec-

nica di progettazione di cui ora si propone la costituzione e la struttura di supporto al direttore generale di progetto, composta, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013, da personale appartenente, fra l'altro, al profilo professionale tecnico, nonché da esperti in materia architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Precisa che ulteriori disposizioni recate dall'articolo 2 riguardano i compiti e i poteri del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito del processo di rilancio del sito Unesco « Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata ». In particolare, si esplicita che la proposta del Piano strategico per lo sviluppo delle aree a cui si riferisce il piano di gestione del sito Unesco è redatta dal direttore generale di progetto e che il Comitato di gestione la approva ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, che reca la disciplina della conferenza di servizi. Con riferimento all'articolo 3, rileva che questo prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Specifica che in base a quanto comunicato di recente dal Governo in risposta ad una interrogazione, « nel Palazzo Reale, oltre alla Soprintendenza, sono presenti anche altri Enti pubblici (il Ministero della difesa con la Scuola allievi specialisti aeronautica militare, la Presidenza del Consiglio con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Ente provinciale del turismo, i Corpi speciali dei ROSS e dei NAS, il rettorato della seconda Università degli Studi di Napoli) ». Aggiunge che per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale. In riferimento all'articolo 5 precisa che questo reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Aggiunge che questo articolo prevede che le fondazioni che hanno

presentato il piano di risanamento possano negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, « nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva ». Al riguardo, segnala che occorrerà chiarire il significato di tale espressione, considerato che il nuovo contratto è intervenuto il 25 marzo 2014. Precisa che questo articolo, inoltre, reca una nuova disciplina per la gestione degli esuberanti: in particolare, estende al personale delle fondazioni la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà all'esito delle riduzioni di organico. Per il personale che risulti poi ancora eccedente, prevede l'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES. Infine ricorda che questo articolo precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego per quanto concerne le verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico derivanti dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni si intende il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Aggiunge che un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda gli statuti e la *governance* delle fondazioni. In particolare, si proroga (dal 30 giugno 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti e si specifica che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi. Precisa che per il collegio dei revisori si stabilisce che « continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 » del decreto-legislativo n. 367 del 1996. Al riguardo, aggiunge che la relazione illustrativa specifica che l'intervento è necessario in quanto allo stato attuale sussiste un dubbio circa la procedura da adottare per conseguire la ricostituzione dell'organo di controllo, ben delineata, invece, dall'articolo 14 del decreto-legislativo n. 367 del 1996. Precisa che poiché, peraltro, nell'articolo 14 citato

sono presenti ulteriori contenuti, se l'obiettivo è quello indicato dalla relazione illustrativa, occorre una apposita specifica. Sempre con riferimento alla *governance*, si dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi. Rileva, inoltre, che si adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni, nonché — se previsto — di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, quantificato, a decorrere dal 1° maggio 2014, in 240.000 euro. Evidenzia, quindi, che con ulteriori disposizioni, si modifica nuovamente la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente superando le recenti innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 326 e 327, della legge n. 147 del 2013) e ripristinando, con alcune variazioni, le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, che viene abrogato. Ricorda che, in particolare, si prevede che, entro il 31 luglio 2014, sono determinati, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, i criteri per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Ancora una volta si fa riferimento alla presenza di evidenti peculiarità concernenti la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati. Ricorda che la concreta individuazione delle fondazioni in questione è affidata ad un decreto ministeriale, da adottare entro il 31 ottobre 2014 ed aggiornare ogni tre anni. Inoltre, le fondazioni in questione percepiscono una quota del FUS determinata percentualmente con valenza triennale (a decorrere dal 2015) e contrat-

tano un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che — a livello generale — sono regolate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.

Evidenzia, inoltre, che si prevede che le fondazioni in questione adeguano i propri statuti in deroga alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati, il consiglio di indirizzo e il sovrintendente. Al riguardo, rileva che potrebbe essere utile chiarire se si possa derogare alla presenza di un organo di indirizzo, ovvero se la deroga possa riguardare solo la composizione dello stesso, e se si possa derogare alla presenza del sovrintendente, ovvero se la deroga possa riguardare solo la modalità di nomina. Evidenzia, infine, che si incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2013. Rileva, inoltre, che, con ulteriore previsione inserita nell'articolo 5, si modifica il nome della « Fondazione Teatro dell'Opera di Roma » in Fondazione « Teatro dell'Opera di Roma Capitale ». Osserva che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, ad attrarre investimenti esteri in Italia. In particolare, rileva che aumenta (da 5) a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Ricorda che il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta. Evidenzia, altresì, che aumenta (da 110) a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico. Al riguardo, segnala che la decorrenza

dell'aumento deve essere inserita nell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013 che, altrimenti, la riferirebbe a partire dal 2014. Rileva, infine, che differisce (dal 9 gennaio 2014) al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, anche con riferimento ai limiti da assegnare alle due tipologie di produzioni: con riferimento alla prima, introduce, inoltre, il riferimento ad un « particolare riguardo » ai benefici previsti per l'attrazione degli investimenti esteri. Ricorda che l'articolo 7, innanzitutto, dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato « Grandi Progetti Beni culturali », e che il Piano, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Osserva che, per attuare gli interventi del Piano, è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 per il 2015, 50 per il 2016. Rileva che dal 1° gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002. Sottolinea, inoltre, che quest'ultimo viene novellato, prevedendo che la quota delle « risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture », iscritte nello stato di previsione del MIT, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, dal 2014, in misura pari al 3 per cento. Segnala che, in sintesi, rispetto alla normativa previgente, diventa valida a regime la previsione di riservare una quota delle risorse suddette per investimenti in favore di beni culturali e la sua percentuale è univocamente fissata (e non più da individuare in misura « fino al 3 per cento »). Ricorda, altresì,

che è eliminato il tetto massimo di 100 milioni di euro annui. Al riguardo, segnala che la disposizione in esame – come la norma previgente – fa generico riferimento alle « risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture », non specificando quali tipologie di risorse potranno effettivamente rendersi disponibili. Aggiunge che l'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi. Rileva, quindi, che, in sostanza, rispetto alla procedura stabilita dalla normativa previgente, non è più previsto il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva, inoltre, che l'articolo 7 dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali. Evidenzia che nulla è specificato circa la procedura di individuazione degli interventi, né è specificato se la loro selezione competerà al CIPE. Ricorda che un secondo gruppo di disposizioni inserite nell'articolo 7 prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Osserva che la disposizione fa seguito – limitatamente al 2015 – all'impegno assunto dal Governo durante la seduta dell'Assemblea della Camera del 7 agosto 2013, con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/1458/11, volto a prevedere l'adozione di ulteriori iniziative normative per strutturare e finanziare il Fondo su una dimensione triennale. Aggiunge che, con riferimento all'attivazione del Fondo, la relazione illustrativa evidenzia che, nonostante i reiterati sforzi congiunti delle amministrazioni competenti, si è rivelato impossibile attuare la previsione, « stante la inadeguatezza palese dello stanziamento disposto dal legislatore, che avrebbe reso inevitabile, alternativamente, o ridurre drastica-

mente il numero dei giovani coinvolti, o ridurre in modo socialmente inaccettabile la minima remunerazione per essi prevista». Segnala che, comunque, nel bilancio 2014 i fondi sono stati appostati, unitamente a quelli relativi al programma 500 giovani per la cultura, sul capitolo 1325 dello stato di previsione del MIBACT. Ricorda che l'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a 29 anni, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile. Precisa che si tratta di una iniziativa finanziata per il (solo) 2015 nel limite di 1,5 milioni di euro. A tal fine, sottolinea che Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali predispongono elenchi nominativi, e che i titoli di studio effettivamente utili ai fini dell'inserimento negli elenchi, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli stessi, di individuazione dei giovani da impiegare, nonché di riparto dello stanziamento, saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza unificata. Rileva, quindi, che i rapporti di lavoro in questione non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico nei luoghi della cultura. Sottolinea inoltre che la stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani può essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale. Aggiunge quindi che l'articolo 12 contiene, anzitutto, disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica. In particolare, stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di

quest'ultimo sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Inoltre, interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Precisa quindi che il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In proposito, ricorda che, in base a quanto già disposto dal testo previgente del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, « in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione ». Aggiunge che, inoltre, l'articolo 12 prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 – con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi – e ad operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni relative all'inapplicabilità della SCIA nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente. Aggiunge che un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'articolo 12 intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi. In particolare, inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali quella in cui la richiesta sia avanzata da soggetti privati per finalità di valorizzazione. Precisa che, al contempo, dispone che tale richiesta, come anche quella, già prevista, proveniente da soggetti pubblici

per la medesima finalità, non deve avere scopo di lucro, neanche indiretto. Il medesimo articolo prevede che sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione) alcune operazioni purché, anche in tal caso, attuate senza scopo di lucro. Specifica che si tratta della riproduzione di beni culturali attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a fonti luminose, né l'uso di supporti, e della divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, in modo che le stesse non possano essere ulteriormente riprodotte dall'utente, se non a bassa risoluzione digitale. Infine, riduce (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine. Con riferimento all'articolo 14, ricorda che questo riguarda l'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso dispone, anzitutto, che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del MIBACT, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro. A tal fine, elimina il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici, fissato in 17. Al riguardo, segnala che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 4 del 28 febbraio 2014, è prevista l'articolazione in 9 uffici dirigenziali generali centrali e 12 uffici dirigenziali generali regionali, coordinati da un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. In particolare, l'articolo 7 dispone che le Direzioni regionali di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, siano uffici dirigenziali di livello non generale. In relazione all'articolo 14 in esame rileva che questo dispone che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato

nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, per un periodo non superiore a 5 anni, ferma restando la dotazione organica complessiva. Infine rileva che questo articolo modifica la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, estendendo la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite « trasformazione » di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, oltre che di « uffici » competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. Inoltre, a tal fine prevede il coinvolgimento di altri due dicasteri (economia e finanze, semplificazione e pubblica amministrazione), oltre al MIBACT, e non fa più riferimento all'autonomia contabile. Rileva poi, con riguardo a quest'ultimo aspetto, che sembrerebbe opportuno acquisire un chiarimento e che sembrerebbe opportuno chiarire se, effettivamente, in tutti i casi di attribuzione dell'autonomia, si intenda cambiare la denominazione dell'istituto in « soprintendenza ». Aggiunge che il medesimo articolo dispone che, in tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Rileva poi che lo stesso prevede che i poli museali e gli istituti e luoghi della cultura trasformati in soprintendenze dotate di autonomia, di regola, svolgano in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico concernenti i servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali, nonché i servizi concernenti l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali. Con riferimento poi all'articolo 15, ricorda che questo ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il MIBACT – fino al 31 agosto 2015 – e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di

procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche. In riferimento, infine, all'articolo 17, rileva che lo stesso reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento – pari, per il primo triennio, a 1,1 milioni di euro per il 2014, 47,8 milioni di euro per il 2015, 81,9 milioni di euro per il 2016 – e indica la relativa copertura finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Emma PETITTI (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva che la sua relazione si concentrerà sui profili di competenza della X Commissione e, in particolare, sulle disposizioni recate dagli articoli 4, 9, 10 11, 13 e 16 del provvedimento in titolo.

L'articolo 4 integra l'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l'esercizio – nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico – di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

In particolare, le disposizioni introdotte dall'articolo 4 in commento aggiungono un periodo al descritto comma 1-*bis* (rinominandolo correttamente 1-*ter* e correggendo quindi anche un errore formale contenuto nel testo).

A tal fine, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni sono autorizzati, nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, a derogare:

alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;

ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010 attuativo della c.d. Direttiva « Servizi ».

Ricorda in proposito che la citata direttiva n. 2006/123/CE pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche consente, comunque, di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale come previsto, in termini generali, dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

In particolare, l'articolo 16 specifica che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario tra cui la salvaguardia del patrimonio culturale. Peraltro, l'articolo 70, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2010 consente, a sua volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Sulla base di tali disposizioni è stata adottata l'intesa in sede Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, n. 83/CU, volta a garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'applicazione dei criteri indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie per rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Dal punto di vista delle competenze si può dunque osservare che la previsione statale di una deroga alla disciplina regionale delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, nonché ai criteri per la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti in sede di Conferenza unificata,

incide su materie diverse, coinvolgendo profili di tutela di differenti interessi.

Da un lato viene in rilievo la tutela degli spazi urbani di interesse artistico e storico, fatta propria dal codice dei beni culturali e del paesaggio (v. decreto legislativo n. 42 del 2004), e dunque riconducibile alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione).

Dall'altro invece, rileva la materia del commercio, che la Costituzione attribuisce alla competenza residuale delle regioni. Tra gli interessi tutelati dalla norma cui si intende derogare rileva peraltro anche la tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale. L'articolo in commento disciplina altresì la corresponsione dell'indennizzo al titolare da parte dell'amministrazione procedente in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa ugualmente remunerativa. L'ammontare dell'indennizzo deve essere fissato nella misura massima di un dodicesimo del canone annuo dovuto. Specifica infine che dall'attuazione delle disposizioni introdotte con l'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo. Più in dettaglio, per quanto riguarda i soggetti destinatari dell'agevolazione, il comma 1 specifica che essi sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati, che forniscano servizi extra ricettivi o ancillari. Il credito è riconosciuto nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (elencati al comma 2), fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017 e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 15 milioni di euro (per ciascuno dei pe-

riodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), come fissato dal successivo comma 5. Detto credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ai sensi del comma 2, il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla digitalizzazione a:

- 1) impianti wi-fi;
- 2) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- 3) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- 4) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- 5) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- 6) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- 7) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini previsti dalle norme in commento.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni operino nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza («*de minimis*») stabilite dalla Commissione UE regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione. Il credito in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva, inoltre,

ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Il comma 4 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il compito di definire i seguenti aspetti:

- 1) tipologie di spese eleggibili;
- 2) procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di legge;
- 3) soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
- 4) procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo le norme contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Il comma 5 rinvia all'articolo 17 del provvedimento in esame per la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta in esame, fissando al contempo il limite massimo di spesa relativo ai predetti crediti: esso ammonta a 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

L'articolo 10, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, con-

cede alle strutture ricettive, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, ai sensi del comma 1 possono accedere all'agevolazione le strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Il credito d'imposta è riconosciuto, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi (comma 2), per un massimale di spesa pari a 200.000 euro per:

interventi di ristrutturazione edilizia; si ricorda che per «interventi di ristrutturazione edilizia», di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si intendono, tra l'altro, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono comprendere il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Si ricorda che il citato decreto legislativo n. 380 del 2001 prevede, tra l'altro che la progettazione della ristrutturazione deve comunque prevedere accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini (comma 2).

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni operino nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza («*de minimis*») stabilite dalla Commissione UE re-

golamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione.

Il credito in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 (data di entrata in vigore del presente decreto) è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

Il comma 4 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il compito di stabilire le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

1) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;

2) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito della ristrutturazione edilizia e dell'abbattimento delle barriere architettoniche menzionati al già commentato comma 2;

3) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti di spesa previsti dalla legge;

4) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

5) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Il comma 5 rinvia all'articolo 17, che reca la copertura finanziaria complessiva del provvedimento, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in esame, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, in assenza di oneri per la finanza pubblica. A tal fine si prevede:

1) l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica;

2) la convocazione da parte del MiBACT di apposite conferenze di servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza;

3) la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni composte in prevalenza da giovani per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;

4) il rinvio al 31 ottobre 2014 dell'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali per le guide turistiche occorre una speciale abilitazione.

Il Piano, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, dovrà essere varato entro 180 giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il MiBACT, sentita la Conferenza Stato-Regioni. La finalità è il miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia. La promozione della

realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e l'accelerazione del rilascio dei relativi atti autorizzativi da parte delle amministrazioni competenti sono le finalità del comma 2 dell'articolo in esame. Al riguardo, l'articolo in commento prevede che il MiBACT, in qualità di amministrazione procedente, convochi apposite conferenze di servizi per accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi atti necessari per la realizzazione dei circuiti.

La norma, dunque, coerentemente con lo spostamento delle competenze relative al turismo in capo al MiBACT, qualifica il Ministero stesso come « amministrazione procedente », senza peraltro intervenire sul Codice del turismo e sulla procedura di individuazione dei circuiti di eccellenza in esso contenuta.

Il comma 3 prevede la possibilità della concessione in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, di immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, come case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, con la finalità di realizzare circuiti nazionali di eccellenza nonché promuovere percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici. La disposizione in esame si limita a stabilire che la manutenzione straordinaria è a carico del concessionario e la durata della concessione non può superare i sette anni, salvo rinnovo. Tale disciplina costituisce una deroga alla disciplina generale concernente i criteri e le modalità di concessione in uso dei beni immobili appartenenti allo Stato (contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 13-9-2005 n. 296) con particolare riguardo alla tipologia degli immobili, all'individuazione dei destinatari e alla durata della concessione. Al riguardo, osserva che nella disciplina introdotta non vi è invece alcuna indicazione in merito alla procedura per la selezione dei concessionari (esperimento di procedure ad evidenza pubblica) né in merito alla necessità della pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio

del titolo, né in merito alle condizioni per il rinnovo. Il comma 3 non prevede, inoltre, alcun coinvolgimento delle regioni nell'individuazione dei percorsi turistici da promuovere.

Il comma 4 interviene sulla contestata norma della legge europea 2013 (articolo 3 della legge n. 97 del 2013) riguardante la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro. In particolare, il comma 4 proroga al 31 ottobre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali cui la legge europea 2013 demanda il compito di individuare i siti nei quali, in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo svolgimento dell'attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una specifica abilitazione, valorizzando in tal modo le professionalità acquisite. La modifica introdotta non si limita alla proroga del termine per l'emanazione del decreto, ma incide altresì sul contenuto dello stesso, prevedendo che in esso siano stabiliti anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione e la relativa disciplina del procedimento di rilascio, d'intesa con la Conferenza Unificata. Alla luce di tale integrazione, il decreto relativo ai siti di particolare interesse nei quali occorre una specifica abilitazione per esercitare la professione di guida turistica dovrà individuare i siti, sentita la Conferenza unificata nonché stabilire i requisiti e disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, previa intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 5 prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.

L'articolo 13 interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'intervento normativo previsto ripristina il principio e gli effetti di semplificazione previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della cosiddetta direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) a seguito dell'annullamento della norma da parte della Corte Costituzionale. Per quanto riguarda le agenzie di viaggi è specificamente richiamato il rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia. Va rilevato che, nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, così come ad agenzie turistiche, il legislatore statale interviene nella materia del turismo, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle regioni. Al riguardo, l'articolo in esame (comma 1) richiama espressamente l'articolo 29-ter della legge n. 400 del 1988, secondo il quale la disciplina della dichiarazione di inizio attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19, comma 2 della legge n. 241 del 1990 è quindi prevista per l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive nonché per l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia.

Il comma 2 prevede l'adeguamento degli ordinamenti regionali ai principi di semplificazione introdotti con l'articolo in esame.

Il comma 3 specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia Spa. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.

La trasformazione dell'ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015 (comma 1). Con riguardo alle funzioni del nuovo ENIT, viene ribadita la missione di promozione nazionale del turismo, specificandosi che gli interventi sono finalizzati all'individuazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi, turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici tipici in Italia e all'estero. Si fa inoltre riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.

L'ENIT conserva l'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e può stipulare convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici (commi 2-3). Un punto significativo riguarda l'attività all'estero dell'ente, che sarà regolata da apposite intese stipulate con il Ministero degli esteri.

Gli organi del nuovo ente restano tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Cambia però significativamente la procedura di nomina e la composizione degli organi medesimi. Il presidente dell'ENIT è nominato con DPCM su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5). Rispetto alla disciplina attuale non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è più snello di quello attuale (3 membri contro gli attuali 5) ed è composto dal presidente e da due membri nominati dal MIBACT di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in

materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le PA. Anche in questo caso non è prevista, per la nomina, la previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Il processo di trasformazione dell'Enit passa attraverso il commissariamento dell'Ente stesso, che fino all'insediamento nei nuovi organi prosegue nel regime giuridico vigente.

Le funzioni del consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi sono infatti svolte da un Commissario straordinario, nominato, entro il 30 giugno 2014, con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 4). Tra i compiti più rilevanti affidati al Commissario vi è quello di adottare il nuovo Statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale (comma 8). Infine pone in liquidazione Promuovi Italia Spa (comma 10). In sede di prima applicazione lo statuto è adottato dal Commissario e quindi approvato con DPCM su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5). Non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni. Lo statuto specifica i compiti dell'ENIT al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero; prevede l'istituzione di un consiglio federale con funzioni progettuali e consultive; disciplina compiti, funzioni e durata del consiglio federale, del consiglio di amministrazione, nonché dell'Osservatorio nazionale sul turismo.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell'ENIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che può essere adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario. Nella convenzione sono definiti:

gli obiettivi della convenzione medesima al fine di promuovere il turismo,

commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero;

i risultati attesi in un arco temporale predeterminato;

le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT;

le strategie per il miglioramento dei servizi;

le modalità di verifica dei risultati;

le modalità per conoscere il sistema gestionale interno dell'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse (comma 7).

Nel periodo di transizione si applica il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Il commissario straordinario adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e sentite le organizzazioni sindacali, un piano di riorganizzazione dove verranno individuate la dotazione organica dell'ente (come trasformato dall'articolo in esame) e le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia Spa da assegnare al nuovo ENIT. Nella individuazione il Commissario dovrà tener conto di requisiti oggettivi e dei nuovi compiti dell'ENIT nonché dell'esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività di promozione e commercializzazione. Infine, il piano provvede alla riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT. Il personale a tempo indeterminato assegnato al nuovo ENIT ha tre opzioni: decidere di rimanere, transitare al MIBACT o, infine, transitare ad altra amministrazione.

Il personale a tempo indeterminato non assegnato al nuovo ENIT dal piano di riorganizzazione e quello interessato alla mobilità sono inseriti in un elenco che è trasmesso alla Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, che provvede alla collazione in altre amministrazioni, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni de-

stinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. L'assegnazione del personale ad altre amministrazioni è effettuato con un decreto ministeriale e i lavoratori sono inquadrati sulla base di apposite tabelle di corrispondenza. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione (commi 8-9).

L'articolo in esame provvede all'abrogazione della disciplina vigente sull'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Altro punto significativo è la messa in liquidazione della Società Promuovi Italia Spa da parte del Commissario entro ses-

santa giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia Spa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l'IVA (comma 11). Osserva infine che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico (comma 12).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO D'INDAGINE SULLA *GREEN ECONOMY*:

Indagine conoscitiva sulla *green economy*.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento e conclusione*) 84

ERRATA CORRIGE 85

COMITATO D'INDAGINE SULLA *GREEN ECONOMY*

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla *green economy*.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento e conclusione*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI chiede che la sua relazione possa essere distribuita alle Commissioni prima di passare agli interventi dei deputati.

Ermete REALACCI, *presidente*, accede alla richiesta del Ministro.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Ermete REALACCI, *presidente*, Davide CRIPPA (M5S), Chiara BRAGA (PD), Gianluca BENAMATI (PD) e Guglielmo EPIFANI (PD).

Il Ministro Gian Luca GALLETTI risponde ai quesiti posti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 203 del 21 marzo 2014, a pagina 4, prima colonna, terza riga, la parola: « Audizioni » è soppressa;

a pagina 4, prima colonna, dopo la sesta riga, aggiungere il seguente periodo: « Indagine conoscitiva sulla *green economy* »;

a pagina 4, seconda colonna, terza riga, le parole: « 143, comma 2 » sono sostituite dalla seguente: « 144 »;

a pagina 5, prima colonna, ottava riga, le parole: « 143, comma 2 » sono sostituite dalla seguente: « 144 »;

a pagina 5, prima colonna, trentunesima riga, la parola: « Kitegen » è sostituita dalla seguente: « KiteGen »;

a pagina 5, seconda colonna, quattordicesima riga, la parola: « F.IN.CO » è sostituita dalla seguente: « Finco »;

a pagina 5, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: « 143, comma 2 » sono sostituite dalla seguente: « 144 »;

a pagina 5, seconda colonna, trentaduesima riga, la parola: « COBASE » è sostituita dalla seguente: « Cobase »;

a pagina 5, seconda colonna, trentaquattresima riga, le parole: « 143, comma 2 » sono sostituite dalla seguente: « 144 »;

a pagina 6, prima colonna, prima riga, la parola: « COBASE » è sostituita dalla seguente: « Cobase »;

a pagina 6, prima colonna, nona riga, le parole: « 143, comma 2 » sono sostituite dalla seguente: « 144 »;

a pagina 6, seconda colonna, seconda riga, le parole: « 143, comma 2 » sono sostituite dalla seguente: « 144 »;

a pagina 6, seconda colonna, settima riga, la parola: « spa » è sostituita dalla seguente: « Spa »;

a pagina 6, seconda colonna, tredicesima riga, la parola: « spa » è sostituita dalla seguente: « Spa ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 240 del 27 maggio 2014, a pagina 10, prima colonna, terza riga, la parola: « Audizioni » è soppressa;

a pagina 10, prima colonna, dopo la sesta riga, aggiungere il seguente periodo: « Indagine conoscitiva sulla *green economy* »;

a pagina 10, prima colonna, nona riga, le parole: « 143, comma 2 » sono sostituite dalla seguente: « 144 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 246 del 4 giugno 2014, a pagina 118, prima colonna, nona riga, dopo la parola: « svolgimento », aggiungere le seguenti: « , ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	87
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . Emendamenti C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	87
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. Emendamenti C. 2079-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	87
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012. C. 1923 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2270, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	98
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2276, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	92
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	99

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. Nuovo testo C. 2365 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	100
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . Emendamenti C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo e C. 2376 Bianconi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
---	----

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	95
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. COM(2014) 224 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Emendamenti C. 1836-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 e gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 7.200 e 8.200 della Commissione, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

Emendamenti C. 1864-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.

Emendamenti C. 2079-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fasci-

colo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

C. 1923 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, l'Accordo del novembre 2008 tra Italia e Brasile all'esame della Commissione affari esteri, concernente (articolo 1) la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente, su base di reciprocità.

Le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi (non separati), e in secondo ordine i figli non coniugati minori di 21 anni (o minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno), ovvero affetti da disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale.

In base agli articoli 2 e 3, sia in Italia che in Brasile presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al Cerimoniale

diplomatico del Paese ospitante la richiesta, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente articolo 1, di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma.

Per quanto concerne la procedura da seguire in Italia, e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, a seguito dell'autorizzazione il soggetto interessato potrà iscriversi nelle liste di collocamento di uno dei Centri territoriali per l'impiego, riferendosi alle quali, e citando espressamente l'Accordo in esame, il datore di lavoro potrà procedere all'assunzione diretta del soggetto in questione.

Le richieste riguardanti autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività. Previo accertamento della posizione del soggetto interessato, conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere (articolo 6) il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo – in caso di improvvisa cessazione della missione verrà tuttavia concesso un periodo di grazia non superiore a tre mesi. L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le norme fiscali o di sicurezza sociale, o che destino perplessità con riferimento a profili di sicurezza nazionale.

Le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro (articolo 4), incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che l'Accordo in esame non costituisce in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi e le loro relazioni. Si conviene (articolo 5) che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad Accordi internazionali vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo: per quanto riguarda le eventuali

immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia – in mancanza della quale l'autorizzazione al lavoro potrà essere revocata – e la richiesta verrà seriamente e rapidamente presa in considerazione dal paese accreditante.

La durata dell'Accordo, in base all'articolo 7, è illimitata, salvo recesso comunicato per iscritto e per via diplomatica alla controparte, con effetto tre mesi dopo la data di detta notifica. Con il successivo Scambio di lettere del 2012 le Parti hanno concordato sull'interpretazione autentica di determinate disposizioni dell'accordo: in particolare, è stato precisato che l'età minima dei figli del personale diplomatico, consolare o tecnico-amministrativo di cui all'articolo 1 dell'accordo non sarà inferiore a 18 anni.

Inoltre, l'Ambasciata competente informerà il Cerimoniale diplomatico del paese ospitante sull'eventuale cessazione di un'attività lavorativa autorizzata ai sensi del presente accordo. Per cambiare il tipo di attività lavorativa, o riprenderne una abbandonata, l'ambasciata competente dovrà presentare una nuova richiesta.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Poiché l'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.

L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge chiarisce come l'esercizio di attività lavorative nel paese ricevente comporti una limitazione ai privilegi e alle immunità che spettano ai familiari del personale diplomatico straniero, riconducendo nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività delle persone autorizzate a svolgere attività in base all'accordo in esame. Per il resto, l'ATN non rileva profili di incompatibilità con nessun livello del diritto interno, e nemmeno con le attribuzioni delle Regioni.

Non comportando il disegno di legge in esame oneri finanziari, né tantomeno la necessità di istituire nuove strutture burocratiche, non è stata redatta l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), come risulta da apposita dichiarazione del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari esteri, allegata al disegno di legge.

Quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2270, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge relativo all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-turco sulla previdenza sociale all'esame della Commissione affari esteri è stato approvato dal Senato senza modificazioni: l'Accordo, si osserva nella relazione introduttiva, è destinato a sostituire nei rapporti tra i due Paesi una Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa cui entrambi hanno aderito, ovvero la Convenzione europea di sicurezza sociale.

Tuttavia, l'Accordo bilaterale in discussione intenderebbe rafforzare gli aspetti amministrativi, al fine di migliorare la

tutela dei lavoratori dei due Paesi, in particolare con una semplificazione procedurale in ordine all'esonero contributivo dei lavoratori che seguono le imprese impegnate in lavori o con filiali distaccate sul territorio dell'altra Parte contraente. Si osserva inoltre che, stante il fatto che il sistema vigente in Turchia non prevede prestazioni familiari, l'Accordo in discussione non contempla tali profili.

Per quanto concerne la struttura dell'Accordo, esso conta di 40 articoli raggruppati in 5 Parti: la Parte I riguarda disposizioni generali, e comprende cinque articoli, il primo dei quali è dedicato a una serie di definizioni necessarie alla corretta interpretazione del testo dell'Accordo.

L'articolo 2 concerne il campo di applicazione dell'Accordo, elencando sia per l'Italia che per la Turchia i settori delle assicurazioni sociali interessati dall'Accordo medesimo. Viene altresì specificato che l'Accordo si applicherà anche a qualsiasi modifica, aggiornamento o sostituzione dei settori di legislazione in precedenza elencati, mentre per quanto concerne i nuovi regimi di sicurezza sociale o previdenziale si dovrà eventualmente dare corso alla stipula di un nuovo Accordo tra le Parti contraenti.

È infine esclusa l'applicazione dell'Accordo alla legislazione delle due Parti contraenti nel campo delle prestazioni assistenziali e di altre prestazioni non contributive finanziate tramite fiscalità generale o inerenti alle integrazioni al trattamento minimo.

Per quanto concerne le persone destinatarie degli effetti dell'Accordo in esame, esse sono individuate nelle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché nei loro familiari e superstiti (articolo 3).

L'articolo 4 contiene la previsione della parità di trattamento tra le persone interessate dal presente Accordo residenti nel territorio di una delle Parti contraenti, e i cittadini di detto Stato, sia con riferimento ai diritti che agli obblighi.

L'articolo 5 riguarda l'impegno delle due Parti contraenti a corrispondere le

prestazioni erogate in base alla propria legislazione nella stessa misura anche a persone residenti nel territorio dell'altra Parte, mentre nel caso in cui si tratti di residenti nel territorio di un paese terzo le prestazioni verranno corrisposte in conformità alla legislazione della Parte contraente che deve procedere al pagamento di esse.

La Parte II, sulla legislazione applicabile, comprende sei articoli. L'articolo 6 stabilisce l'applicabilità della legislazione vigente nell'effettivo luogo di lavoro, ad eccezione dei dipendenti pubblici, che saranno soggetti in ogni caso alla legislazione della Parte contraente cui appartiene la loro Amministrazione.

L'articolo 7, sul distacco temporaneo, prevede che i lavoratori impiegati sul territorio dell'altra Parte contraente, così come i lavoratori autonomi in analoga situazione, vadano soggetti alla legislazione di detto Stato solo se il periodo di attività nel territorio di esso supera i 24 mesi. La persona invece che operi come lavoratore viaggiante nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di cose o persone, anche per conto terzi, sarà soggetta alla legislazione del Paese in cui ha la sede legale l'impresa di riferimento (articolo 8).

Particolari disposizioni riguardano, ai sensi dell'articolo 9, il personale marittimo. Al personale diplomatico e consolare delle due Parti (articolo 10) si applica la legislazione della Parte inviante, salvo che siano stati assunti localmente. Sono infine previste deroghe agli articoli da 6 a 10, che le Parti potranno eventualmente concordare tra di loro (articolo 11).

La Parte III, di 16 articoli, contiene disposizioni speciali, a cominciare da quelle riguardanti (Sezione 1) le prestazioni sanitarie, di malattia e maternità, a proposito delle quali gli articoli 12 e 13, sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, prevedono che in base al quale ai fini del raggiungimento dei minimi contributivi si dovranno considerare anche i periodi eventualmente assicurati in base alla legislazione dell'altra Parte contraente — contemplando in dettaglio anche i casi di lavoro o soggiorno nel territorio di detta

Parte. Gli articoli 14-18 regolano le prestazioni sanitarie per i familiari dei lavoratori e dei pensionati, nonché la concessione di presidi sanitari e ortopedici, l'erogazione di prestazioni in denaro e i rimborsi dovuti tra le Autorità competenti delle due Parti.

La Sezione 2 è fondamentale, riguardando le prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità: l'articolo 19 ribadisce le norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi – ma il successivo articolo 20 precisa che essa riguarda periodi assicurati di almeno 12 mesi. Il calcolo delle prestazioni previdenziali da erogare (articolo 21), in caso di totalizzazione sarà effettuato mediante proporzione tra i periodi afferenti alla legislazione della Parte erogante la prestazione, e i periodi complessivi utili ai fini di essa. L'articolo 22, infine, esenta dalle norme sulla sospensione, riduzione o revoca delle prestazioni in caso di cumulo di prestazioni sanitarie delle due legislazioni.

La Sezione 3, che comprende solo l'articolo 23, riguarda l'istituto prettamente turco della prestazione *una tantum* da erogare in caso di morte del lavoratore.

La Sezione 4 (articoli 24-26) è dedicata agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, rispetto ai quali vengono stabilite norme riguardanti il diritto alle prestazioni mediche e a quelle in denaro.

La Sezione 5, che comprende solo l'articolo 27, riguarda le prestazioni relative alla disoccupazione, rispetto alle quali parimenti è prevista la possibilità di una totalizzazione. La Parte IV, di 9 articoli, contiene disposizioni varie, a partire (articolo 28) dalle modalità di collaborazione tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo, collaborazione che dovrà essere preceduta da apposite intese amministrative – ciascuna delle Parti utilizzerà senza pregiudizio la propria lingua ufficiale (articolo 30).

In base all'articolo 29 le autorità diplomatiche e consolari di ciascuna Parte, senza necessità di procura, potranno farsi parte diligente nel rappresentare i propri connazionali interessati a prestazioni previste dall'Accordo in esame. Una domanda

per l'ottenimento di prestazioni potrà essere presentata indifferentemente in Italia o in Turchia, e avrà effetto anche nell'altro Stato, e alle domande si applicheranno le esenzioni o riduzioni previste nel proprio ordinamento, oltretutto senza necessità di autentiche di documenti o legalizzazioni di atti (articoli 32 e 31). L'articolo 33 prevede la possibilità di surroga – se tale procedura è riconosciuta negli ordinamenti delle Parti contraenti – in caso di risarcimento per danni, indipendentemente dalla residenza dell'interessato in Italia o in Turchia. Somme che eventualmente siano state indebitamente erogate saranno recuperate mediante fattiva collaborazione tra le istituzioni interessate delle due Parti (articolo 34). Qualunque controversia sull'applicazione dell'Accordo in esame sarà risolta mediante negoziato tra le competenti Autorità delle due Parti, o, in caso di insuccesso, deferita ad una procedura di arbitrato tra di esse concordata (articolo 36).

La Parte V, l'ultima, riporta in 4 articoli le disposizioni transitorie e finali dell'Accordo, iniziando (articolo 37) da una dettagliata regolamentazione delle date a partire dalle quali sarà possibile ottenere le prestazioni, per stabilire poi che la durata dell'Accordo è indefinita, salvo denuncia con preavviso di tre mesi di una delle due Parti (articolo 38), che tuttavia non pregiudica i diritti acquisiti in base all'Accordo, né fa decadere i procedimenti non ancora definiti ma ad esso correlati (articolo 40).

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nella Relazione tecnica che accompagna il provvedimento si afferma che l'attuazione dell'Accordo in esame non prevede oneri, in quanto lo stesso costituisce mero aggiornamento di un altro Strumento – la Convenzione europea di sicu-

rezza sociale – i cui effetti finanziari erano già acquisiti nell'ordinamento italiano. Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla non emergono profili di rilievo.

Quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2276, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012, è redatto in 12 articoli.

L'articolo 1 sancisce l'obbligo alla cooperazione in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e ai trattati internazionali vigenti e specifica che l'Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale.

L'articolo 2, fornisce un elenco di minima dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transna-

zionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di armi.

L'articolo 3 precisa le modalità della cooperazione, che riguardano principalmente: lo scambio di informazioni in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi, strumenti per combattere il crimine; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte e di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sottocopertura; la formazione dei funzionari di polizia; lo scambio di informazioni di carattere operativo per l'identificazione e la localizzazione di persone, nonché sulle sostanze psicotrope e sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti. La collaborazione si esplica anche tramite l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo successivo.

L'articolo 4 disciplina le procedure per le richieste di assistenza e la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi del rifiuto. È altresì prevista la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari.

L'articolo 5 definisce i limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti e dispone il loro utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo.

L'articolo 6 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per la Turchia la Direzione generale della sicurezza del Ministero dell'interno. È data facoltà alle autorità competenti di organizzare incontri, alternativamente nei due paesi, al fine di valutare lo stato della cooperazione (articolo 7).

Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'articolo 8, per via diplomatica.

L'articolo 9 precisa che quanto contenuto nell'Accordo non pregiudica diritti e obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle parti.

L'articolo 10 disciplina la ripartizione delle spese stabilendo che le spese ordinarie per le richieste sono a carico della Parte richiesta, se non diversamente concordato tra le parti, mentre i costi della riunione sono sostenuti dalla parte ricevente, escluse le spese di viaggio e alloggio.

L'articolo 11 stabilisce che le lingue di cooperazione prevista dall'Accordo sono l'italiano ed il turco, con relativa traduzione in lingua inglese.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore, alle modifiche, agli emendamenti e alla cessazione dell'Accordo. L'Accordo, che ha durata illimitata, entra in vigore il mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica, può essere emendato con il reciproco consenso e denunciato con notifica scritta di una delle parti, con effetto dopo sei mesi.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 2 aprile scorso, segnala che lo stesso consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 individua gli oneri del provvedimento in 72.482 euro per l'anno 2014, in 66.947 euro per l'anno 2015 e in 72.482 euro a decorrere dall'anno 2016. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi di ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a

fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenza che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.

Nuovo testo C. 2365 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, dopo aver sinteticamente illustrato il nuovo testo del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole che, nella parte in premessa, ribadisce le osservazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* formulate nel precedente parere reso dal Comitato e sottolinea, altresì, che al nuovo comma *9-quater* dell'articolo 1 andrebbe precisato che il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'utilizzo delle risorse stanziare in qualità di Commissario delegato (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

Emendamenti C. 1864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti 1.600, 3.600, 5.0600, 8.0600, 8.0601, 15.600, 16.600, 17.600, 27.600 e 32.600 della Commissione e 9.700, 10.0700 e 25.700 del Governo, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.50.**SEDE REFERENTE**

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Intervengono il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Franca Biondelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo e C. 2376 Bianconi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marraziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2014.

Gennaro MIGLIORE (SEL), *relatore*, facendo seguito a quanto emerso dal dibat-

tito svolto nelle precedenti sedute e sulla base delle intese intercorse in via informale tra i Gruppi, chiede che sia costituito un comitato ristretto ai fini dell'elaborazione di una proposta di testo unificato da sottoporre all'attenzione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, propone quindi di costituire un comitato ristretto per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di costituire un comitato ristretto per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Franca Biondelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.25.

Relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

COM(2014) 224 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2014.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede che, nella proposta di documento finale

che sarà presentata dal relatore, sia contenuto anche un riferimento alla necessità che, sul tema della parità di genere, l'Italia metta in atto quanto prima le misure finalizzate ad abbandonare le ultime posizioni della classifica relativa all'effettiva parità uomo-donna raggiunta dagli Stati europei stilata dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 10 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012 (C. 1923 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1923 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (C. 2270, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2270 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (C. 2276, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2276 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali (Nuovo testo C. 2365 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2365 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali »;

richiamato il parere espresso dal Comitato nella seduta del 4 giugno scorso;

ribadite le osservazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* formulate nel predetto parere;

sottolineato che al nuovo comma *9-quater* dell'articolo 1 andrebbe precisato che il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'utilizzo delle risorse stanziato in qualità di Commissario delegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Introduzione dell'articolo 15- <i>bis</i> della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (<i>Discussione e conclusione</i>)	101
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	103
AVVERTENZA	102

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.40.

Introduzione dell'articolo 15-*bis* della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini.

(Discussione e conclusione).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda come l'ordine del giorno rechi la discussione della proposta di legge n. 2344 a prima firma dell'onorevole Er-

mini, recante « Introduzione dell'articolo 15-*bis* della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili ».

Ricorda altresì che la Commissione ha avviato l'esame in sede referente il 14 maggio scorso e che, nel corso dell'esame in quella sede, non sono state presentate proposte emendative e sono stati acquisiti il parere favorevole della I Commissione ed il nulla osta della V Commissione sul testo della proposta di legge C. 2344. Acquisito anche l'assenso di oltre i quattro quinti dei componenti la Commissione e quello del Governo, si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento. È stato quindi richiesto il trasferimento in sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana di oggi.

Avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 4 giugno scorso, in vista dell'imminente deliberazione da parte dell'Assemblea del trasferimento alla Commissione in sede legislativa, ha definito l'organizzazione della discussione, stabi-

lendo il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione. Nell'ambito della medesima riunione, tenuto conto del fatto che in sede referente non sono state presentate proposte emendative ed in considerazione dell'urgenza di approvare la proposta di legge C. 2344, recante una disciplina transitoria particolarmente sentita e richiesta dagli operatori del diritto, si è anche stabilito di fissare il termine per la presentazione di emendamenti in un orario anteriore a quello di inizio dell'odierna seduta. Tale termine è stato, quindi, fissato alle ore 12,30.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

David ERMINI (PD), *relatore*, si riporta alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente.

Il viceministro Enrico COSTA rinuncia ad intervenire.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Avverte quindi che sul provvedimento in esame è stato presentato l'emendamento Ferraresi 1.1 (*vedi allegato*).

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferraresi 1.1.

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che l'eventuale approvazione dell'emendamento avverrà in linea di princi-

pio, al fine di poter chiedere sullo stesso il parere da parte delle Commissioni competenti. Ciò significa che a seguito dell'espressione di tali pareri, l'emendamento sarà posto nuovamente in votazione. In caso di reiezione, invece, la votazione sarà definitiva, non dovendosi procedere ad una ulteriore votazione. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'emendamento Ferraresi 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, trattandosi di un provvedimento costituito da un unico articolo, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, la Commissione procederà alla votazione finale per appello nominale del provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, indice la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge C. 2344.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 2344.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67,
concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della
sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.
C. 2344 Ermini.**

EMENDAMENTO

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 1.** Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Turco.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079-A Governò	104
--	-----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 giugno 2014.

**Disposizioni concernenti partecipazione a Banche
multilaterali di sviluppo.
C. 2079-A Governò.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
13.50 alle 14.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru (*Svolgimento e conclusione*) 105

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del Capo di stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Lugi Binelli Mantelli (*Svolgimento e conclusione*) 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare, nonché la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco PIGLIARU, *Presidente della Regione Sardegna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gian

Piero SCANU (PD), Angelo TOFALO (M5S) e Gianluca RIZZO (M5S), cui replica Francesco PIGLIARU, *Presidente della Regione Sardegna*.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 10.55, riprende alle 14.05.

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del Capo di stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Lugi Binelli Mantelli.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare, nonché la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione svolgendo un breve intervento introduttivo.

Luigi BINELLI MANTELLI, *Capo di stato maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo ARTINI (M5S), Michele PIRAS (SEL), Mauro PILI (Misto), Gian Piero SCANU (PD) e, a più riprese, Elio VITO, *presidente*, cui replica, di volta in volta, Luigi BINELLI MANTELLI, *Capo di stato maggiore della Difesa*.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 10 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	107
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	120

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione predisposta dal Ministero dello sviluppo economico</i>)	137

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	115
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	116
Disposizioni concernenti la partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	117
AVVERTENZA	119

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedi-

mento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2014.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 28 maggio scorso erano stati chiesti chiarimenti al Governo con riferimento a talune delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2. Comunica, altresì, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti, che contiene le seguenti proposte emendative non ricomprese nel fascicolo n. 2: Elvira Savino 3.150, 3.151 e 3.0103, 12.500 e 12.0500 del Governo, Borghesi 13.114, gli identici Catanoso 15.103 e Pellegrino 15.104, Borghi 19.104, Sibia 24.104, Gianluca Pini 26.110, 33.0500 del Governo ed il relativo subemendamento Agostinelli 0.33.0500.1. Con riferimento alle proposte emendative testé richiamate segnala che:

l'emendamento Elvira Savino 3.150 è volto a sopprimere l'articolo 3, che modifica alcuni aspetti della legislazione italiana in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguarla al diritto comunitario. Osserva che la proposta emendativa è identica all'emendamento Borghesi 3.100, già contenuto nel fascicolo n. 2 e sul quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

l'emendamento Elvira Savino 3.151 sopprime, direttamente o indirettamente, disposizioni volte ad adeguare la legislazione nazionale vigente in materia di esecuzione dell'espulsione dello straniero irregolare alla relativa disciplina comunitaria o all'interpretazione che di essa è stata fornita dalla Corte di giustizia dell'UE. Fa presente che la proposta emendativa è identica all'emendamento Borghesi 3.113, già contenuto nel fascicolo n. 2 e sul quale, nella seduta del 28 maggio scorso,

era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione delle disposizioni in oggetto;

l'articolo aggiuntivo Elvira Savino 3.0103 prevede la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, tra l'altro contemplando il ricorso all'utilizzo delle forze armate per una serie di operazioni volta al contrasto dell'immigrazione clandestina. Rileva che tale articolo aggiuntivo è identico alla proposta emendativa Borghesi 3.0102, già contenuta nel fascicolo n. 2 e sulla quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a tale adempimento con le risorse previste a legislazione vigente;

l'emendamento 12.500 del Governo, nel sostituire l'articolo 12 del provvedimento, introduce modifiche al decreto legislativo n. 298 del 1999 in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della modifica prevista dall'emendamento in esame ad adeguare la normativa interna ai rilievi emersi nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2098;

l'emendamento Borghesi 13.114 specifica la nozione di « pubblico » ai fini dell'attuazione della direttiva del Parlamento europeo recante disposizioni per l'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. In particolare, rispetto alla suddetta direttiva, delimita il perimetro di riferimento delle associazioni di tipo ambientale, specificando che le stesse debbano risiedere o avere sede legale nel territorio interessato dal progetto. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo riguardo alla compatibilità della modifica prevista dall'emendamento in esame con i rilievi formulati

dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1484/10/ENVI;

L'emendamento Sibia 24.104 sostituisce l'articolo 24 del provvedimento, volto a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4202 in materia di proprietà industriale. In proposito, segnala che il predetto emendamento è identico all'emendamento Brunetta 24.102, già contenuto nel fascicolo n. 2 e sul quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno un chiarimento del Governo riguardo alla idoneità del nuovo testo dell'articolo 24, come riformulato dall'emendamento in esame, a superare la predetta procedura di infrazione, posto che, in caso contrario, potrebbero verificarsi conseguenze finanziarie per violazione della normativa europea;

L'emendamento Gianluca Pini 26.110, nel sostituire l'articolo 26 del provvedimento, è volto a prevedere la possibilità, da parte di chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario, posto in essere in violazione manifesta del diritto, con dolo o colpa grave o per diniego di giustizia, di agire contro lo Stato e contro il magistrato riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali derivanti da privazione della libertà personale. Osserva che ai relativi oneri, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale non reca tuttavia le necessarie disponibilità per l'anno 2014.

Segnala che le restanti nuove proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Avverte, infine, che gli emendamenti Gianluca Pini 26.101, Borghesi 13.102, Borghesi 14.101, Borghesi 15.100, Borghesi

20.100, Borghesi 23.100, Borghesi 25.100 e Borghesi 32.100, già contenuti nel fascicolo n. 2 degli emendamenti e sui quali, nella seduta del 28 maggio scorso, erano stati chiesti chiarimenti al Governo, sono stati ritirati.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore nella seduta del 28 maggio 2014, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo, sul quale esprime parere favorevole in considerazione della neutralità finanziaria delle disposizioni da esso recate, e degli emendamenti Gianluca Pini 26.102, 26.103, 26.104 e 26.105, sui quali esprime nulla osta in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi a carico dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle nuove proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 richiamate dal relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.500 del Governo e parere contrario sugli emendamenti Elvira Savino 3.150, 3.151 e 3.0103, nonché sugli emendamenti Borghesi 13.114, Sibia 24.104 e Gianluca Pini 26.110. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il fascicolo n. 6 degli emendamenti al progetto di legge C. 1864-A, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.100, 2.100, 3.100, 3.150, 3.1, 3.101, 3.103, 3.9, 3.10,

3.2, 3.104, 3.108, 3.7, 3.109, 3.110, 3.113, 3.151, 3.111, 3.112, 3.0100, 3.0101, 3.0102, 3.0103, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.5, 8.100, 9.100, 9.1, 10.100, 11.100, 11.106, 12.100, 12.102, 12.103, 12.104, 13.100, 13.114, 13.113, 13.0101, 13.0100, 16.100, 16.102, 16.104, 17.105, 21.100, 22.100, 24.103, 24.102, 24.104, 24.101, 26.100, 26.110, 26.4, 27.100, 28.100, 28.101, 29.100, 30.100, 31.100, 35.2, 35.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2014, nonché delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), nelle quali sono contenuti i chiarimenti richiesti dal relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1836-A, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 5;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

L'articolo 7, comma 2, appare suscettibile di determinare minori entrate contributive, giacché conferisce al Governo, ai fini della redazione di un testo unico in materia di asilo, anche una delega per il recepimento di aspetti rilevanti della citata materia non regolati dalla legislazione dell'Unione europea;

tali minori entrate, peraltro prive di quantificazione, derivanti dall'inclusione dei beneficiari di protezione internazionale tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, appaiono altresì prive di copertura finanziaria poiché esse, non derivando dal recepimento di atti dell'Unione europea, non possono essere poste a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

le spese legate all'attuazione dell'articolo 8, elencate nella relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, non vengono espressamente contemplate dalla direttiva 2013/32/UE in materia di riconoscimento e di revoca dello *status* di protezione internazionale;

analogamente, le spese elencate nella medesima relazione tecnica con riferimento all'attuazione di principi e criteri direttivi indicati all'articolo 9 non ap-

paiono legate all'attuazione della direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

l'accantonamento dei fondi speciali di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze utilizzato per finalità di copertura dai citati articoli 8 e 9, a prescindere dalla corretta quantificazione degli oneri, non reca sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri formalmente indicati dai medesimi articoli;

in ogni caso, gli oneri derivanti dai predetti articoli 8 e 9, laddove non risultino direttamente riconducibili all'attuazione delle predette direttive, non possono essere posti a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 10, che conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, appare idonea a garantire che dall'attuazione del suddetto articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerato che:

la direttiva 2013/32/UE e la direttiva 2013/33/UE, in quanto elencate nell'Allegato B del presente provvedimento, pur in mancanza dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 8 e 9, saranno comunque recepite in sede di attuazione della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1;

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, eventuali spese occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle predette direttive saranno coperte, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

gli effetti finanziari derivanti dal recepimento delle citate direttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, saranno comun-

que verificati in sede parlamentare, posto che gli schemi di decreto legislativo concernenti l'attuazione delle direttive contenute nell'Allegato B saranno trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5;

sopprimere l'articolo 8;

sopprimere l'articolo 9».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Al riguardo propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.50, 1.51, 1.72, 1.52, 1.73, 1.81, 1.53, 1.54, 1.80, 1.55, 4.3, 4.5, 4.6, 7.100, 7.101, 8.100, 8.104, 8.102, 8.105, 8.106, 9.51, 9.104, 9.105, 9.106, 9.100, 9.107, 9.101, 9.102, 9.63, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.64, 9.71, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.72, 9.103, 11.052 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 90.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2014.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 29 maggio 2014, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari (*vedi allegato 2*) e una nota predisposta dal Ministero dello sviluppo economico concernente i profili di merito del provvedimento (*vedi allegato 3*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata

dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (atto n. 90);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

per quanto riguarda le misure per stimolare la realizzazione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, l'articolo 4 prevede, oltre alle misure di sostegno già vigenti, anche la possibilità di indicare proposte di nuove misure, che non hanno carattere vincolante, ma solo propositivo e prevede altresì, al comma 2, lettera f), misure di sostegno finanziario attivabili dagli istituti finanziari privati;

la relazione tecnica non quantifica gli oneri per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 5, ma ne fornisce una stima di massima, fermo restando che le amministrazioni competenti dovranno predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014, un puntuale programma che individuerà con precisione gli interventi da effettuare, gli oneri previsti e la loro articolazione temporale;

tale programma per sua natura, non potrà autorizzare spese superiori ai previsti stanziamenti di bilancio, posto che, nell'ambito dell'obiettivo di efficientamento generale imposto dalla normativa europea, esso dovrà tener conto delle risorse stanziolate dal decreto legislativo in oggetto e delle opportunità derivanti dagli altri sistemi di finanziamento che coinvolgono il settore privato (finanziamento tramite terzi, contratti di rendimento energetico);

il fondo di garanzia per il teleriscaldamento non è ancora stato attuato e, pertanto, il suo utilizzo non può pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati;

i nuovi utilizzi del fondo di garanzia per il teleriscaldamento e dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui agli articoli 5 e 15, sono coerenti rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente, in quanto le risorse del fondo di garanzia per il teleriscaldamento sono allocate presso un conto corrente bancario intestato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e sono destinate ad essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione della spesa, mentre i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ saranno utilizzate nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica;

il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di CO₂ del quale è previsto l'utilizzo ai sensi degli articoli 5, 8, 13 e 15 è stato stimato in via prudenziale sulla base del volume di quote assegnate all'Italia dalla Commissione europea, pari a 826 milioni di quote nel periodo 2013-2020, e su una previsione del prezzo di ciascuna quota pari a 5 euro, ed è idoneo a garantire la copertura degli oneri derivanti dai suddetti articoli;

i proventi derivanti dalle suddette aste sono stati già scontati sui saldi di finanza pubblica nella misura del 50 per cento, dal momento che tale quota di gettito è già destinata, in conformità alla legislazione vigente, al ripianamento del debito dello Stato, mentre la restante parte, per precisa disposizione della normativa europea, è vincolata alla realizzazione di progetti energetico-ambientali — quali quelli previsti dal provvedimento in esame —, dunque non può essere ulteriormente decurtato per esigenze di riduzione del debito pubblico;

gli oneri, di cui all'articolo 5, comma 13, derivanti dalla realizzazione

delle diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche degli edifici della pubblica amministrazione, ove non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito delle attività di istituto, ammontano a circa 400 mila euro annui e possono quindi essere ampiamente ricompresi nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi del precedente comma 12;

l'articolo 15, recante l'istituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, presenta finalità e beneficiari più ampi di quelli di cui all'articolo 5, ed opera esclusivamente con modalità di carattere rotativo mediante la concessione di garanzie ed erogazione di finanziamenti;

l'immediato adeguamento delle procedure per gli acquisti e le locazioni a requisiti minimi di efficienza energetica, di cui all'articolo 6, non è suscettibile di determinare, anche solo nel breve periodo, l'insorgenza di maggiori oneri, quanto piuttosto un impulso alla selettività e alla riqualificazione della spesa pubblica;

gli oneri derivanti dai compiti di istituzione e gestione di una banca dati e dallo svolgimento di controlli inerenti l'obbligo di diagnosi energetiche, di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, sono pari, rispettivamente, a 40.000 euro annui e a 260.000 euro annui, e quindi il loro importo complessivo rientra nel limite massimo di spesa di 300.000 euro annui di cui al comma 11 del medesimo articolo;

il termine dell'esercizio 2020 per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 9 dell'articolo 8 deriva dalla circostanza che il 2020 è l'anno terminale dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ che ne rappresentano la copertura;

i proventi che saranno assegnati alle predette finalità secondo le procedure del decreto legislativo n. 30 del 2013 rappresentano un limite massimo di spesa per le amministrazioni interessate;

le spese relative alla fornitura dei contatori individuali, di cui all'articolo 9, saranno sostenuti dai clienti finali secondo criteri definiti dalla ripartizione degli

oneri di sistema stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

gli oneri connessi all'installazione di impianti di cogenerazione sottoposti ad analisi costi-benefici, compresi quelli relativi all'analisi medesima, sono da attribuirsi all'operatore che propone il progetto, conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 10 non prevede finanziamenti in favore dei soggetti privati o pubblici che vogliano installare impianti di cogenerazione;

gli interventi previsti dall'articolo 11 per incrementare l'efficienza delle reti, per sostenere le fonti rinnovabili e per compensare le spese di fornitura elettrica per i clienti economicamente svantaggiati non potranno che essere finanziati nell'ambito delle relative componenti della tariffa elettrica;

con riguardo all'articolo 12, analogamente alla generalità degli adempimenti a cui fa riferimento la relazione tecnica, anche la realizzazione da parte dell'ENEA di appositi programmi di formazione può avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, di cui all'articolo 13, sarà attuato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di spesa all'anno, previa verifica dell'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico-ambientali disponibili annualmente (stimati in 200 milioni di euro annui), e i medesimi proventi saranno assegnati a tale finalità secondo le procedure del decreto legislativo n. 30 del 2013, che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica;

l'attività di consulenza dell'ENEA in favore delle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico, di cui all'articolo 14, comma 2, non presenta carattere vincolante;

le linee guida per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione di impianti per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 14, comma 4, sono volte a semplificare l'attuale panorama procedurale e non prevedono variazioni dei costi di istruttoria;

gli eventuali oneri legati alla gestione delle predette procedure attraverso portali *on-line* saranno più che compensati dai risparmi connessi alla dematerializzazione del materiale cartaceo legato alle attuali procedure autorizzative;

ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera *b*), le finalità del fondo di garanzia per il teleriscaldamento, non ancora attuato, devono ritenersi ormai assorbite tra le finalità proprie perseguite direttamente dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui al medesimo articolo 15, e pertanto appare corretto consentire che tutte le risorse del fondo di garanzia per il teleriscaldamento, non destinate agli interventi di cui all'articolo 5, possano essere riversate nel Fondo nazionale per l'efficienza energetica, previa determinazione degli importi con il decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera *a*);

considerato che, dal punto di vista formale:

appare opportuna la precisazione, nella clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 5, comma 8, dell'aggregato finanziario di riferimento;

appare opportuno indicare esplicitamente la durata delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 8, al fine di allinearle alla relativa copertura finanziaria;

sarebbe opportuno modificare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, prevedendo che all'attuazione del programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia si provveda « nel limite massimo di 1 milione di

euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 », anziché, come previsto dal testo, « nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015-2017 »;

sarebbe opportuno coordinare le disposizioni di cui all'articolo 15 con quelle di cui all'articolo 16, comma 23, in particolare inserendo espressamente all'articolo 15, tra le fonti di alimentazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, anche i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del successivo articolo 16,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, comma 8, primo periodo, dopo le parole: nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: per la finanza pubblica;

all'articolo 8, commi 10 e 11, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: milioni di euro annui *con le seguenti:* milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020;

all'articolo 13, comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015-2017 *con le seguenti:* nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017;

all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dotazione del Fondo è inoltre incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame di una proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, nel comunicare che è stato chiesto il riesame dell'articolo aggiuntivo Garavini 11.052, sul quale la Commissione ha espresso parere contrario nell'odierna seduta anti-meridiana, ricorda che lo stesso è volto a conferire una delega al Governo l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, stabilendo che alle attività previste dalla disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, evidenzia l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla disposizione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur segnalando che la neutralità finanziaria della proposta emendativa, secondo la vigente disciplina contabile, dovrebbe essere comprovata da apposita relazione tecnica, esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Garavini 11.052, poiché lo stesso non appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminato l'emendamento 11.052 al progetto di legge C. 1836-A, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sull'emendamento 11.052 ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna le proposte emendative 1.600, 3.600, 5.0600, 8.0600, 8.0601, 15.600, 16.600, 17.600, 27.600, 32.600 della Commissione e 9.700, 10.0700, 25.700 del Governo. Con riferimento alle proposte emendative che presentano rilievi finanziari, segnala le seguenti:

1.600, che introduce ulteriori modifiche all'articolo 5 della legge n. 398 del

1989, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Al riguardo, dal momento che l'emendamento non riproduce il contenuto dell'attuale articolo 1, ritiene opportuno che il Governo confermi se lo stesso sia comunque idoneo a superare le contestazioni sollevate dalla Commissione europea;

5.0600, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2010, recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, in particolare prevedendo che il Centro europeo dei consumatori per l'Italia riceva le segnalazioni dei consumatori, delle microimprese e delle associazioni dei consumatori e fornisca loro assistenza;

8.0600, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo;

8.0601, che reca alcune modifiche alla disciplina IVA di talune importazioni di merci di valore modesto, in particolare prevedendo che per le stesse, qualora riferite a specifiche tipologie di merci, siano ammessi alla franchigia dei diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare;

9.700, il quale reca modifiche alla legge n. 228 del 2012, prevedendo che non si applichino ai crediti iscritti a ruolo, costituiti da risorse proprie tradizionali, e all'imposta sul valore aggiunto all'importazione, le disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 della suddetta legge, recante disposizioni in materia di partecipazione agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Regioni;

27.600, che reca modifiche all'articolo 27, in particolare prevedendo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni vigili sul rispetto delle disposizioni relative alla parità di trattamento tra uo-

mini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, in particolare al fine di garantire che le differenze nei premi e nelle prestazioni permangano qualora fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate, limitatamente ai contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi che le modifiche previste dalla proposta emendativa rispetto alle disposizioni già vigenti siano coerenti con la normativa comunitaria di riferimento.

Rileva invece che gli emendamenti 3.600, 10.0700, 15.600, 16.600, 17.600, 25.700, 32.600 non appaiono presentare profili problematici sul piano finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative 8.0600 e 8.0601, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta su tutti i restanti emendamenti richiamati dal relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 1.600, 3.600, 5.0600, 8.0600, 8.0601, 9.700, 10.0700, 15.600, 16.600, 17.600, 25.700, 27.600, 32.600 riferite al progetto di legge C. 1864-A, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 8.0600 e 8.0601, in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.

C. 2079-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 aprile 2014 e che in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, che si è concluso nella seduta del 9 aprile scorso, la Commissione di merito ha approvato una modifica di carattere formale relativa al titolo dello stesso. Evidenziando che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri, propone di confermare sullo stesso parere favorevole, in quanto privo di profili problematici sul piano finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sibilia 1.4, 1.6 e 1.8, volte a sopprimere le disposizioni recanti la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del provvedimento, la clausola di salvaguardia di cui al comma 3, nonché l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

Sibilia 1.9, che condiziona l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, conseguenti alla eventuale applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 3, alla previa verifica della fattibilità dei progetti finanziati nonché della trasparenza della spesa nella gestione degli interventi già effettuati, nonostante l'autorizzazione a partecipare all'aumento di capitale di cui al comma 1 del provvedimento.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Sibilia 1.3, che modifica le modalità di versamento delle somme dovute da parte dell'Italia per la sottoscrizione delle azioni connesse alla partecipazione all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, prevedendo il versamento del relativo importo, peraltro complessivamente inalterato rispetto a quanto stabilito dal provvedimento, in un'unica soluzione entro il 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte alla diversa distribuzione temporale degli oneri a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, destinate a finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche multilaterali di sviluppo.

Sibilia 1.5, la quale, fermo restando l'importo complessivo, prevede una diversa distribuzione sul piano temporale degli oneri recati dal comma 1 del provvedimento rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica allegata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte alla diversa distribuzione temporale degli oneri a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, destinate a finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche multilaterali di sviluppo.

Amendola 1.050, che prevede la convocazione con cadenza biennale, da parte del Ministero degli affari esteri, della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, provvedendo alla copertura dei relativi oneri nei limiti delle risorse assegnate al predetto Ministero nel bilancio ordinario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Amendola 1.050, sul quale esprime invece nulla osta, in quanto privo di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge C. 2079-A Governo, recante Disposizioni

concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo e contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e 1.9, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

MODULARIO
INTERNO-54



Affari Legislativi
Prot. Uscita del 22/05/2014
Numero: **0009374**
Classifica: **XI.23000/L**

MOD. 101

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 1723000/L2013-001871

Roma, **22 MAG. 2014**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per gli Affari Europei
Settore Legislativo
E p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Economia

R O M A

OGGETTO: Schema di disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 –secondo semestre.

In riferimento agli approfondimenti richiesti al Governo al disegno di legge indicato in oggetto, nel corso dell'esame in sede consultiva, presso la V Commissione della Camera dei Deputati (resoconti delle sedute del 7 e 12 maggio u.s.), si trasmettono le relazioni tecniche relative agli emendamenti apportati agli articoli 7, 8 e 9.

IL PREFETTO
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Sergio Ferraiolo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 MAG. 2014
Prot. n. <u>1-3277</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Roma,

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI
E RELAZIONI PARLAMENTARI

(rif.ti NN.1723000/L2013-1871/Uff.IX
del 9 e 14 maggio 2014

SEDE



OGGETTO: Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2013 — Il Semestre (A.C. 1836-A).

Per la relazione tecnica relativa agli articoli 7, commi 2 e 5, 8 e 9 dell'A.C. 1836-A, si forniscono i seguenti elementi, per i profili di competenza..

Art. 7

Il criterio di delega di cui al comma 2, lett.b) non comporta nuovi oneri. In particolare, la procedura di reinsediamento, come tale, non presenta costi aggiuntivi, mentre il costo per l'effettivo reinsediamento può essere rapportato alla spesa media per uno straniero titolare di protezione internazionale. In questo secondo caso, atteso che il reinsediamento è una procedura di entrata protetta nel territorio nazionale avviata a discrezione dello Stato ricevente, la stessa trova attuazione solo nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 8

Art. 8 , comma 1, lett. a). Atteso l'incremento esponenziale delle domande di asilo registrato nel corso di questi ultimi anni, per garantire il mantenimento dei livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente (D.lgs. n. 25/2008, e successive modifiche), resi ancora più forti dalla Direttiva 2013/32/UE, è fondamentale velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale attraverso l'aumento del numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni.

Ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art.4 del D.lgs. n. 25, cit. sono state istituite ed attualmente operano dieci commissioni territoriali più dieci sezioni.

In sede di attuazione della nuova direttiva, si prevede di portare il numero complessivo delle commissioni fino ad un massimo di venti e di istituire fino a trenta sezioni da attivare in base alle necessità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Per la stima dei relativi oneri finanziari si assume, come base di calcolo, il costo annuale di una singola commissione già istituita, che è pari a euro 110.642,00, calcolato come segue:

- per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti si stima un costo annuale di euro 67.620,00. La stima è stata effettuata tenendo conto della presenza media dei componenti alle sedute della commissione, pari a tre unità, del numero medio di sedute annue, pari a 230, e della spesa per il gettone di presenza, pari a euro 98,00;
- per il pagamento delle missioni al personale di supporto si stima una spesa per il 2014 di euro 7.200,00, che considera un costo medio di 300 euro a missione, per due unità di personale, per 12 mesi; si considera di ridurre tale importo per gli anni successivi ad euro 3.000,00, considerato che il previsto aumento del numero delle commissioni territoriali / sezioni comporterà una maggiore distribuzione delle stesse a livello territoriale con conseguente riduzione del numero delle missioni.
- per servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, d'ufficio, cancelleria, acquisto e manutenzione arredi ed apparecchiature) si stima una spesa annuale di euro 8.000,00;
- per lavoro straordinario, si stima una spesa annuale di euro 27.822,00, calcolata su tre unità di personale, per quaranta ore mensili, per 12 mesi, alla tariffa media oraria di euro 14,56.

SPESA UNITARIA ANNUALE 2014	
GETTONI	
n. 3 componenti x € 98 x 230 sedute annue	67.620,00
MISSIONI	
€ 300 x 2 unità x 12 mesi	7.200,00
SPESE FUNZIONAMENTO	8.000,00
STRAORDINARIO	
3 unità x 40 ore x 12 mesi x € 14,56	27.822,16
Spesa unitaria	110.642,16

SPESA UNITARIA ANNUALE a regime	
GETTONI	
n. 3 componenti x € 98 x 230 sedute annue	67.620,00
MISSIONI	3.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO	8.000,00
STRAORDINARIO	
3 unità x 40 ore x 12 mesi x € 14,56	27.822,16
Spesa unitaria	106.442,16

Conseguentemente, la maggiore spesa riferita alle dieci commissioni aggiuntive è pari a:

per il 2014, a € 110.642,00 x 10= **1.106.420,00 euro**.

A regime, a € 106.442 x 10= **1.064.420,00 euro**

A tale cifra va aggiunto il costo delle nuove sezioni. Considerato che il costo di una sezione corrisponde a quello di una commissione, il maggiore onere finanziario, calcolato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

su venti sezioni, è pari a 2.212.840,00, con una spesa complessiva (10 commissioni + 20 sezioni) di euro **1.659.630,00**, calcolato su sei mesi per il 2014 (2.212.840,00 + 1.106.420,00):2, mentre a regime la spesa complessiva risulta di euro **3.193.260,00** (2.128.840,00 + 1.064.420,00)

Il criterio di delega prevede inoltre l'attivazione di servizi di informazione e di assistenza presso i valichi di frontiera e nei luoghi di maggiore sbarco. Poiché attualmente i servizi sono già istituiti nei seguenti luoghi di frontiera: Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Roma, Varese e Venezia, la spesa aggiuntiva riguarda quelli da attivare nei luoghi maggiormente interessati da massicci arrivi, quali: Lampedusa, Augusta, Pozzallo, Trapani, Messina, Catania, Crotone. Prendendo come costo di riferimento quello relativo al servizio di Roma-Fiumicino, maggiormente rappresentativo sotto l'aspetto numerico, aumentato del 50% in considerazione dell'alto numero di arrivi nelle località da ultimo indicate, la maggiore spesa può essere stimata in euro 2.327.493, così calcolati:

221.666 (costo servizio Roma) +50% (110.833,00) = 332.499,00 x 7 (nuove località) = **2.327.493,00**.

In relazione all'attività dei rappresentanti dell'UNHCR, si ipotizza una spesa massima aggiuntiva (10 commissioni territoriali + 20 sezioni) pari a **2.337.000,00**, così calcolata:

costo della convenzione in atto stipulata nel 2013: euro 1.324314,00 (che comprende il supporto alla Commissione nazionale, alle 10 commissioni territoriali già istituite + 6 sezioni)

costo per singolo organismo 1.324314,00 : 17 = 77.900

costo x 30 (nuovi organismi) = **2.337.000,00**.

Art. 8, comma 1, lett. b). Dall'attuazione del criterio di delega non derivano oneri.

Art. 8, comma 1, lett. c). La Commissione nazionale già procede alla formazione ed all'aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali, prevista dall'articolo 15 del D.lgs. n. 25, cit., e dispone di un servizio di interpretariato.

Considerata la necessità di dare maggior peso alla formazione attraverso un incremento della stessa, anche in vista di un'eventuale revisione del procedimento di esame della domanda di asilo ai sensi della nuova Direttiva, si ipotizza un aumento del 30% della spesa attuale, che è pari a euro 2.000,00 per singola commissione. Occorre inoltre tenere conto dell'aumento del numero delle commissioni che si intende introdurre con il decreto di attuazione della direttiva.

Si ipotizza quindi una maggiore spesa pari a euro **84.000,00**, calcolata:

600 (30% di 2000,00) x 10 commissioni esistenti = **euro 6.000,00** ;

2.600,00 (costo per singola commissione incrementato del 30%) x 30 = **78.000,00**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Per i servizi di interpretariato, attualmente il costo *relativo all'attività di una singola commissione* è di circa euro 168.960,00, calcolato su una media di 440 ore mensili al costo unitario di 32,00 euro per 12 mesi. La maggiore spesa derivante dall'aumento del numero delle commissioni può essere stimata in euro **5.068.800,00** (168.960 x 30 commissioni/sezioni).

Conseguentemente, i maggiori oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 possono stimarsi in:

euro 1.659.630,00 per il 2014 e 3.193.260,00 a regime (costi per commissioni e sezioni);

euro 2.327.493,00 (costi per l'attivazione dei servizi di informazione ed assistenza nei maggiori luoghi di sbarco);

euro 2.337.000,00 (costi per la convenzione con l'UNHCR);

euro 84.000,00, (costi per la formazione);

euro 5.068.800,00 (per i servizi di interpretariato).

Per un totale annuo di euro 11.476.923,00 per il 2014 e di euro 13.010.553,00 a regime.

Art. 9

Il criterio di delega di cui alla lettera a) e b) non comportano nuovi o maggiori oneri.

Il criterio di delega di cui alla lettera c) prevede una generale revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, da un lato, mantenga e rafforzi i livelli di garanzia per lo straniero che manifesti la volontà di chiedere asilo e, dall'altro, valorizzi, anche sulla base dell'esperienza acquisita nel corso di questi ultimi anni, un'accoglienza diffusa e decentrata nel territorio nazionale.

L'arrivo di flussi massicci e non programmati di stranieri che per il Paese di provenienza risultano, nella stragrande maggioranza, nella condizione di poter chiedere la protezione internazionale, richiede la revisione dell'attuale organizzazione improntata su diverse tipologie di centri, fermo restando il mantenimento dei tre fondamentali livelli del soccorso, dell'accoglienza e dell'integrazione.

L'altissima percentuale degli stranieri che chiedono la protezione internazionale comporta infatti la costante saturazione dei centri governativi dedicati ai richiedenti asilo (Centri di accoglienza per richiedenti asilo- CARA), con conseguente rallentamento del complessivo sistema di accoglienza (si consideri che lo straniero viene immediatamente soccorso nei CDA/ CPSA, per poi essere trasferito, se richiedente protezione internazionale, nei CARA e successivamente nelle strutture dello SPRAR).

In linea con il criterio di delega e con le esigenze indicate, si ipotizza di accelerare il turn-over presso i centri governativi attraverso un più rapido accesso dello straniero allo SPRAR. Ciò richiede una revisione complessiva che proceda alla soppressione dei CARA, con il corrispondente aumento della capacità recettiva dei centri di prima



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

accoglienza dove ospitare tutti i richiedenti asilo fino al trasferimento nelle strutture della rete locale.

L'attuale capienza dei centri governativi (CDA, CPSA, CARA) è complessivamente pari a circa 8.500 posti, che in emergenza possono arrivare fino a circa 10.000. Si ipotizza di destinare tutti i posti indicati alle esigenze di primo soccorso, da attivare in strutture governative (HUB) site in prossimità dei luoghi maggiormente interessati da massicci arrivi di stranieri, ed in centri governativi, articolati a livello regionale o interregionale. Questi ultimi verrebbero destinati ad accogliere il richiedente asilo nei casi in cui non sia possibile il trasferimento immediato dagli HUB governativi nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, per temporanea indisponibilità di posti.

L'operazione non comporta l'aumento del numero complessivo dei posti rispetto a quelli effettivamente finanziati nell'ambito dei CDA, CPSA e CARA. Sotto questo profilo non sussistono maggiori oneri di gestione in quanto la relativa spesa rientra negli ordinari stanziamenti.

Richiede, invece:

- a) la riconversione di alcune strutture esistenti, che si prevede di realizzare attraverso lavori di ristrutturazione, ove risulti necessario, da finanziare nell'ambito delle risorse esistenti;
- b) la realizzazione di nuove strutture, per una ricettività totale di circa **2.000** posti, previa dismissione di quelle esistenti che non risultano funzionali ad una omogenea distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio. Conseguentemente la ricettività ordinaria potrà consolidarsi sulle 10.000 unità, ma evitando situazioni di sovraffollamento.

In relazione al punto b) i maggiori oneri di investimento vanno considerati solo per la ristrutturazione dei siti individuati, in quanto si prevede di acquisire a titolo gratuito la disponibilità di immobili di proprietà demaniale.

Per la spesa relativa alla ristrutturazione può essere utilizzato, come parametro di massima, il costo preventivato, e già ritenuto congruo dai competenti uffici del ministero dell'interno, per la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale, sito nel comune di Ragusa, da destinare a CARA/CDA con una capienza di circa 150 posti, pari 445.515,00 euro.

Ipotizzando la predisposizione di cinque nuove strutture, che consentono di alloggiare 400 persone ciascuna, si ridetermina l'importo necessario per ciascuna struttura parametrando il costo indicato su 400 posti, ottenendo una spesa pari a 1.188.040, così calcolato:

$$445.515,00 : 150 = 2.970,10 \Rightarrow 2.970,10 \times 400 = 1.188.040,00;$$

Ne consegue che la spesa prevista per la ristrutturazione di 5 siti, con ricettività totale di 2.000 persone, si stima pari a circa **5.940.200,00 euro**, così calcolata:

$$1.188.040,00 \times 5 = \mathbf{5.940.200,00 \text{ euro}}$$



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

In conclusione, le spese di investimento necessarie per una revisione del sistema di accoglienza, che assicuri una ricettività effettiva di circa 10.000 posti, sono stimate in euro **5.940.200,00euro**

mentre i costi di gestione rimangono invariati, atteso che tale numero di posti vengono già attualmente resi disponibili con gli stanziamenti di spesa corrente.

Agli oneri come sopra indicati devono aggiungersi quelli derivanti dalla necessità di aumentare i posti in accoglienza nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Nel corso di questi ultimi anni la capacità recettiva è stata progressivamente aumentata, ricorrendo, attesa la insufficienza degli stanziamenti, a variazioni compensative ed a finanziamenti straordinari disposti annualmente attraverso OPCM e disposizioni normative.

I finanziamenti straordinari, tuttavia, se da un lato consentono di attivare i posti resi disponibili dagli enti locali in corrispondenza agli accreditamenti ricevuti, dall'altro non permettono una programmazione di più lunga durata e funzionale al sistema. Per avviare una revisione fondata essenzialmente sul coinvolgimento delle reti territoriali, occorre disporre di risorse certe che consentono di attivare i posti della rete SPRAR in ragione delle esigenze concrete, indipendentemente da finanziamenti ulteriori ed eventuali. E' necessario quindi un ampliamento, a regime, degli stanziamenti destinati al finanziamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati

Allo stato attuale il sistema è finanziato per il triennio 2014-2016 con le risorse dei seguenti capitoli di bilancio:

2352 "Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'Asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'U.E. anche in regime di cofinanziamento" pari a:

2014	2015	2016
€ 5.580.041,00	€ 2.454.281,00	2.459.884,00

2311 "Somme da destinare all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale", pari a:

2014	2015	2016
€ 11.219.577,00	€ 10.580.435,00	10.796.794,00



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

2351.pg.8 " somme destinate all'ampliamento della rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ", pari a:

2014	2015	2016
€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00

Per un totale per esercizio pari a:

2014	2015	2016
€ 56.799.618,00	€ 53.034.716,00	€ 53.256.678,00

Con riferimento all'anno 2014 si devono sottrarre dalla disponibilità di bilancio € 5.120.100,00 per la convenzione Ministero dell'Interno ANCI, per la gestione del Servizio Centrale di cui all'art. 1 sexies del D.L. 416/89, ed € 3.000.000, stanziati sulla Legge 27/12/2013 n. 147, per iniziative di integrazione presso il CARA di Mineo, per cui ne deriva una disponibilità finale di € 48.679.518,00.

A seguito del bando per triennio 2014-2016, di cui al D.M. 30 luglio 2013, in considerazione dell'aumento progressivo dei posti che si è reso necessario nel corso del 2013, è stata prevista la possibilità di attivare fino a 16 mila posti SPRAR, con la possibilità di aumentare la disponibilità fino a 19.400 posti, in caso di particolari necessità.

Per l'anno in corso sono stati messi a disposizione fino dagli enti locali 12.917, posti per un costo preventivato di euro 156.995.000, 00 alla cui copertura si provvede, oltre che con i capitoli di spesa indicati, attraverso risorse aggiuntive pari complessivamente a **€90.000.000, 00** (di cui, 30 milioni ai sensi della legge n. 120/2013 , 60 milioni assegnati dal MEF, con prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste).

Ne consegue che per il 2014, a garanzia dei 12.917 posti, necessitano ulteriori risorse pari a **€ 18.315.482,00**

In considerazione che gli Enti locali hanno messo altresì a disposizione 6.419 posti aggiuntivi, ad un costo di 35 euro giornalieri, per consentire a regime l'attivazione di 19.336 posti annui occorre una disponibilità finanziaria complessiva pari a euro 247.017.400 annui; ne consegue che, considerati gli stanziamenti triennali su esposti e l'ulteriore disponibilità già garantita di 90 milioni per l'esercizio 2014, le risorse aggiuntive necessarie si stimano in:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

2014	2015	2016
€ 58.755.182,00 *	€ 199.102.784,00**	€ 198.880.822,00***

* cifra stimata sulla base dei mesi residui giugno-dicembre, così calcolata :

$6.419(\text{posti aggiuntivi}) \times 35,00(\text{costo medio giornaliero}) \times 180(\text{periodo in giorni giugno-dicembre}) = 40.439.700,00 + 18.315.482,00$ (esigenza per copertura dei 12.917 posti)

** così calcolati : differenza fra costo totale per 19.336 posti, pari a 247.017.400 e lo stanziamento totale sui capitoli attualmente disponibile per il 2015, al netto della Convenzione ANCI di € 5.120.100,00, pari a 47.914.616,00

*** così calcolati : differenza fra costo totale per 19.336 posti, pari a 247.017.400 e lo stanziamento totale sui capitoli attualmente disponibile per il 2016, al netto della Convenzione ANCI di € 5.120.100,00, pari a 48.136.578,00.

Gli oneri aggiuntivi relativi alla spesa corrente sono stati valutati in considerazione della attuale capacità recettiva del sistema di accoglienza (10.000 posti nei centri governativi e 19.000 circa nella rete dello SPRAR). Ulteriori incrementi di spesa devono essere valutati – secondo l'importo medio di 35 euro al giorno a persona, in proporzione all'aumento, non determinabile, dei flussi migratori.

Per IL CAPO DIPARTIMENTO
COMPAGNUCCI



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
29 MAG. 2014
Prot. n. 1-3343

Roma, 29 MAG. 2014

Prot. N. 46539
Prot. Entrata N. 46149
Allegati:
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo- Finanze
SEDE

Oggetto: AC 1836-A. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre. Nota Ministero dell'Interno.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso ai fini della valutazione di competenza.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Le allegate relazioni tecniche asseriscono che l'articolo 7 non comporta oneri, mentre per gli articoli 8 e 9, attuativi rispettivamente delle direttive 2013/32/UE e direttiva 2013/33/UE, espongono una dettagliata elencazione degli stessi, senza però fornire indicazioni circa la copertura.

Si rammenta, quanto all'art. 7, che è inopportuno e inconferente l'inserimento del comma 2, sia perché non risponde ai requisiti fissati dal combinato disposto degli artt. 29 e 30 della legge 234/12, che prevedono che le deleghe inserite nell'ambito della legge di delegazione europea debbano riguardare il recepimento di atti comunitari, mentre il comma de quo espressamente prevede il recepimento di "aspetti rilevanti in materia di asilo non regolati dalla legislazione dell'Unione europea", sia perché, ex articolo 81, comma 4, Cost., comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti, in termini minori entrate contributive per

l'assicurazione obbligatoria previdenziale. Preso atto di quanto affermato dal Ministero dell'Interno, si rinvia a quanto vorrà indicare, sul secondo aspetto, il Dipartimento delle Finanze.

Inoltre, si fa notare che le spese legate all'attuazione dei diversi commi dell'art. 8, elencate nella relazione tecnica, non vengono espressamente contemplate dalla direttiva 2013/32/UE.

In particolare:


- quanto all'art. 8, comma 1, lettera a), è esposto un elenco di spese previste per 10 commissioni aggiuntive e un altro elenco di spese per il servizio di assistenza e informazione nei luoghi di sbarco, per costi relativi alla convenzione con l'UNHCR, per la formazione del personale e per i servizi di interpretariato. La direttiva 2013/32/UE prevede all'art. 4 che gli stati membri debbano designare un'autorità competente per l'esame adeguato delle domande, prevedendo altresì che l'autorità debba disporre di "mezzi appropriati" per assolvere i compiti previsti dalla direttiva. In assenza di idonee delucidazioni, non è chiaro quale sia la differenza fra la normativa previgente e quanto richiesto dalla nuova direttiva europea in caso di recepimento. Si rammenta altresì che l'articolo 1, comma 4 del disegno di legge di delegazione europea prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse.

- quanto all'articolo 8, comma 1, lettera c). La direttiva, all'articolo 4, prevede che il personale addetto all'esame delle domande debba essere formato: anche in questo caso, in assenza di idonee delucidazioni, non è chiaro quale sia la differenza fra la normativa previgente e quanto richiesto dalla nuova direttiva europea. Quanto ai servizi di informazione e interpretariato nei luoghi di sbarco e ai valichi di frontiera, la direttiva, all'articolo 8, prevede che gli stati membri forniscono "servizi di interpretariato *nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo*". Anche in questo caso, in assenza di idonee delucidazioni, non è chiaro quale sia la differenza fra la normativa previgente e quanto richiesto dalla nuova direttiva europea.

Anche le spese elencate per l'attuazione dell'articolo 9, lettera c), relative alla "revisione dell'attuale sistema di accoglienza", non paiono legate all'attuazione della direttiva 2013/33/UE, che non impone agli stati membri di rivedere il sistema di accoglienza, limitandosi, agli articoli 17 e 18, a disciplinare le modalità relative alle condizioni di accoglienza. Ci si chiede se per attuare quanto previsto dall'articolo 18 sia necessario realizzare nuove strutture allo scopo di "distribuire omogeneamente i richiedenti asilo sul territorio nazionale". La direttiva, infatti, non pare richiedere agli stati membri di distribuire omogeneamente i richiedenti asilo sul territorio nazionale.

Conclusivamente, come già sopra esposto, si fa presente che il proponente non indica alcuna copertura per le spese di cui alle relazioni tecnico finanziarie e che, in assenza di chiare indicazioni circa la necessità delle stesse, sulla base di quanto disposto dalle direttive europee ed agli esclusivi fini della loro corretta implementazione e recepimento nell'ordinamento interno, non sarebbe neanche possibile coprirle con il fondo di rotazione ex articolo 5, legge 83/87.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90.

**DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DALLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO**

3607 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 4 GIU. 2014

Prot. N. 46754
Prot. Entrata N. 46583
Allegati:
Risposta a nota del :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze	
4 GIU. 2014	
Prot. n.	1-3451

All'Ufficio del Coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

E, p. c. All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Atto Governo n. 90. Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/ce e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Nota di verifica delle quantificazioni della Camera dei Deputati.

Si fa riferimento alla nota di verifica indicata in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni:

- **Articolo 4 (Riqualificazione energetica degli immobili):** circa i chiarimenti richiesti dalla Commissione, in merito alle finalità applicative della norma, si rinvia alle amministrazioni interessate;
- **Articolo 5 (Riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione):** premesso che la RT stima oneri annui per la riqualificazione energetica degli edifici della PA che superano le risorse indicate dalla stessa RT quali mezzi di copertura disponibili a carico della finanza pubblica, la Commissione richiede se gli ulteriori sistemi di finanziamento previsti dalla norma (finanziamento tramite terzi, contratti di rendimento energetico), possano rivelarsi sufficienti anche nel caso in cui le risorse ottenute a valere sui proventi delle aste e sulle entrate da Fondo teleriscaldamento

dovessero rivelarsi inferiori rispetto agli importi necessari indicati dalla norma.

Chiede inoltre di precisare se gli interventi di riqualificazione debbano comunque essere realizzati – tenuto conto del vincolo normativo di una percentuale minima annua – nella misura e secondo la scansione temporale indicata dalla RT.

Al riguardo si fa presente che la relazione tecnica non quantifica gli oneri per la ristrutturazione, ma ne fornisce una stima di massima, fermo restando che le Amministrazioni competenti dovranno predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014, un puntuale programma che individuerà con precisione gli interventi da effettuare, gli oneri previsti e la loro articolazione temporale. Inoltre, tale programma, nell'ambito dell'obiettivo di efficientamento generale imposto dalla normativa europea, dovrà tener conto delle risorse stanziare dal decreto legislativo in questione e delle opportunità derivanti dagli altri sistemi di finanziamento che coinvolgono il settore privato. In ogni caso il programma, per sua natura, non potrà autorizzare spese superiori ai previsti stanziamenti di bilancio.

Si precisa che il fondo di garanzia per il teleriscaldamento non è stato ancora attuato e, pertanto, non vi è il rischio di pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati.

La Commissione chiede di verificare la coerenza dei nuovi utilizzi del Fondo di garanzia per il teleriscaldamento e dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente, al fine di escludere possibili effetti onerosi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

In proposito, si conferma che la disposizione non comporta effetti sugli andamenti di cassa in quanto le risorse del Fondo di Garanzia per il teleriscaldamento sono allocate presso un conto corrente bancario intestato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e sono destinate ad essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione della spesa, mentre i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ saranno utilizzate nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 19 del d.lgs. 30/2013 che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica.

In merito alla stima dei predetti proventi si rinvia al Dipartimento del Tesoro e alle altre amministrazioni interessate.

Relativamente al coordinamento fra le disposizioni dell'art.5 e quelle dell'art. 15, si precisa che il Fondo di cui all'articolo 15 presenta finalità e beneficiari più ampi ed opera esclusivamente con modalità di carattere rotativo mediante la concessione di garanzie ed

erogazione di finanziamenti.

Nulla osta, altresì, all'introduzione, al comma 8, dell'espressa indicazione dell'aggregato al quale la clausola di neutralità finanziaria fa riferimento, pur se lo stesso, si precisa, appare comunque individuato mediante il rinvio al comma 2 dell'articolo 5.

Infine, per quanto riguarda il comma 13, si conferma che la realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni di cui all'articolo in questione, ove non eseguite dall'Enea e dal GSE, saranno considerate finanziabili con le risorse di cui al comma 12.

Si chiarisce, inoltre, che l'utilizzo delle risorse previsto dall'articolo in esame non pregiudica gli interventi, a valere sulle medesime risorse, previsti a legislazione vigente.

Gli ulteriori chiarimenti richiesti sono rinviati alle osservazioni che verranno rese dalle amministrazioni competenti;

- **Articolo 6 (Acquisti delle pubbliche amministrazioni centrali):** si precisa che, l'immediato adeguamento delle procedure per gli acquisti e le locazioni ai criteri di efficienza energetica delineati nel provvedimento non sono suscettibili di determinare, anche solo nel breve periodo, l'insorgenza di maggiori oneri;
- **Articolo 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia):** nel rinviare alle osservazioni che saranno rese dalle amministrazioni competenti, si conferma che il termine dell'esercizio 2020 per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 9, deriva dalla circostanza che il 2020 è l'anno terminale dei proventi delle aste che ne rappresentano la copertura. Inoltre, i proventi che saranno assegnati a tale finalità secondo le procedure del d.lgs. 30/2013 rappresentano un limite massimo di spesa per le amministrazioni interessate;
- **Articolo 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici):** relativamente alle richieste di chiarimento in ordine alla fornitura dei contatori individuali, si rinvia a quanto verrà osservato dalle amministrazioni competenti;
- **Articolo 10 (Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento):** anche in merito a tale disposizione si rinvia a quanto verrà chiarito dalle amministrazioni competenti, confermando che la disposizione di per sé non prevede finanziamenti in favore dei soggetti privati o pubblici che vogliono installare impianti di cogenerazione;
- **Articolo 11 (Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia):** si rinvia alle

amministrazioni interessate precisando che gli interventi previsti dal testo per incrementare l'efficienza delle reti, per sostenere le fonti rinnovabili e per compensare le spese di fornitura elettrica per i clienti economicamente svantaggiati non potranno che essere finanziati nell'ambito delle relative componenti della tariffa elettrica;

- **Articolo 12 (Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione):** si conferma che, analogamente alla generalità degli adempimenti a cui fa riferimento la relazione tecnica, anche la realizzazione da parte dell'ENEA di appositi programmi di formazione può avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- **Articolo 13 (Informazione e formazione):** in merito alla richiesta di specificare i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, nonché la verifica circa la coerenza temporale fra il conseguimento delle risorse (proventi delle aste) e la programmazione finanziaria dell'ENEA per il loro utilizzo, nel rinviare alle amministrazioni interessate, si ribadisce che i proventi saranno assegnati a tale finalità secondo le procedure del d.lgs. 30/2013, che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica, e rappresentano un limite massimo di spesa per le amministrazioni interessate.

Si condivide l'opportunità, dal punto di vista formale, di modificare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, nel senso che all'attuazione del programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia si provveda "nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017", anziché, come previsto nel testo, "nel limite massimo di 1 milione di euro l'anno, per il triennio 2015, 2016 e 2017".

- **Articolo 14 (Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica):** si rinvia alle amministrazioni interessate il chiarimento in merito al carattere vincolante dell'attività di consulenza di cui al comma 2, la valutazione circa la possibile onerosità di tale adempimento, nonché l'esplicitazione degli elementi alla base dell'ipotesi di neutralità finanziaria della gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on line, secondo quanto previsto dal comma 4, lett. a).
- **Articolo 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica):** con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla Commissione si rinvia a quanto già rappresentato con riferimento alle analoghe richieste formulate in merito all'articolo 5.


In merito all'ulteriore richiesta di indicare nel testo l'ammontare massimo delle

risorse prelevabili dal Fondo di garanzia per il teleriscaldamento, per evitare che le finalità originarie di questo fondo ne risultino spiazzate, si segnala che, ai sensi del comma 3, lettera b) dell'articolo 15, le finalità del predetto Fondo di garanzia, non ancora attuato, debbono ritenersi ormai assorbite tra le finalità proprie perseguite direttamente dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15. Pertanto, appare corretto consentire che tutte le risorse del Fondo di garanzia per il teleriscaldamento, non destinate agli interventi di cui all'articolo 5, possano essere riversate nel Fondo nazionale per l'efficienza energetica, previa determinazione degli importi con il decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera a).

Non si hanno osservazioni in merito alla possibilità di prevedere espressamente le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23, tra le fonti finanziamento del Fondo di cui all'articolo 15. In tal senso, si potrebbe integrare il comma 5 dell'articolo 15.



Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90.

**DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Oggetto: Elementi di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio dello Stato allo schema di decreto legislativo n. 90

Articolo 4

Il comma 2, lett. c dello schema di decreto, coerentemente con l'articolo 4 della direttiva, punto c, prevede che il documento di proposta di interventi per la riqualificazione energetica degli immobili descriva le misure per stimolare la realizzazione degli interventi di efficienza energetica negli edifici. Oltre alle politiche di sostegno vigenti, il suddetto comma prevede anche di indicare nel documento, proposte di nuove misure che non hanno carattere vincolante ma solo propositivo. Al comma 2, lett. f, le misure di sostegno finanziario si riferiscono alle iniziative attivate dagli istituti finanziari.

Articolo 5

L'obbligo di riqualificazione energetica del 3% della superficie degli immobili della PA centrale richiede l'adozione di una strategia efficiente, in modo da compattare i tempi ma soprattutto gestire i costi del programma. L'ipotesi adottata è quella di utilizzare un mix di modalità di contributo, a seconda della specificità dell'intervento, e un mix tra interventi integrali e riqualificazioni di media entità. In tal modo, ipotizzando in media il 50% delle risorse disponibili per finanziare interamente la realizzazione degli interventi (180 milioni di euro) e il restante 50% per sostenere parzialmente l'investimento, il volume delle risorse finanziarie mobilitato risulterebbe pari a circa 540 milioni di euro, valore in linea con le stime riportate nella relazione tecnica. Si precisa che, per gli interventi finanziati parzialmente, già oggi esistono delle opportunità di intervento offerte dall'attivazione di contratti di prestazione energetica (tramite Esco), dal cd Conto Termico (DM 28 dicembre 2012), da finanziamenti regionali a favore della riqualificazione dell'edilizia pubblica. Le risorse del Conto Termico per la P.A ammontano a 200 milioni/anno e sono largamente inutilizzate, anche per scarsa conoscenza di modelli di intervento diversi dal finanziamento 100%. Dunque, il coordinamento del programma da parte del Mise è indispensabile per ottimizzare l'uso degli strumenti e delle risorse disponibili.

In merito al Fondo di garanzia, si evidenzia che non sono state impegnate risorse in quanto il Fondo non è ancora attivo. E' corretto affermare che il gettito del Fondo non è fisso e che esistono delle oscillazioni legate all'andamento dei consumi gas ma si tratta, da qui al 2020, di oscillazioni congiunturali e non strutturali, stimate comunque in un momento (quello attuale) che ha già scontato una forte riduzione dei consumi.

Per quanto riguarda il gettito dei proventi delle aste di CO₂, le stime si basano sul volume di quote assegnate all'Italia dalla Commissione Europea (826 milioni di quote nel periodo 2013-2020) e su una previsione di prezzo della quota di CO₂ di 5 euro per quota (tale valore è conservativo in quanto gli Istituti specializzati prevedono un aumento del prezzo delle quote). In tal caso il gettito complessivo negli otto anni è di 4,13 miliardi di euro (516 milioni di euro l'anno). Anche in questo caso, si tratta di stime a partire da un momento di quotazioni basse, con aspettative casomai al rialzo in relazione alla forte spinta UE a rilanciare obiettivi di decarbonizzazione anche al 2030 e 2050. Si precisa che gli effetti sui saldi di finanzia pubblica sono già stati considerati, dal momento che il 50% del gettito è già destinato a ripianamento del debito dello Stato e che il rimanente 50% è vincolato per precisa disposizione della normative UE a progetti energetico-ambientali, dunque non può ulteriormente essere decurtato per esigenze di copertura del debito pubblico.

In relazione all'osservazione relativa alla copertura delle spese per le diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche degli immobili della PA centrale, si

specifica che le risorse allocate al comma 12 sono ampiamente sufficienti. Si stima, infatti, che, per lo scopo di cui all'articolo 5, di eseguire annualmente non più di 100 diagnosi. Ipotizzando un costo medio per diagnosi di 4.000 euro, le risorse necessarie risulterebbero pari a 400.000 euro l'anno (meno dell'1% delle risorse disponibili). Si precisa che non ci sono andamenti di cassa da analizzare o tutelare, in quanto risorse non ancora destinate o utilizzate per altre finalità.

Articolo 6

Non si prevede che l'adeguamento delle procedure per gli acquisti di prodotti e servizi ad alta efficienza comporti un incremento di oneri nel breve termine, quanto piuttosto una spinta alla selettività e alla riqualificazione della spesa pubblica.

Il mercato dei prodotti o dei servizi di elevata qualità energetica è già presente ed è in espansione, anche per effetto di altre direttive in materia (cd. Ecodesign) che fanno continuamente evolvere gli standards prestazionali e del forte orientamento dei privati e delle imprese verso prodotti/servizi di qualità. La crescita della domanda sta contribuendo a ridurre rapidamente i costi; anche la domanda della P.A. contribuisce ad aumentare ulteriormente la tendenza alla riduzione dei costi.

Articolo 8

In relazione alla quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli e della banca dati, si riporta quanto descritto nella relazione tecnica:

"Al fine della verifica di tale obbligo l'ENEA istituisce e gestisce un registro informatizzato delle imprese obbligate e svolge i controlli tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte. ENEA svolge il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. Nell'ipotesi di effettuare 100 controlli l'anno di cui 20 controlli in situ con oneri pari a 5000 euro ciascuno e 80 controlli documentali con oneri pari a 2000 euro ciascuno, si stimano risorse necessarie per 260.000 euro annui. L'onere per l'istituzione e la gestione del suddetto registro è stimata in 40.000 euro annui"

Per quanto riguarda gli oneri connessi alla gestione della banca dati e dei controlli si conferma che questi avranno carattere permanente e che potranno essere coperti con ulteriori risorse provenienti dalle aste CO₂, qualora resti attivo il meccanismo ETS di scambio delle quote dopo il 2021.

Articolo 9

Con riferimento agli interventi realizzati dalle società di distribuzione, l'attuale sistema di remunerazione prevede che tali società siano remunerate attraverso specifiche voci che compongono la bolletta elettrica. Pertanto è ragionevole ritenere che l'onere complessivo sarà sostenuto dai clienti finali secondo criteri definiti dalla ripartizione degli oneri di sistema definita dall'AEEGSI

In ragione di quanto disposto dall'articolo 5 comma c), laddove l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, la contabilizzazione del calore deve avvenire attraverso misuratori installati su ciascun radiatore: in questo caso sarà direttamente il cliente finale a dover sostenere la spesa per l'acquisto del dispositivo e l'eventuale corretta installazione.

Articolo 10

Gli impianti di cogenerazione sottoposti ad analisi costi benefici, indipendentemente dal risultato della stessa, afferiscono ad attività puramente imprenditoriale e pertanto gli oneri ad essi connessi, compresi quelli relativi all'analisi suddetta, sono da attribuirsi all'operatore che propone il progetto.

Articolo 11

L'articolo ha carattere puramente programmatico e finalizzato a prevedere, anche nell'ambito di quanto previsto all'art. 18 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (che prevede che "Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, rendono pubblico con periodicità annuale il Piano di Sviluppo della propria rete, secondo modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas), vengano tenuti in debita considerazione gli interventi più efficienti.

Articolo 12

Per lo svolgimento di tali attività, L'ENEA si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 13

In merito si evidenzia che il programma triennale di informazione e formazione sarà sviluppato in base alle risorse che saranno stanziare in via definitiva. Come ricordato poi in merito ai profili di carattere finanziario con riferimento all'utilizzo dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali, si ricorda che tali proventi sono stimati in 200 milioni di euro annui e risultano, pertanto congrui a garantire la copertura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, anche alla luce degli ulteriori utilizzi previsti da altre disposizioni del presente provvedimento (articoli 5, 8, 13 e 15).

Articolo 14

Quanto disposto dal comma 2 non ha carattere vincolante. E' data la possibilità alle pubbliche amministrazioni di chiedere assistenza tecnica all'ENEA nella stesura dei contratti di rendimento energetico. Il contenuto della prestazione viene definito in base alle esigenze dell'amministrazione richiedente.

Con riferimento al comma 4, si conferma che le linee guida per l'armonizzazione delle procedure autorizzative sono volte a semplificare l'attuale panorama procedurale e non prevedono variazioni di costi di istruttoria. Per quanto riguarda (la neutralità finanziaria) si evidenzia che l'eventuale onere economico aggiuntivo legato alla realizzazione del portale informatico è più che compensato dalla dematerializzazione del materiale cartaceo attualmente legato alle attuali procedure autorizzative.

Articolo 15

Si segnala che la concessione di garanzie per progetti di realizzazione di reti di teleriscaldamento e per progetti di efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico (ovvero le attività del fondo di cui all'articolo 22 del d.lgs. 28/2011 come modificato dall'articolo 4-ter del d.lgs. 192/2005 e smi) sono impieghi altresì previsti per il Fondo di cui all'articolo 15.

Si evidenzia, inoltre, che il Fondo di cui all'articolo 15 annovera tra le sue finalità interventi di efficientamento di tutta la pubblica Amministrazione e non della sola PA centrale, oggetto dell'articolo 5. Ciò detto, si prevede che il Fondo possa intervenire, se del caso, come strumento finanziario atto a favorire anche gli interventi di cui all'articolo 5 (stimolando ad esempio l'investimento di capitali privati per mezzo della concessione di garanzie).

In merito all'opportunità di riversare i proventi delle sanzioni nel Fondo, si segnala che tale previsione è già presente al comma 23 dell'articolo 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale (<i>Deliberazione</i>)	140
ALLEGATO (<i>Programma deliberato dalla Commissione</i>)	141

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.

(Deliberazione).

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con

il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, in merito allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale, secondo il programma predisposto in seno all'ufficio di presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

L'esigenza di svolgere un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla fiscalità nell'economia digitale nasce dalla consapevolezza, ormai diffusa, di come le tecnologie digitali costituiscano l'elemento scatenante di un'evoluzione che ha coinvolto praticamente tutti i settori della vita economica e sociale e che ha assunto i caratteri di una vera propria rivoluzione planetaria.

La forza evolutiva di tali tecnologie riposa, in estrema sintesi, sia sulla capacità che esse hanno dimostrato di innovare i processi produttivi, i meccanismi di creazione del valore, le strutture finanziarie e creditizie e, più in generale, i rapporti economico-politici tra Paesi e sistemi economici, sia sulla pervasività dei loro effetti, che stanno mutando radicalmente stili di vita e di consumo, culture e mentalità, non solo nei Paesi di più antico sviluppo, ma anche in quelli che più recentemente si sono affacciati all'industrializzazione e in quelli ancora in ritardo di sviluppo.

Rispetto alle precedenti rivoluzioni che hanno caratterizzato l'evoluzione economica del pianeta negli ultimi trecento anni, quella digitale presenta inoltre la peculiarità di aver impresso una velocità finora sconosciuta ai processi evolutivi, tratto, quest'ultimo, che caratterizza di per sé in modo unico la natura di tale evoluzione, mettendo in tal modo rapidamente in crisi non solo i precedenti assetti produttivi e commerciali, ma anche le strutture giuridico-istituzionali che costituiscono la cornice di riferimento ed interagiscono con la dinamica economica.

In tale ambito, con riguardo alle specifiche competenze della Commissione Fi-

nanze, l'indagine potrà costituire un utile strumento, da un lato, per verificare quale siano i riflessi, sul piano del sistema tributario, dell'evoluzione digitale in corso nei processi economici, sia per quanto riguarda i beni immateriali, quali, in primo luogo, la conoscenza e i contenuti informativi, sia per quanto concerne i beni materiali e i relativi processi produttivi, logistici e di distribuzione, sia per quanto attiene ai mercati finanziari e all'operatività dei soggetti operanti in quest'ambito.

A tale proposito una delle questioni che l'indagine conoscitiva consentirà di esaminare è costituita dall'oggettiva obsolescenza del sistema tributario, sia a livello sovranazionale sia a livello italiano, il quale in molti ambiti ha dimostrato ormai la sua incapacità a rimanere al passo con il processo di evoluzione digitale che sta investendo in questi anni settori sempre più ampi del settore produttivo, lasciando in tal modo adito a fenomeni distorsivi, di concorrenza fiscale impropria, quando non addirittura di elusione o evasione.

Nella medesima prospettiva, un'altra problematica su cui si focalizzerà l'indagine riguarderà l'individuazione dei correttivi da apportare ai meccanismi della fiscalità e alla stessa operatività dell'amministrazione finanziaria, al fine di sottoporre correttamente ed efficacemente a prelievo i flussi di reddito generati dalle nuove forme dell'economia digitalizzata.

Sotto un ulteriore profilo, l'attività conoscitiva costituirà l'occasione per vagliare, anche attraverso un confronto con le esperienze degli altri Paesi e con le indicazioni provenienti dalle più autorevoli

istituzioni internazionali, le strategie di politica tributaria, sia a livello nazionale, sia a livello dell'Unione europea, sia a livello globale, più adatte per accompagnare e sostenere lo sviluppo dell'economia digitale.

L'intera analisi condotta attraverso l'indagine sarà dunque finalizzata a indicare quali siano gli interventi di riforma dell'attuale assetto normativo tributario, nonché delle relative strutture amministrative, più adeguati a cogliere tutte le opportunità insite in tale fondamentale fattore di modernizzazione del tessuto economico e di sostegno alla crescita, soprattutto nell'attuale, difficile contesto congiunturale, nonché per rispondere alle sfide poste dalla concorrenza internazionale e dalla globalizzazione di molti mercati.

In tale ambito, l'indagine, che avrà una durata di quattro mesi, si svilupperà secondo il seguente programma di audizioni:

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero dello sviluppo economico;

Agenzia delle entrate;

Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Commissione europea;

OCSE;

Confindustria;

organizzazioni rappresentative degli operatori del settore;

operatori dell'economia digitale;

esperti e studiosi della materia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02084 Matarrese: Sugli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati eseguiti su beni d'interesse storico-artistico	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	145
5-02085 Luigi Gallo: Su discriminazioni di genere nell'assunzione del personale educativo destinato alle attività convittuali e semiconvittuali	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147
5-02179 Binetti: Sull'accesso alle Scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
5-02831 Carocci: Sull'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova	144
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Audizione di esperti del settore: professor Gian Paolo Barbetta, direttore Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo; dottor Domenico Nobili, responsabile Struttura sistemi e servizi formativi dell'ISFOL; dottoressa Daniela Pompei, responsabile Servizio integrazione migranti della Comunità di Sant'Egidio; Viviana Castelli, presidente dell'Associazione STEP-net Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
--	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 10.50.

5-02084 Matarrese: Sugli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati eseguiti su beni d'interesse storico-artistico.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'in-

terrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, auspicando che siano accelerate le procedure per il ristorno delle somme anticipate per gli interventi di restauro o conservativi su beni di interesse storico-artistico.

5-02085 Luigi Gallo: Su discriminazioni di genere nell'assunzione del personale educativo destinato alle attività convittuali e semiconvittuali.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'in-

terrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, in quanto ritiene che assumere personale in funzione del genere sia discriminatorio, oltre a non assicurare un servizio migliore per gli studenti.

5-02179 Binetti: Sull'accesso alle Scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (PI) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva, infatti, che in tale risposta – che appare generica – non viene chiarito come possano essere indirizzati alle scuole di specializzazione oltre 7.000 laureati in medicina, a fronte di un numero di posti disponibili pari a circa 4.000 annui. Aggiunge inoltre che non viene assicurata un'osmosi tra il percorso di studi degli aspiranti dottori di ricerca e degli specializzandi in medicina, al fine di rilanciare l'attività di ricerca.

5-02831 Carocci: Sull'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, in quanto, pur apprezzando il fatto che siano stati acquisiti i dati relativi alle Accademie di belle arti, rileva che non è stata indicata la tempistica di erogazione dei fondi.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Audizione di esperti del settore: professor Gian Paolo Barbetta, direttore Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo; dottor Domenico Nobili, responsabile Struttura sistemi e servizi formativi dell'ISFOL; dottoressa Daniela Pompei, responsabile Servizio integrazione migranti della Comunità di Sant'Egidio; Viviana Castelli, presidente dell'Associazione STEP-net Onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professor Gian Paolo BARBETTA, direttore Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo, il dottor Domenico NOBILI, responsabile Struttura sistemi e servizi formativi dell'ISFOL, la dottoressa Daniela POMPEI, responsabile Servizio integrazione migranti della Comunità di Sant'Egidio e Viviana CASTELLI, presidente dell'Associazione STEP-net Onlus, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per il contributo apportato all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-02084 Matarrese: Sugli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati eseguiti su beni d'interesse storico-artistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Matarrese, chiede quali iniziative il Ministero intenda adottare perché siano erogati ai privati cittadini i contributi previsti dall'articolo 31 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Vorrei riferire, a tale riguardo che, come noto, la concessione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è stata dapprima sospesa fino al 31 dicembre 2015, in applicazione dell'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, successivamente, sospesa *sine die* dall'articolo 1, comma 77, della legge 228 del 2012, che ha modificato il citato comma 26-ter prevedendo che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (15 agosto 2012) e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari, è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. ».

Per l'effetto quindi gli interventi – sia quelli *ex* articolo 35 sia quelli *ex* articolo 37 del Codice – per i quali era stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità al contributo entro il 14 agosto 2012, sono stati ritenuti finanziabili e le relative pratiche stanno proseguendo l'*iter* previsto fino alla liquidazione del contributo spettante.

Tutti gli interventi già precedentemente ammessi a contributo e collaudati, in at-

tesa di essere liquidati, sono finanziati nei tempi consentiti dalle risorse disponibili.

Questo Ministero non ha potuto che ribadire, con circolari e pareri, non solo la sospensione dei contributi a decorrere dal 15 agosto 2012, ma anche la sospensione di tutte le attività propedeutiche ed istruttorie circa l'ammissibilità delle relative istanze.

Si è ritenuto infatti opportuno interrompere ogni attività che avrebbe vanificato lo scopo della norma che è quello di ridurre il debito derivante dagli impegni assunti dall'Amministrazione nel corso di questi anni e di verificare la reale sostenibilità di quelli futuri.

Rispondo, da ultimo, alle richieste dell'onorevole Matarrese circa il pagamento dei lavori già collaudati che risulterebbero pari ad un importo di oltre 97 milioni di euro.

Vorrei precisare che quella cifra non è un dato fisso, non ancora per lo meno, poiché essa è destinata anche ad aumentare finché ci saranno lavori da collaudare. Tuttavia negli anni 2012 e 2013, successivi quindi al dato quantitativo riportato dall'onorevole Matarrese, che è riferito al 31 dicembre 2011, sono state approvate, con il decreto ministeriale del 25 gennaio 2012, programmazioni degli interventi finanziari a favore dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali, per un importo pari ad euro 50.663.485,00, e con il decreto ministeriale 22 marzo 2013 per un importo pari ad euro 15.047.923,00.

Con le risorse di quest'anno, con il decreto ministeriale del 9 maggio scorso, per la programmazione degli interventi

finanziari del Ministero a favore dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali, è stato disposto un intervento finanziario per un importo complessivo pari ad euro 17.830.222,00.

Il Ministero è pienamente consapevole delle difficoltà gravanti sui proprietari dei beni culturali, difficoltà determinate da una normativa che fino a un recente passato non raccordava l'avvio delle procedure per l'assegnazione dei contributi

con la individuazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili. In tal modo poteva accadere – ed in effetti è accaduto – che le procedure in questione venissero avviate in numero e misura tali da eccedere gli stanziamenti autorizzati per questa finalità dalla legge di bilancio. Ora tale discrasia normativa è stata corretta, ma come detto l'autorizzazione di nuovi contributi è sospesa fino al riassorbimento dell'arretrato accumulatosi.

ALLEGATO 2

5-02085 Luigi Gallo: Su discriminazioni di genere nell'assunzione del personale educativo destinato alle attività convittuali e semiconvittuali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La consistenza organica del personale educativo dei convitti e dei semiconvitti è determinata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che, all'articolo 20, fissa i criteri ai quali le istituzioni educative devono attenersi, basati essenzialmente sul numero dei convittori e delle convittrici. I dirigenti scolastici definiscono la ripartizione dei posti da assegnare distintamente al personale educativo maschile ed a quello femminile tenendo conto del sesso degli iscritti al convitto. Questo Ministero provvede, in seguito, ad elaborare l'organico e stabilisce, con decreto, l'esatta consistenza organica per ogni singola Provincia. Gli incarichi vengono successivamente conferiti attingendo dalle graduatorie permanenti di livello provinciale, seguendo l'ordine e la posizione occupata da coloro che sono legittimamente iscritti in tali elenchi, in relazione ai posti disponibili.

La ragione della procedura fin qui descritta, espressamente disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e finora costantemente seguita dalla prassi amministrativa, va ragionevolmente trovata nella circo-

stanza che, trattandosi di attività di sorveglianza da svolgere anche nelle ore serali e notturne, è stato ritenuto opportuno, ai fini della massima tutela degli ospiti, utilizzare un criterio che, nella ripartizione dei posti, attribuisca agli educatori e alle educatrici i posti in proporzione al numero, rispettivamente, dei convittori e delle convittrici, assegnando i predetti compiti al personale dello stesso sesso degli ospiti.

Da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, l'assegnazione di personale dell'uno o dell'altro sesso a particolari mansioni non appare di per sé lesivo dei diritti di parità, ove sia strettamente necessario alla maggiore tutela dei diritti dei singoli (in questo caso, i minori del convitto) e ragionevolmente commisurato alle esigenze considerate. Tuttavia, condividendosi le considerazioni di delicatezza e criticità rispetto alle questioni riferite dall'onorevole interrogante con riguardo ai principi costituzionali e al decreto legislativo n. 198 del 2006, la questione è allo studio del Ministero. A tale riguardo, il Ministero è sin da ora disponibile a valutare ogni proposta, anche normativa, proveniente dal Parlamento.

ALLEGATO 3

5-02179 Binetti: Sull'accesso alle Scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La formazione specialistica dei medici è tra le priorità del Ministro, che lo ha più volte dichiarato e anche formalmente ribadito in occasione della presentazione delle linee programmatiche di Governo.

Come opportunamente evidenziato dall'interrogante, negli ultimi anni il numero dei contratti di specializzazione, attribuiti annualmente dal MEF tenendo conto delle disponibilità di bilancio e dei dati forniti dal MIUR, si è significativamente ridotto a causa della difficile situazione della finanza pubblica. In particolare, l'offerta formativa delle scuole di specializzazione si è attestata nell'ultimo biennio tra 4.500 e 5.000 contratti annui, numero che con ogni probabilità non potrà essere assicurato per l'anno 2014.

Le drastiche riduzioni delle risorse economiche destinate agli specializzandi sono da attribuirsi, in particolare, all'aumento della durata della maggior parte delle scuole di area sanitaria, disposto con decreto ministeriale del 1° agosto 2005. Per adeguare la durata dei corsi a quella degli altri paesi europei e liberare risorse è stato, pertanto, necessario un nuovo intervento normativo contenuto nell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale è stata prevista la riorganizzazione delle classi e delle tipologie di scuole e la riduzione della durata, da attuarsi mediante un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Tale norma prevede espressamente che « Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di for-

mazione specialistica medica ». Al riguardo, si segnala che il decreto è attualmente in fase di definizione e, nell'immediato, per evitare un'ulteriore significativa contrazione del numero dei contratti attivabili, occorrerebbe un intervento legislativo che individui risorse aggiuntive. È massimo l'impegno del Ministero per trovare una possibile soluzione, d'intesa con il MEF.

Per ciò che concerne la mancata convergenza tra il numero di laureati in medicina e chirurgia e il numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione di area medica, il citato decreto-legge n. 104 del 2013 ha altresì previsto che la determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente sia realizzata tenendo conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché considerando il quadro epidemiologico, i flussi previsti per i pensionamenti e le esigenze di programmazione delle singole Regioni.

Venendo all'auspicato collegamento tra la formazione dello specialista in medicina e la formazione per la ricerca, il regolamento sul dottorato di ricerca adottato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 (in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 240 del 2010), ha previsto all'articolo 7 che « le Università disciplinano (...) le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e nel rispetto dei (...) criteri generali » indicati

dal medesimo articolo. Il successivo articolo 12 ha, inoltre, stabilito che « i dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale ». Al riguardo, si segnala che è in fase di predisposizione il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione (PON) 2014-2020 che prevede interventi volti alla promozione di una nuova visione del dottorato di ricerca: la scelta programmatica del MIUR mira a promuovere una nuova formazione dottorale, sul modello dei programmi di dottorato innovativi (IDP) avviati in Europa, e ciò comporta una dimensione internazionale, interdisciplinare e intersettoriale dei corsi, al cui sviluppo potranno partecipare gli *stakeholder* del sistema (altre università, centri di ricerca, imprese e Amministrazioni regionali). L'intervento prevede, oltre alla « borsa », anche un co-finanziamento dell'UE del progetto di ricerca oggetto della tesi di dottorato.

In merito alla rilevanza strategica dei settori della ricerca clinica e della ricerca ad alto potenziale innovativo, si sottolinea che, per l'anno 2013, oltre 9 milioni di euro sono stati destinati al finanziamento di borse di dottorato nei settori strategici della Salute (4,1 milioni di euro), della ricerca biomedicale (2,6 milioni di euro) e della ricerca farmaceutica (2,5 milioni di euro). Tuttavia, oltre al sostegno finanziario, sarà quanto mai opportuna una sensibilizzazione dei ricercatori sul potenziale innovativo ed economico delle loro ricerche al fine di favorire la creazione di *spin off*, oggetto di particolare rilievo tra le misure trasversali del PON 2014-2020, ed iniziative mirate alla collaborazione tra il sistema della ricerca clinica pubblica, nazionale ed internazionale, e quello privato, anche al fine di aumentare il livello qualitativo del servizio.

ALLEGATO 4

5-02831 Carocci: Sull'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in discussione concerne una delle istituzioni che operano nel sistema dell'Alta formazione artistica e finanziate in misura prevalente dagli enti locali.

Tali istituzioni da anni versano in una difficile situazione finanziaria ma, nonostante ciò, svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della cultura e della formazione nel settore artistico. Il recente decreto-legge n. 104 del 2013, come ricordato dall'Onorevole interrogante, ha previsto misure in favore delle predette istituzioni. In particolare, i commi 4 e 5 dell'articolo 19 hanno disposto un intervento di autorizzazione di spesa per cinque milioni di euro, da destinare agli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati. Con il decreto ministeriale n. 354 del 22 maggio 2014, si è dato attuazione a quanto previsto dalla norma primaria, autorizzando la riparti-

zione delle risorse e individuando le quote da attribuire a ciascun istituto musicale.

Per quanto riguarda le Accademie di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali e, in particolare, l'Accademia Ligustica di Genova, oggetto della presente interrogazione, l'articolo 19, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del citato decreto-legge n. 104 del 2013 ha autorizzato la spesa ulteriore di 1 milione di euro, quale contributo per rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle suddette Accademie.

Al riguardo, al fine di poter procedere all'individuazione delle quote di ripartizione nel rispetto dei criteri definiti dal comma 5-*ter* dell'articolo 19, sono in corso procedure per l'acquisizione dei dati relativi alle Accademie in questione (spesa di ciascuna Accademia, nell'ultimo triennio e unità di personale assunte secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale del comparto Afam).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Seguito esame e rinvio)	151
ALLEGATO 1 (Emendamenti del Relatore e del Governo e relativi subemendamenti)	157
ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	160

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Seguito esame e conclusione)	156
ALLEGATO 3 (Ulteriore emendamento del Relatore)	178

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che nella seduta del 5 giugno scorso aveva dato comunicazione della inammissibilità di alcune delle proposte emendative oltre che degli emendamenti ritirati prima della seduta. Comunica altresì che sono stati presentati gli emendamenti 1.100, 2.100 e 2.200 del relatore e l'emendamento 2.50 del Governo e che è stato quindi presentato un subemendamento all'emendamento 2.200 del Relatore (*vedi allegato 1*).

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, con riferimento agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati (*vedi allegato 2*), esprime i seguenti pareri: parere contrario sull'emendamento Grimoldi 1.1; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Baruffi 1.2; parere contrario sugli emendamenti Dell'Orco 1.3, Pini

1.4 e De Rosa 1.5, invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Ghizzoni 1.6; parere contrario sull'emendamento Grimoldi 1.7; parere favorevole sull'emendamento De Rosa 1.8; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Ferraresi 1.9; parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 1.10, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato 2*); parere contrario sull'emendamento Terzoni 1.11; parere favorevole sull'emendamento Baruffi 1.13; parere contrario sull'emendamento Zan 1.14; parere favorevole sull'emendamento Zan 1.15, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato 2*); parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 1.16; parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 1.17 e 1.19, Dell'Orco 1.20 e Segoni 1.21; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Dell'Orco 1.22; parere contrario sugli emendamenti Zolezzi 1.24 e 1.25; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Dell'Orco 1.26; favorevole sull'emendamento Ghizzoni 1.27 e Segoni 1.28, a condizione che vengano riformulati (*vedi allegato 2*); parere favorevole sugli emendamenti Ferraresi 1.29 e 1.31; parere contrario sull'emendamento Segoni 1.32; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Ghizzoni 1.33; parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 1.34 e sugli identici emendamenti Matarrese 1.35 e Cera 1.36, a condizione che vengano riformulati (*vedi allegato 2*); invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Ferraresi 1.37; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Ferraresi 1.38; parere contrario sull'emendamento Ferraresi 1.39; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Ferraresi 1.40; parere favorevole sull'emendamento Zan 1.41, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato 2*); invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Zan 1.44; parere contrario sugli emendamenti Zan 1.45 e 1.46; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Baruffi 1.47 e Ghizzoni 1.48; parere contrario sull'emendamento Segoni

1.49; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Ferraresi 1.50 e 1.51; parere favorevole sull'emendamento Zan 1.52; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Zolezzi 1.53 e 1.54, Zan 1.55 e Dell'Orco 1.56; parere contrario sull'emendamento Dell'Orco 1.57; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Dell'Orco 1.58; parere favorevole sull'emendamento Baruffi 1.59 e sull'emendamento Ghizzoni 1.61, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato 2*); invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Ghizzoni 1.62; parere favorevole sull'emendamento Grimoldi 1.63; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Marco Carra 1.64; parere favorevole sull'emendamento Mariani 1.65; parere contrario sugli emendamenti Marco Carra 1.66 e 1.67; parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 1.68, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato 2*); invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Marco Carra 1.69 e 1.70; parere contrario sull'articolo aggiuntivo Paglia 1.02; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Baruffi 1.04; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Baruffi 1.09 e Ghizzoni 1.011; parere favorevole sull'emendamento Dallai 2.1; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Dallai 2.2 e Segoni 2.4; esprime parere favorevole sull'emendamento 2.50 del Governo; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Mariani 2.04, invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 2.05. Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 1.100, 2.100 e 2.200 esprimendo parere contrario sul subemendamento Zan 0.2.200.1.

Il Sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore, che ringrazia per il lavoro svolto.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Grimoldi 1.1; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore.

Davide BARUFFI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.2.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Dell'Orco 1.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Pini 1.4; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento De Rosa 1.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ghizzoni 1.6 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Grimoldi 1.7; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento De Rosa 1.8.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ferraresi 1.9 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento De Rosa 1.8.

Manuela GHIZZONI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.10 avanzata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 1.10 (*nuova formulazione*); respinge quindi l'emendamento Terzoni 1.11 e approva l'emendamento Baruffi 1.13.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zan 1.14; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Sottoscrive l'emendamento Zan 1.15, contestualmente dichiarando di accettare la proposta di riformulazione del medesimo emendamento avanzata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Zan 1.15 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Ferraresi 1.16.

Vittorio FERRARESI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.17; illustra, quindi, il proprio emendamento 1.19, raccomandandone l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.19, Dell'Orco 1.20 e Segoni 1.21.

Vittorio FERRARESI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento Dell'Orco 1.22, di cui è cofirmatario.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zolezzi 1.24 e 1.25.

Vittorio FERRARESI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento Dell'Orco 1.26, di cui è cofirmatario.

Manuela GHIZZONI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.27 avanzata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 1.27 (*nuova formulazione*).

Samuele SEGONI (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.28 avanzata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Segoni 1.28 (*nuova formulazione*), nonché gli emendamenti Ferraresi 1.29 e 1.31; respinge, quindi, l'emendamento Segoni 1.32.

Manuela GHIZZONI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.33.

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.34 avanzata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Ferraresi 1.34 (*nuova formulazione*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cera 1.36; s'intende che vi abbia rinunciato.

Salvatore MATARRESE (SCpI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.35 avanzata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Matarrese 1.35 (*nuova formulazione*).

Vittorio FERRARESI (M5S), accogliendo l'invito al ritiro, ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.37 e 1.38.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.39.

Vittorio FERRARESI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Zan 1.41, contestualmente dichiarando di accettare la proposta di riformulazione del medesimo emendamento avanzata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Zan 1.41 (*nuova formulazione*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zan 1.44, 1.45 e 1.46; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Davide BARUFFI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.47.

Manuela GHIZZONI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.48.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Segoni 1.49.

Vittorio FERRARESI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.50 e 1.51.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Zan 1.52.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Zan 1.52.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zolezzi 1.53 e 1.54, nonché l'emendamento Zan 1.55, risultano assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zan 1.52.

Vittorio FERRARESI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.56 e gli emendamenti Dell'Orco 1.57 e 1.58, di cui è cofirmatario.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Baruffi 1.59.

Manuela GHIZZONI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.61 avanzata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 1.61 (nuova formulazione).

Manuela GHIZZONI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.62.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Grimoldi 1.63.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Grimoldi 1.63.

Manuela GHIZZONI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento Marco Carra 1.64, di cui è cofirmataria.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mariani 1.65.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marco Carra 1.66; s'intende che vi abbia rinunciato.

Alberto ZOLEZZI (M5S) sottoscrive l'emendamento Marco Carra 1.67, raccomandandone l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Marco Carra 1.67.

Manuela GHIZZONI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.68 avanzata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 1.68 (*nuova formulazione*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Marco Carra 1.69 e 1.70; s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Paglia 1.02; approva quindi l'articolo aggiuntivo Baruffi 1.04.

Davide BARUFFI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.09.

Manuela GHIZZONI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.011.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Dallai 2.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Dallai 2.2 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dallai 2.1.

Samuele SEGONI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 2.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 2.100 del relatore e l'emendamento 2.50 del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento 0.2.200.1; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 2.200 del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Mariani 2.04 ri-

sulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 2.50.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 2.05.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti e articoli aggiuntivi sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.50.

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione, il parere

favorevole della I Commissione (Affari costituzionali), il parere favorevole della VII Commissione (Cultura), il parere favorevole della X Commissione (Attività Produttive), il parere favorevole con osservazioni della XII Commissione (Affari sociali), il parere favorevole della XIV Commissione (Politiche Europee) e il parere favorevole con osservazione della Commissione per le questioni regionali. Comunica altresì che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, presenta l'emendamento 1.300 che risponde a esigenze di coordinamento formale del testo (*vedi allegato 3*), raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.300 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.300 del relatore; delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il gruppo della Lega Nord e Autonomie ha designato, quale relatore di minoranza, l'onorevole Paolo Grimoldi che riferirà oralmente. Si riserva infine la nomina del Comitato dei Nove sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, *sopprimere le parole da:* nonché dalla tromba d'aria *fino a:* ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla Direttiva del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni ed alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni ed alle province di cui al presente comma.

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dal comma 2, lettera e), dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 dal Fondo per le Emergenze Nazionali istituito ai sensi comma 5-*quinquies* del medesimo articolo 5, le somme iscritte nei bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dall'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provve-

dimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi del comma 2, lettera *d*), del richiamato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, ed a tal fine possono essere riversati nelle contabilità speciali all'uopo istituite.

2. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 5 *septies*, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« *5-septies.* A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al periodo precedente. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma

5-quinquies del presente articolo. Al Fondo delle emergenze nazionali affluiscono, altresì, le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata ad obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutua attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa da Indicare nel DPCM di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da *23-sexies* a *23-duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'anno 2014, nella misura di, 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma *5-quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: « per regolazioni debitorie

pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate», sono inserite le seguenti: «, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo emergenze Nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge n.225/1992,».

2. 50. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1-ter, sostituire le parole: « all'annualità 2014 », con le parole « alla prima annualità 2014 » quindi aggiungere in fine le seguenti parole: Per ciascuno degli anni 2015-2016 si provvede mediante riduzione di 15 milioni di euro l'anno dell'autorizzazione di spesa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

0. 2. 200. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le Emergenze Nazionali istituito in attuazione di quanto previsto

dal comma 5-*quinquies* del medesimo articolo 5, assicurando, senza soluzioni di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-*bis* della medesima legge n. 225/1992 con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti la gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire le relative risorse economiche, quale co-finanziamento dello Stato.

1-ter. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 relativamente all'annualità 2014, quantificati in euro sei milioni, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. 200. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, e le avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* il commissario provvede *con le seguenti:* i Commissari provvedono.

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* i Commissari delegati, per gli interventi di cui al comma 1, possono avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché delle amministrazioni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi;

c) *al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole:* di cui al presente comma *con le seguenti:* di cui al presente articolo;

d) *dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. I presidenti delle regioni Lombardia e Veneto applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, ciascuno con riferimento ai danni subiti nel territorio di competenza, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla

deliberazione dello stato di emergenza del 11 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 5 maggio 2014, nonché delle ulteriori avversità atmosferiche verificatesi entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposita delibera del CIPE, nel limite di 200 milioni di euro da ripartire tra le due regioni sulla base della rendicontazione dei danni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

(Interventi urgenti dei Commissari per la ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali).

1. 1. Grimoldi.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello.

1. 2. Baruffi, Ghizzoni.

Al comma 5 sostituire le parole: 210 milioni *con le seguenti:* 410 milioni.

Conseguentemente:

al comma 9 sostituire le parole: 210 milioni, *con le seguenti:* 410 milioni,

al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: e, per il periodo d'imposta 2013, utilizzando una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1. 3. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1° giugno 2014 a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente,

ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole: di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* e 1-bis;

ai commi 3 e 4, dopo le parole: legge 28 marzo 2014, n. 50, *inserire le seguenti:* e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis.

al comma 5, dopo le parole: che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena, *inserire le seguenti:* nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1° giugno 2014 che hanno interessato la provincia di Ravenna;

al comma 5, sostituire le parole: 210 milioni *con le seguenti:* 230 milioni;

al comma 7, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, *inserire le seguenti:* nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1° giugno 2014.

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: evento alluvionale ovunque ricorrano *inserire le seguenti:* e avversità atmosferiche;

al comma 8, dopo le parole: eventi alluvionali *inserire le seguenti:* e avversità atmosferiche;

al comma 9, sostituire le parole: 210 milioni *con le seguenti:* 230 milioni *e le parole:* 160 milioni *con le seguenti:* 180 milioni.

1. 4. Pini, Grimoldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile definisce, con propria ordinanza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, i comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, di cui al comma 1.

1. 5. De Rosa, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della Provincia di Modena, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, colpiti da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 6. Ghizzoni, Baruffi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di Nonantola, Castelfranco dell'Emilia e San Cesario sul Panaro della provincia di Modena colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente,

ai commi 2, 3 e 5 dopo le parole: di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* e *1-bis;*

ai commi 3 e 4, dopo le parole: legge 28 marzo 2014, n. 50 *inserire le seguenti:* e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma *1-bis.*

al comma 5, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, *inserire le seguenti:* nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 30 aprile 2014;

al comma 5, sostituire le parole: 210 milioni *con le seguenti:* 230 milioni;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, *inserire le seguenti:* nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 30 aprile 2014;

al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: evento alluvionale ovunque ricorrano *inserire le seguenti:* e avversità atmosferiche;

al comma 8, dopo le parole: eventi alluvionali *inserire le seguenti:* e avversità atmosferiche;

al comma 9, sostituire le parole: 210 milioni *con le seguenti:* 230 milioni *e le parole:* 160 milioni *con le seguenti:* 180 milioni.

1. 7. Grimoldi, Pini.

Al comma 2, dopo le parole: stato di emergenza, *inserire le parole seguenti:* relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

1. 8. De Rosa, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: per l'intera durata dello stato di emergenza aggiungere le seguenti: dichiarato a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così definito dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013.

1. 9. Ferraresi, Dell'orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi, dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, dei Presidenti dell'amministrazione delle province di Bologna e Modena, nonché dell'amministrazione della Regione Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 bis decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

1. 10. Ghizzoni, Richetti, Arlotti, Baruffi.

Al comma 3, dopo le parole: Emilia-Romagna, *aggiungere le seguenti:* oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 bis decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti

delle risorse a tal fine disponibili eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere.

1. 10. (nuova formulazione) Ghizzoni, Richetti, Arlotti, Baruffi.

(Approvato)

Al comma 4 primo periodo dopo le parole attribuite con il presente decreto *inserire le seguenti:* limitatamente all'individuazione delle priorità delle opere cantierabili,

1. 11. Terzoni, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « al Presidente della Provincia di Modena » *con le seguenti* « ai Presidenti delle province di Bologna e Stodena ».

1. 13. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: nei limiti dei poteri a lui delegati, *aggiungere le parole:* e ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione.

1. 14. Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

1. 15. Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di prov-

videnze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati.

- 1. 15.** (nuova formulazione) Zan, Zaratti, Pellegrino.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole seguenti: Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 *con le seguenti:* Commissario delegato ai sensi del comma 1 del presente decreto.

- 1. 16.** Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: entrambi.

- 1. 17.** Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le seguenti parole: può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* può destinare, per gli anni 2014 e 2015, quota parte delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.

Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano, eliminare le seguenti parole: nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5,

- 1. 19.** Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, *con le seguenti:* 360 milioni di euro per il 2014 e 250 milioni di euro per il 2015.

Conseguentemente:

sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a 360 milioni di euro per il 2014 e a 250 milioni di euro per il 2015 si provvede quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante le risorse di cui al comma 9-bis, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per il periodo d'imposta 2013 e 2014, una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo, sono destinate alle finalità di cui ai commi 5, 7 e 8.

- 1. 20.** Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: per contributi fino a: commi 7 e 8 *con le seguenti:* ... per i più urgenti

interventi relativi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, come specificato al comma 6, per almeno 50 milioni di euro, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, come specificato al comma 7, nonché per gli interventi di cui al comma 8.

- 1. 21.** Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* « con particolare riguardo alla sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per qualsiasi tipologia di immobile fino al ripristino dell'agibilità dell'edificio, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario ».

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: al 31 dicembre 2014 ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: fino al ripristino dell'agibilità dell'edificio, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

- 1. 22.** Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna *aggiungere le seguenti:* escludendo di utilizzare o ridurre le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto.

- 1. 24.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna *aggiungere*

le seguenti: escludendo le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto, riparametrando le quote stesse per l'anno 2014 a 90 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna; 8,7 per cento in favore della Regione Lombardia; 1,3 per cento in favore della regione Veneto.

- 1. 25.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI), definisce i criteri e le modalità attuativi del presente provvedimento.

- 1. 26.** Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 ed individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ed alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria del

3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, si applicano i benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per un massimo di 48 mesi, elevabili a 60 mesi, nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente da tutti e tre gli eventi calamitosi indicati nel presente comma.

1. 27. Ghizzoni, Baruffi, Arlotti, Richetti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo, si applicano i benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per un massimo di 48 mesi, elevabili a 60 mesi, nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente dagli eventi calamitosi indicati nel presente articolo.

1. 27. *(nuova formulazione)* Ghizzoni, Baruffi, Arlotti, Richetti.

(Approvato)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; in particolare detti interventi non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di rinaturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

1. 28. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

1. 28. *(nuova formulazione)* Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, sostituire le seguenti parole: Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 *con le seguenti:* Commissario delegato ai sensi del comma 1 del presente decreto.

1. 29. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, sostituire la seguente parola: stabiliti *con la seguente:* stabilite.

1. 31. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: danni effettivamente verificatisi *inserire le seguenti:* e precedentemente censiti.

1. 32. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, *inserire le seguenti:* nonché per l'indennizzo del mancato reddito in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014

e degli eventi climatici avversi straordinari del 30 aprile 2014,.

1. 33. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi *aggiungere le seguenti:* e dell'erogazione dei contributi.

1. 34. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi *aggiungere le seguenti:* , ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi.

1. 34. (nuova formulazione) Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

(Approvato)

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il complesso degli aiuti ricevuti non deve eccedere quanto necessario per compensare i danni subiti per effetto dell'evento calamitoso, in conformità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

*** 1. 35.** Matarrese, D'Agostino, Pastorelli.

Al comma 7 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il complesso degli aiuti ricevuti non deve eccedere quanto necessario per compensare i danni subiti per effetto dell'evento calamitoso, in conformità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

*** 1. 36.** Cera.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: , fermo

restando il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

*** 1. 35.** (nuova formulazione) Matarrese, D'Agostino, Pastorelli.

(Approvato)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Nei comuni maggiormente interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Modena, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo. Alle aree così individuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

7-ter. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera a), la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

7-quater. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alimentato, nel limite di 300 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, delle risorse derivanti dalla riduzione nel numero di unità previste e prospettate di acquisto di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35 o con

corrispondente riduzione di spesa prevista per il programma definito Forza NEC (*Network Enabled Capabilities*).

- 1. 37.** Ferraresi, Dell’Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. La proroga biennale del termine per la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012, stabilita dall’articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, si interpreta nel senso che lo slittamento di due anni è riferito al pagamento delle rate, compresa quella già prevista al 31 dicembre 2013.

- 1. 38.** Ferraresi, Dell’Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4, sono armonizzati nei tempi e nei modi già definiti per i pagamenti dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, così come definiti all’articolo 3-*bis* del medesimo decreto.

- 1. 39.** Ferraresi, Dell’Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con in legge 1° agosto 2012, n. 122.

- 1. 40.** Ferraresi, Dell’Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 8, sostituire le parole: autorizza, altresì, la concessione di contributi, con le parole: stabilisce altresì, sulla base dei danni effettivi, le priorità degli interventi e le modalità per la concessione di contributi.

- 1. 41.** Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 8, dopo le parole: autorizza, altresì, la concessione di contributi, *aggiungere le seguenti:* previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione di contributi.

- 1. 41.** (*nuova formulazione*) Zan, Zaratti, Pellegrino.

(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per gli anni 2014 e 2015, è disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 5 milioni di euro.

8-ter. All’onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015,

delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1. 44. Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 quale contributo per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato i comuni della regione Veneto tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, nonché tra il 27 e il 29 aprile 2014, nonché per i danni subiti da soggetti privati a seguito dei medesimi eventi.

8-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1. 45. Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano, con le medesime modalità, anche al Presidente della regione Veneto e ai comuni della medesima regione colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nonché dai successivi eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.

8-ter. Per il finanziamento degli interventi conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1. 46. Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

9. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. Nei confronti degli stessi comuni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo del predetto stato di emergenza, non si applica il limite del 50 per cento di cui al comma 7, primo periodo, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. 47. Baruffi.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 3 del decreto legge 10 gennaio 2014, n. 4 al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: « di cui ai commi 1 e 1-bis sono inserite le seguenti: « nonché nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, ».

1. 48. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di favorire una corretta e ordinata pianificazione territoriale ed urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, gli interventi di ripristino di cui al comma 8

devono prevedere meccanismi che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione ubicate in classe R4 e R3 secondo i Piani di Assetto Idrogeologico, o comunque evidentemente a rischio idrogeologico.

- 1. 49.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 9, sostituire le parole: pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 *con le seguenti:* quantificati sulla base dei danni effettivamente verificati e stabiliti con gli appositi provvedimenti adottati dal Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato, si fa fronte.

- 1. 50.** Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 9, sopprimere le parole: quanto a 50 milioni di euro per il 2015.

- 1. 51.** Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 9, dopo le parole: disponibili sulla contabilità speciale aggiungere le parole: intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.

- 1. 52.** Zan, Zaratti, Pellegrino.

(Approvato)

Al comma 9, dopo le parole: decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 *aggiungere le seguenti:* escludendo di utilizzare o ridurre le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto sia per quanto riguarda gli interventi su edifici pubblici che privati.

- 1. 53.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 9, dopo le parole: decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 *aggiungere le seguenti:* escludendo di utilizzare o ridurre le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto sia per quanto riguarda gli interventi su edifici pubblici che privati, riparametrando le quote stesse per l'anno 2014 a 90 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna; 8,7 per cento in favore della Regione Lombardia; 1,3 per cento in favore della regione Veneto.

- 1. 54.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma si intendono a valere sulla parte di competenza della regione Emilia-Romagna.

- 1. 55.** Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, i Comuni di cui al comma 1 sono esclusi per gli anni 2014 e 2015 dagli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

- 1. 56.** Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma

del maggio 2012, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, sono escluse dal patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015.

- 1. 57.** Dell’Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 3 comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo sostituire le parole: « fino al 31 ottobre 2014 » con le seguenti: « dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché: ».

- 1. 58.** Dell’Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.

- 1. 59.** Baruffi.

(Approvato)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, possono richiedere la sospensione del pagamento

dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo non superiore a 12 mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

- 1. 61.** Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, possono richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo non superiore a 12 mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

- 1. 61.** (*nuova formulazione*) Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. All’articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: « ricevendone verifica » sono aggiunte le altre: « ovvero trasmettendo successiva-

mente all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito».

2) al medesimo comma 1 sono sostituite le parole: «entro il 30 giugno 2014» con le altre: «entro il 31 dicembre 2014».

3) al comma 1-*bis*, sono sostituite le parole: «di cui all'articolo 3, comma 10,» con le altre: «di cui all'articolo 3, commi 8, 8-*bis* e 10.»

9-*ter*. In attuazione del comma 9-*bis*, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, provvede a integrazione e modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013.

1. 62. Ghizzoni, Baruffi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziato.

1. 63. Grimoldi, Pini.

(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 aggiungere, infine, il seguente comma: «10. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo le parole: «sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014» sono sostituite con le seguenti: «sono altresì sospesi dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini

perentori anche processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché».

1. 64. Marco Carra, Ghizzoni, Baruffi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. I termini per adibire un immobile ad abitazione principale previsti alla lettera *a*) della nota II *bis*) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e alla lettera *b*) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono prorogati fino al termine di un anno dalla approvazione del presente decreto. La presente disposizione si applica ai contribuenti proprietari di immobili posti nei Comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012.

1. 65. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 anche attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali, gli obiettivi del patto di stabilità interno della provincia di Mantova sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con corrispondente

peggioramento dell'obiettivo di patto della regione Lombardia. Conseguentemente, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Lombardia è migliorato nell'esercizio 2014 di un ammontare pari ai trasferimenti in conto capitale erogati in favore della provincia di Mantova, nel limite di importo di 30 milioni. I trasferimenti di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del patto di stabilità interno della provincia di Mantova per l'esercizio 2014.

1. 66. Carra.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

9-ter. All'onere derivante dal comma 9 *bis*, pari 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. 67. Carra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni della Provincia di Modena, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, colpiti da eccezionali eventi atmosferici associati a

grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. 68. Ghizzoni, Baruffi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni della Provincia di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. 68. *(nuova formulazione)* Ghizzoni, Baruffi.

(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo le parole: «sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014» sono sostituite con le seguenti: «sono altresì sospesi dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali relativi a prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché».

1. 69. Carra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «rispetto alla durata massima originariamente prevista» sono sostituite con le seguenti: «rispetto alle singole scadenze originariamente previste. Conseguentemente, le scadenze relative al rimborso del primo finanziamento sono rideterminate dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2016, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016, e quelle relative al rimborso del secondo finanziamento sono rideterminate dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2016, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016, dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2017 e dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017;

2) al comma 1, dopo le parole: «legge 24 giugno 2013, n. 71,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa quella del 26 maggio 2014,»;

3) al medesimo comma 1, le parole: «per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto della rideterminazione delle scadenze e della conseguente rimodulazione dei piani di ammortamento derivanti».

1. 70. Carra.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Estensione dei benefici di cui al decreto-legge n. 4 del 2014, ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio del 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013).

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «si applicano anche» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché:»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le stesse disposizioni si applicano anche ai territori dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013».

2. All'onere di cui al precedente comma 1, si provvede mediante una riduzione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.»

1. 02. Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Sostegni al reddito).

1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga a favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014 concorrono le risorse già

stanziare dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, come ripartite dall'articolo 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 settembre 2013 n. 75719.

1. 04. Baruffi, Richetti, Ghizzoni, Arlotti.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

5-bis. Al fine di poter garantire l'efficacia della gestione nel passaggio da quella straordinaria a quella ordinaria, alla cessazione dello stato d'emergenza, la Regione Emilia-Romagna succede al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, nella titolarità dei rapporti con il personale assunto con contratti di lavoro flessibile, nonché con quello acquisito in comando o distacco, fino alla loro scadenza, ferma restando l'imputazione della relativa spesa alle risorse specificamente destinate al sisma. ».

1. 09. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Istituzione della zona franca, individuazione dei beneficiari ed entità delle agevolazioni).

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, e nei

comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge n. 296 del 2006. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavazzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui all'articolo 14 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 16, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto al comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui all'articolo 1-ter del presente decreto sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407 del 2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore

(«*de minimis*») e dal Regolamento (CE) n. 1408 del 2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. Quanto previsto al comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 nonché dei limiti previsti al successivo comma 6 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo articolo, delle agevolazioni previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:

- a)* esenzione dalle imposte sui redditi;
- b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
- c)* esenzione dall'imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'articolo precedente, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento al comma 5 lettera *a)* sui redditi relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015 e per le esenzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* per il periodo di imposta 2014 e 2015.

ART. 1-ter.

(Istituzione del fondo).

1. Al fine di compensare le minori entrate di cui all'articolo precedente è

istituito apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e della Finanza, con una dotazione di 50 milioni di euro che costituisce tetto di spesa massima.

2. L'attività di regolazione contabile delle minori entrate fiscali e contributive derivante dalla fruizione delle esenzioni di cui all'articolo precedente è affidata all'Agenzia delle Entrate.

3. Il Ministero dell'Economia e delle finanze individua una apposita Contabilità speciale intestata all'Agenzia delle Entrate nella quale versare le risorse del fondo di cui comma 1.

1. 011. Ghizzoni, Arlotti, Richetti, Baruffi.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di calamità naturali aggiungere le seguenti: e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 della medesima legge.

2. 1. Dallai, Parrini, Donati, Mariani, Braga.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 (o altro) affluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 346 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative. Tali risorse possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrar-

bili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

1-ter. Le risorse di cui al comma *1-bis* sono destinate per l'anno 2014 ai seguenti interventi:

a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

1-quater. Le risorse di cui al comma *1-bis* sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma *1-ter*.

2. 2. Dallai, Parrini, Donati, Mariani, Braga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli anni 2014 e 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985,

n. 222, sono destinate per un ammontare pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma *5-quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. 4. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: « per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate », sono inserite le seguenti: « , per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo Emergenze Nazionali di cui all'articolo 5, comma *5-quinquies* della legge n. 225 del 1992 e per i Fondi previsti da specifiche disposizioni normative destinati alla realizzazione di interventi conseguenti a calamità naturali ».

2. 04. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al trasferimento di 5 milioni di euro ad Ismea SGFA ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 1 agosto 2012, n. 122.

2. 05. L'Abbate.

ALLEGATO 3

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE

Al comma 5, sopprimere le parole « che hanno entrambi interessato i territori della provincia di Modena ».

1. 300. Il Relatore.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	181

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Pierdomenico MARTINO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2426 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014 in materia di tutela del patrimonio culturale e rilancio del turismo. Osserva che il provvedimento contiene numerose disposizioni di indubbio rilievo. Segnala il credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (articolo 1), le disposizioni per accelerare il programma straordinario di interventi denominato « Grande Pompei » (articolo 2), le misure di contrasto nei confronti di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale (articolo 4), le disposizioni di sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 5), i benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, ad

attrarre investimenti esteri in Italia (articolo 6), il rifinanziamento del « Fondo mille giovani per la cultura », destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, nell'ambito del piano nazionale garanzia giovani (articolo 7), il credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive (articolo 10) e la trasformazione dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia SpA (articolo 16).

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione Trasporti, sottolinea l'articolo 9. Rileva che tale articolo, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a: impianti *wi-fi*; siti *web* ottimizzati per il sistema mobile; programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da *tour operator* e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione

del titolare o del personale dipendente ai fini previsti dalla disposizione. Per il credito d'imposta è fissato un limite di spesa massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta dal 2015 al 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e parere del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabilite le tipologie di spese che potranno beneficiare del credito d'imposta, il limite massimo per singola voce di spesa, le procedure di ammissione al beneficio, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, e le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo.

Segnala poi, in quanto d'interesse della Commissione, il comma 1 dell'articolo 11 che prevede l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. Il piano dovrà essere adottato, entro 180 giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero per i beni culturali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. La finalità è il miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia. Evidenzia inoltre che il successivo comma 3 prevede la possibilità della concessione in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, di immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, come case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, con la finalità di realizzare circuiti nazionali di eccellenza nonché promuovere percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo. Al riguardo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di introdurre, nel comma 3 dell'articolo 11, apposite disposizioni riguardanti le procedure di affidamento e di rinnovo della concessione di beni pubblici, anche alla luce dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza

e tutela della concorrenza. Andrebbe inoltre valutata, a suo giudizio, l'opportunità di prevedere un maggior coinvolgimento delle Regioni nella disciplina della promozione dei circuiti pedonali, ciclabili e moto turistici, alla luce della ripartizione costituzionale delle competenze che attribuisce alle Regioni stesse competenza residuale, e pertanto esclusiva, in materia di turismo.

Evidenzia come d'interesse della Commissione anche il comma 3 dell'articolo 12. La disposizione prevede infatti che siano libere (e, dunque, non necessitino di preventiva autorizzazione) alcune operazioni, attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Si tratta in primo luogo della riproduzione di beni culturali attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a fonti luminose, né l'uso di supporti. Si tratterebbe, dunque, di immagini fotografiche acquisite tramite semplici macchine fotografiche o videocamere, *smartphone*, *tablet*, purché senza l'uso di flash o treppiedi. Diviene libera e non soggetta a preventiva autorizzazione anche la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite. La divulgazione risulta libera a condizione però che le immagini divulgate non possano essere ulteriormente riprodotte dagli utenti destinatari della divulgazione, se non a bassa risoluzione digitale. Sottolinea che l'effetto della disposizione dovrebbe essere dunque quello di rendere possibile la pubblicazione di immagini fotografiche di beni culturali su *blog* e *social network*. Fa presente che, in base alla relazione illustrativa, la *ratio* della limitazione alla possibilità di riproduzione da parte degli utenti appare associata all'esigenza di escludere un uso, da parte degli utenti, a fine di lucro delle immagini. Ritiene in ogni caso utile un approfondimento al riguardo.

Alla luce delle indicazioni sopra illustrate, preannuncia la propria intenzione

di formulare una proposta di parere favorevole, nella quale peraltro potranno essere recepiti gli elementi che eventualmente emergeranno dal dibattito.

Ivan CATALANO (Misto) chiede chiarimenti riguardo alla tipologia di veicoli interessati alle disposizioni recate all'articolo 11, comma 1, relative al piano straordinario per la mobilità turistica, in quanto non risulta possibile trarre dal dettato normativo indicazioni che precisino se siano coinvolti o meno i mezzi che effettuano servizio di trasporto pubblico locale o invece il piano interessi i soli mezzi privati.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dell'esigenza di effettuare i necessari approfondimenti anche in relazione alla predisposizione della proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta che sarà prevista nella giornata di domani.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2433 di conversione del decreto-legge n. 66/2014.

Ricorda, come è noto, che il provvedimento contiene significative misure di politica economica. Al riguardo ricorda che l'articolo 1 prevede il riconoscimento, per

il 2014, di un credito d'imposta di 640 euro annui per i redditi fino a 24.000 euro e decrescente, rispetto a tale importo, per quelli fino a 26.000 euro. Tale misura è espressamente configurata, al comma 1 dell'articolo 1, come anticipazione rispetto all'intervento strutturale che sarà adottato nella legge di stabilità per il 2015. Il credito d'imposta è riconosciuto direttamente in via automatica dai sostituti d'imposta ed è attribuito mensilmente in aggiunta agli emolumenti erogati dallo stesso sostituto d'imposta, a decorrere dalla data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge, vale a dire dal mese di maggio. Ne deriva l'importo di 80 euro mensili con cui la misura è stata comunemente indicata dagli organi di informazione. L'articolo 2 prevede misure di riduzione del cuneo fiscale attraverso la diminuzione delle aliquote IRAP per il periodo d'imposta successivo al 2013. Gli oneri derivanti dalle misure sopra indicate sono coperti, oltre che attraverso riduzioni della spesa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso un incremento delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria dal 20 al 26 per cento (articolo 3) e un incremento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote del capitale di Banca d'Italia, dovuta dai soggetti (principalmente bancari) azionisti dell'Istituto, dal 12 al 26 per cento (articolo 4).

Rileva che il provvedimento in esame introduce anche misure di trasparenza e contenimento dei costi per la spesa pubblica di beni e servizi, attraverso un maggiore ricorso alle Convenzioni Consip (articolo 8), misure per l'accelerazione del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche (articoli 27-45) e la possibilità di derogare, per interventi urgenti di edilizia scolastica, dai vincoli del patto di stabilità interno (articolo 48).

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione Trasporti, segnala che l'articolo 12-*bis*, introdotto al Senato, prevede che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 siano versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno.

Contestualmente si prevede anche che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento del pagamento. Ricorda, in proposito, che la legge di stabilità 2014 ha previsto, ai commi 732 e 733 dell'articolo unico, misure di definizione del contenzioso pendente al 30 settembre 2013, relativo al pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, mediante il versamento di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute, se il pagamento avviene in un'unica soluzione, o al 60 per cento se il pagamento è rateizzato, fino a un massimo di 6 rate. Le disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 12-*bis* del provvedimento in esame si riferiscono ai canoni delle concessioni demaniali marittime « dovuti a partire dall'anno 2014 ». Tale formulazione sembra escludere che la disposizione in esame possa produrre l'effetto di prorogare al 15 settembre 2014 il termine per il pagamento delle somme relative alla definizione agevolata del contenzioso sulle medesime concessioni, prevista dalla legge di stabilità 2014, che ha fissato il termine ultimo, sia per il versamento in unica soluzione, sia per il versamento della prima rata, al 27 aprile 2014. Le disposizioni della legge di stabilità, infatti, come indicato hanno per oggetto la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013. Giudica in ogni caso opportuno da parte del Governo un chiarimento su questo profilo. Osserva che, in questo quadro, il comma 2 del medesimo articolo 12-*bis* proroga al 15 ottobre 2014 il termine per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime, che era stato individuato dal sopra richiamato comma 732 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014, al 15 maggio 2014.

L'articolo 18, presente nel testo iniziale del decreto-legge e non modificato dal Senato, sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, due regimi tariffari postali agevolati. Rammenta che si tratta in primo luogo, del regime agevolato previsto per i candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, ai Con-

sigli delle regioni a statuto ordinario (e in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), ai consigli comunali e provinciali, a Sindaco e Presidente della provincia (ai sensi degli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993). In secondo luogo, si sopprime l'agevolazione per le comunicazioni da parte dei partiti politici relative alla possibilità di destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti stessi, ai sensi della nuova normativa sul finanziamento alla politica (articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge n. 149 del 2013). Per quanto riguarda il periodo precedente al 1° giugno 2014, quindi il periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto (24 aprile 2014) ed il 31 maggio 2014, nel quale si sono svolte le elezioni europee ed amministrative, il comma 1 ha autorizzato il fornitore del servizio postale universale ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e specificamente destinati a tale scopo, l'onere relativo alla fruizione fino al 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

Giudica d'interesse per la IX Commissione, pur se non rientranti nel suo diretto ambito di competenza, anche le disposizioni in materia di società partecipate dagli enti locali di cui all'articolo 23 (tra tali società rientrano infatti, in molti casi, anche le aziende del trasporto pubblico locale). Fa presente, infatti, che l'articolo 23 conferisce al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali. Il programma del Commissario straordinario dovrà individuare misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione, anche attraverso la comparazione con

altri operatori che operano nello stesso ambito; cessione di rami d'azienda, o anche solo di personale ad altre società, anche a capitale privato, con contestuale trasferimento di attività e servizi. Ricorda che, con una modifica inserita al Senato, si prevede che il programma divenga vincolante per gli enti locali nel disegno di legge di stabilità 2015.

Osserva che in maniera analoga rileva per la IX Commissione la disposizione di cui all'articolo 25. La norma anticipa dal 6 giugno 2015 al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Ricorda che per le amministrazioni centrali l'obbligo di fatturazione elettronica è operativo dallo scorso 6 giugno. La fatturazione elettronica costituisce, come è noto, uno degli assi portanti dell'Agenda digitale nazionale.

Segnala infine le misure di riduzione della spesa pubblica, destinate alla copertura finanziaria del provvedimento, d'interesse della IX Commissione. In particolare, la tabella allegata all'articolo 50, comma 1, prevede una riduzione degli acquisti di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 5,6 milioni di euro nel 2014 e di 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. È prevista anche una riduzione per il Ministero dello sviluppo economico di 1,6 milioni di euro nel 2014, di 2,4 milioni di euro nel 2015 e di 2,4 milioni di euro nel 2016. Ricorda, inoltre, che il Senato ha soppresso nella tabella A allegata all'articolo 47, concernente le tipologie di spesa oggetto di riduzione da parte degli enti locali, il riferimento ai contratti di servizio per il trasporto.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto della discussione che si svolgerà in Commissione.

Nicola BIANCHI (M5S) fa presente che il proprio gruppo nutre forti perplessità

sulle disposizioni di cui gli articoli 20, 21 e 23 del provvedimento in esame, che si riserva di articolare anche attraverso la presentazione di una proposta alternativa di parere.

Roberta OLIARO (SCpI) si riserva di formulare alcune osservazioni sulle concessioni demaniali relative ai porti turi-

stici, in considerazione della specificità di questi ultimi.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*)

185

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza della X Commissione. Espone, in sintesi, le disposizioni di maggiore interesse ai fini dell'espressione del parere rinforzato richiesto ai sensi dell'articolo

73, comma 1-*bis*, del regolamento della Camera.

Segnala innanzitutto che l'articolo 4, comma 11, novella l'articolo 1, comma 145, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, al fine di prevedere il versamento delle imposte sostitutive ivi previste nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi. Si ricorda che il testo vigente prevede il versamento delle imposte sostitutive in un'unica soluzione (anziché in tre rate) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta inalterata la possibilità di compensare gli importi da versare ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.

L'articolo 12-*bis*, prevede al comma 1 che il versamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 sia effettuato entro il 15 settembre di ciascun anno. Si prevede altresì che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento

dei canoni entro i termini. Al riguardo, ricorda che l'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, individua i criteri per la determinazione della misura del canone annuo dovuto per le concessioni demaniali marittime. Il comma 1-bis interviene sul comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) al fine di posticipare al 15 ottobre 2014 (in luogo del 15 maggio 2014) il termine entro cui si dovrà provvedere ad un riordino della materia dei canoni delle concessioni demaniali marittime.

Il comma 2-bis dell'articolo 15, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, stabilisce una deroga per la Regione Lombardia ai limiti di spesa imposti dal decreto-legge n. 78/2010 per le spese inerenti relazioni pubbliche, convegni e mostre, per le voci connesse con l'evento EXPO 2015. La deroga opera per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 riguardano le attività di comunicazione e promozione: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza. Per tutte le pubbliche amministrazioni questa tipologia di spesa non può superare il 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La norma in esame specifica che la deroga vale solo per le voci strettamente connesse con il grande evento EXPO 2015.

La regione Lombardia è tenuta comunque a garantire gli obiettivi complessivi di riduzione della spesa imposti alle pubbliche amministrazioni dallo stesso articolo 6 del decreto legge 78/2010 e dunque dovrà adottare misure alternative di contenimento della spesa in altre settori per compensare il maggior onere consentito per le spese di comunicazione e promozione.

L'articolo 20 stabilisce che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel bien-

nio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. I risparmi derivanti da tali riduzioni dovranno essere distribuiti dalle società all'azionista pubblico (che a sua volta verserà gli stessi all'entrata del bilancio dello Stato) entro il 30 settembre di ciascun esercizio, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi, ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato, con effetti positivi per la finanza pubblica, in termini di maggiori entrate, stimati in 70 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni per l'anno 2015. Più in dettaglio, il comma 1 prevede che – a fini di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica – le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed enti pubblici economici, devono realizzare nel biennio 2014-2015 una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi. Tale riduzione, come detto, deve risultare non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015; viene specificato peraltro come nel calcolo della riduzione siano inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del decreto in esame. Il comma precisa inoltre che la disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Per quanto concerne le procedure e le modalità volte all'acquisizione all'erario delle minori risorse utilizzate dalla società interessate per i propri costi operativi, i commi da 2 a 6 dispongono che:

ai fini della quantificazione del risparmio previsto dal comma 1, occorre far riferimento alle voci del conto economico

ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013;

i risparmi dovranno essere distribuiti dalle società agli azionisti entro il 30 settembre di ciascun esercizio a valere sulle riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi, ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato;

limitatamente alle società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato, queste per ciascuno degli esercizi sopradetti effettueranno il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato degli importi percepiti dalle proprie controllate;

per il biennio 2014-2015 i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione dovranno essere collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento stabiliti dall'articolo in esame.

Viene infine demandato al Collegio sindacale la verifica il corretto adempimento delle misure in questione, prevedendo inoltre che lo stesso ne dia evidenza nella relazione al bilancio d'esercizio.

Sono escluse dall'applicazione dell'articolo in esame (comma 7, modificato preso il Senato):

le società – comprese le loro controllate – nonché per le quali alla data del 24 aprile 2014 risultino già avviate procedure per l'apertura del capitale ai privati;

Consip Spa e gli altri soggetti aggregatori che svolgono il ruolo di centrale di committenza in materia di appalti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9;

la Rai Spa la quale, precisa la norma, concorre alle finalità di risparmio perseguite dall'articolo in esame secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 21.

Si dispone infine (comma 7-*bis*, introdotto dal Senato), che le società considerate nell'articolo in commento possono realizzare gli obiettivi ivi previsti anche con modalità diverse da quelle della riduzione dei costi operativi, fermo restando gli obblighi di versamento agli azionisti e quelli di versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsti, rispettivamente, dai commi 3 e 4.

L'articolo 20-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel cui territorio sono ubicati stabilimenti termali, dall'obbligo della cessione delle aziende termali le cui partecipazioni azionarie, attività, beni, personale, patrimoni, pertinenze e marchi siano state trasferite alle stesse regioni a titolo gratuito. La norma incide dunque sulla disciplina generale dell'obbligo della cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

L'articolo 22, al comma 1, interviene in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate da aziende agricole, introducendo il criterio per cui il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Con una modifica apportata al Senato l'efficacia della disposizione, originariamente applicabile già dall'anno finanziario in corso (2014), è stata posticipata a decorrere dall'anno 2015. Limitatamente al 2014, si applica una disciplina transitoria, prevista dal comma 1-*bis*, che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno); fino ad un certo limite trova applicazione il precedente regime basato sul reddito agrario

legato alla base catastale; oltre tale livello trova applicazione il coefficiente di redditività del 25 per cento sull'ammontare dei corrispettivi riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Più in dettaglio, la norma in esame novella l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Limitatamente all'anno 2014, ai sensi del comma 1-bis introdotto al Senato, viene introdotto un regime di tassazione differenziato, in base al quale vengono mantenute come attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola e dunque produttive di reddito agrario le seguenti attività:

la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 KWh anno

la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.

Per la produzione di energia oltre i limiti sopra indicati, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti che rivestono la qualifica di società agricola è determinato – ai fini IRPEF e IRES – applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento limitatamente all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Il comma fa salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'amministrazione finanziaria. Vengono mantenute ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa. Infine, all'ultimo periodo, si prevede che il comma in esame si applichi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esso si tenga conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e

sull'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d'imposta.

L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge n. 98 del 2011. Le ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non ricomprese nell'obiettivo Convergenza destinatarie dei finanziamenti di cui al presente articolo riguardano alcune zone censuarie dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera. Le risorse (75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016) saranno ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. Tali autorizzazioni di spesa costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione di tali risorse, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi nell'ambito del Piano di azione coesione (comma 2). Per l'attuazione degli interventi, il comma 3 rinvia a quanto già disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo

37 del decreto-legge 179 del 2012. Infine, il comma 4 pone il finanziamento di tali interventi nelle zone franche urbane a carico della quota nazionale (e quindi non di quella destinata alle regioni) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di programmazione 2014-2020, come individuate dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

L'articolo 27 introduce nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea, attraverso un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (comma 1); esso inoltre amplia (comma 2) il perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti non estinti, ridefinendo, di conseguenza, i soggetti cui compete la nomina degli eventuali *commissari ad acta* ed introducendo sanzioni a carico sia delle amministrazioni medesime che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento dell'obbligo di certificazione nei tempi previsti. Più in dettaglio, le misure introdotte dal comma 1 dell'articolo prevedono nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva 2011/7/UE. Le novità passano attraverso la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le cui funzionalità vengono aggiornate di conseguenza. In particolare, il comma aggiunge al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 un nuovo articolo 7-*bis*, che introduce, in attesa dell'avvio della fatturazione elettronica, la possibilità per i titolari di crediti verso le amministrazioni pubbliche di comunicare i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, mediante la piattaforma elettronica (comma 1). Allo stesso modo le amministrazioni pubbliche devono comunicare le informazioni in-

renti la ricezione e la rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2014 (comma 2). È prevista l'acquisizione automatica delle stesse informazioni attraverso le funzionalità rese possibili dalla fatturazione elettronica (comma 3). Il comma 4 prevede per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di comunicare entro il 15 di ogni mese le informazioni riguardanti i debiti non estinti per i quali al mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento devono immettere sulla piattaforma elettronica i dati riferiti ad essa (comma 5). I commi 6 e 7 individuano le specifiche informazioni (natura dei debiti e codice identificativo di gara) da comunicare in funzione delle esigenze di monitoraggio e l'accessibilità o utilizzabilità delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni e dei creditori. Il mancato rispetto degli obblighi previsti ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e, in caso di inadempienza, comportano responsabilità dirigenziali e disciplinari con le relative sanzioni previste (comma 8). Per l'intervento informatico necessario ad attivare le funzionalità della piattaforma elettronica sopra richiamata è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014 (comma 9). Il comma 2 interviene, modificando l'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sulla disciplina della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali, richiesta su istanza del creditore anche ai fini della cessione del credito medesimo pro *soluto* o pro *solvendo* a favore di banche o intermediari finanziari.

Le modifiche apportate al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 sono volte:

ad ampliare il novero delle amministrazioni tenute alla certificazione dei de-

biti non estinti, estendendo la disciplina a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

a ridefinire, a seguito dell'estensione della disciplina della certificazione ad ulteriori amministrazioni, i soggetti cui compete la nomina dei *commissari ad acta*, in caso di mancata certificazione da parte dell'amministrazione debitrice nei tempi previsti (30 giorni);

a introdurre sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di certificazione nei tempi previsti, o di diniego non motivato di certificazione, da parte dell'amministrazione. In particolare, per l'amministrazione inadempiente agli obblighi suddetti è previsto il divieto di procedere ad assunzioni di personale o di ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento; per il dirigente è prevista l'applicazione delle medesime misure già introdotte dal decreto-legge n. 35/2013 (articolo 7, comma 2) per i casi di mancata registrazione dell'amministrazione sulla piattaforma elettronica, vale a dire, responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi del decreto legislativo sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001), nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;

a rendere obbligatoria nella certificazione l'indicazione della data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono pertanto essere integrate in tal senso a cura dell'amministrazione, utilizzando – come in tal senso precisato nel corso dell'*iter* al Senato – la piattaforma elettronica. Tale ultima disposizione è sostanzialmente rivolta agli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, ai quali soltanto era finora consentita la possibilità di emissione di certificazione senza apposizione di una data prevista di pagamento.

L'articolo 28 riguarda le certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni (in massima parte enti

locali) con le risorse trasferite dalla regione a titolo di estinzione dei debiti delle regioni medesima. Il monitoraggio delle certificazioni dovrà essere effettuato dalla regione che ha estinto il debito, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. A tal fine la norma in esame apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legge 35/2013, che ha disciplinato il pagamento dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 31 dispone per il 2014 un incremento della dotazione della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », istituito dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, di 2.000 milioni di euro, al fine di favorire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società ed enti partecipati dagli enti locali.

In particolare, le norme introdotte dall'articolo in esame prevedono che tale incremento di risorse possa essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate; tali società sono a loro volta tenute a destinare prioritariamente le risorse così ottenute all'estinzione dei loro debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.

L'articolo 32 dispone per il 2014 un incremento della dotazione del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », istituito dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.

Più precisamente, il comma 1 destina le suddette risorse aggiuntive del Fondo al pagamento da parte delle regioni e degli enti locali:

dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata

emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attivato dagli enti locali che si trovano in condizioni difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, purché approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La norma finalizza espressamente l'incremento di risorse a garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, come sostituito dalla lett. d) del comma 1 dell'articolo 1, Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2011/7/UE (sostitutiva della precedente direttiva 2000/35/CE) relativa ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali concernenti contratti di fornitura di beni e servizi sia tra privati che tra privati e pubbliche amministrazioni. Tale direttiva fissa in 30 giorni i termini ordinari per il pagamento per le transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione, termine prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni.

L'articolo 40 del provvedimento amplia la platea dei crediti vantati nei confronti

della PA compensabili con le somme iscritte a ruolo, differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le relative cartelle di pagamento al fine di usufruire di detta compensazione. In particolare, la norma in esame modifica l'articolo 9, comma 02 del decreto-legge n. 35 del 2013, che a sua volta aveva differito dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento, per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti. Si tratta del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, che disciplina le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori 192

Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel (*Svolgimento e conclusione*) . 192

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 193

ERRATA CORRIGE 197

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel.

(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti dell'Asstel hanno consegnato un documento, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Cesare AVENIA, *presidente di Assotelecomunicazioni – Asstel*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio BOCCUZZI (PD), Giorgio PICCOLO (PD) e Luisella ALBANELLA (PD).

Cesare AVENIA, *presidente di Assotelecomunicazioni – Asstel*, in sede di replica,

rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare ulteriori osservazioni, il deputato Massimiliano FEDRIGA (LNA) e Cesare DAMIANO, *presidente*.

Cesare AVENIA, *presidente di Asso-telecomunicazioni – Asstel*, rende ulteriori chiarimenti rispetto ai nuovi quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive sulle questioni affrontate nel corso dell'audizione, ringrazia i rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. In proposito, rileva preliminarmente che si tratta di un provvedimento ampio ed articolato, il cui obiettivo primario può essere identificato nella promozione della competitività dell'economia del nostro Paese, obiettivo perseguito in particolare attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale e nuove misure in materia di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Osserva che nella stessa direzione si muovono altresì le misure volte a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, razionalizzandone e riorganizzandone le strutture e riducendone i costi. Richiama, infine, le disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale e di destinazione dei relativi proventi, l'incremento della tassazione dei redditi di natura finanziaria e le norme in materia di edilizia scolastica.

Soffermandosi sulle parti di interesse della Commissione, ancorché non sempre direttamente rientranti nelle materie di diretta competenza, evidenzia, anzitutto, che l'articolo 1 interviene sull'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, al fine di disporre, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati: l'importo del credito è pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, e decresce linearmente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Si tratta, a suo avviso, di una importante misura di sostegno al potere di acquisto dei lavoratori dipendenti, che potrà portare effetti benefici anche per la ripresa della domanda interna, anticipando un intervento più organico e strutturale di riduzione del cuneo fiscale. Ricorda, infatti, che la misura prevista si riferisce

infatti al solo anno 2014, ma il provvedimento in discussione indica con chiarezza la natura strutturale dell'intervento di riduzione del cuneo fiscale operato dal Governo. Fa notare che, al fine di rendere permanenti gli sgravi previsti all'articolo 1, infatti, l'articolo 50, comma 6, del decreto istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, con una dotazione in termini di saldo netto da finanziare di 1,9 miliardi di euro per il 2015, di 4,68 miliardi di euro per il 2016, di 4,13 miliardi di euro per il 2017 e 1,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018.

Osserva che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'articolo 1, comma 1, è stato inoltre modificato specificando che nella legge di stabilità 2015 andranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale diretti a privilegiare il carico di famiglia ed, in particolare, le famiglie monoreddito con due o più figli a carico. Ritiene che in quella sede, dovrà inoltre verificarsi la possibilità di procedere all'estensione delle misure previste anche agli incapienti, nonché ai pensionati e lavoratori non dipendenti con redditi inferiori alle soglie individuate, in linea con l'osservazione a suo tempo formulata dalla Commissione lavoro nel parere reso sul Documento di economia e finanza 2014 e con la risoluzione poi approvata dall'Assemblea della Camera, nonché con gli intendimenti manifestati in proposito dall'Esecutivo.

Segnala, poi, che sul versante applicativo, si è precisato che le somme sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi si stabilisce che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versa-

menti dei contributi previdenziali, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

Sempre sul versante della riduzione del cuneo fiscale, ricorda che l'articolo 2 prevede una riduzione del 10 per cento, a partire dall'anno 2014, delle aliquote IRAP per tutti i settori dell'attività economica, con esclusione delle amministrazioni e degli enti pubblici. Si tratta di un tema più volte emerso nei dibattiti svolti anche nella XI Commissione, considerata la pesante incidenza di tale imposta sulle imprese che svolgono attività ad alta intensità di lavoro. Ricorda, in particolare, le richieste di un intervento in materia formulate dalle imprese audite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nei *call center* presenti sul territorio italiano.

Segnala che il comma 6-*bis* dell'articolo 4, introdotto dal Senato, istituisce, in via transitoria, un credito di imposta in favore degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme pensionistiche di base, in connessione all'elevamento, nella seconda metà dell'anno 2014, della tassazione sui redditi di natura finanziaria previsto dall'articolo 3. A fronte di tale credito imposta, il successivo comma 6-*ter* per il solo anno 2014, dispone l'innalzamento dall'11 all'11,50 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi concernente i fondi pensione. Tali interventi sono adottati nelle more dell'adozione di una normativa che armonizzi, a decorrere dal 2015, la disciplina della tassazione di natura finanziaria degli enti in oggetto con quella relativa alle forme pensionistiche complementari.

Con riferimento al medesimo articolo 4, segnala che il Senato ha altresì aggiunto un comma 12-*bis*, che sostituisce integralmente le norme, introdotte dalla legge di stabilità 2014, con le quali erano state estese le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche controllanti, alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale, totale o di con-

trollo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, nonché alle società che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Anche al fine di superare criticità emerse in sede applicativa, la disposizione non prevede più l'estensione della disciplina dell'ente di riferimento, ma impone il rispetto del principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, richiedendo agli enti controllanti di adottare atti di indirizzo per definire specifici criteri e modalità di attuazione, da recepire in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale. Restano escluse da tali limiti le aziende speciali, le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando comunque l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le cosiddette aziende multiservizi tale ultima esclusione opera qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Sempre sul versante della riduzione della spesa connessa alle società partecipate, segnala incidentalmente che l'articolo 23 affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione, entro il 31 ottobre 2014, di un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle società municipalizzate. Il programma potrà prevedere, tra l'altro, la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi.

Con riferimento all'articolo 8, ricorda che i commi da 4 a 10 dispongono una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, di complessivi 2,1 miliardi per

l'anno 2014, ripartendone l'onere tra lo Stato e gli enti territoriali. La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. In questo contesto, ritiene che meritino apprezzamento le modifiche introdotte dal Senato al comma 8, lettera a), con le quali si è voluto precisare che le riduzioni degli importi dei contratti in essere debbano comunque avvenire nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici che impongono di tenere conto, nel criterio del prezzo più basso e nella valutazione delle offerte anormalmente basse, delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fa quindi notare che l'articolo 13 rivede, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei pubblici dipendenti e del personale delle società partecipate. La soglia retributiva è ora quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie previgenti che prevedano limiti retributivi inferiori. Il termine di decorrenza del 1° maggio 2014 si applica, *pro rata*, anche ai fini pensionistici. Si estende anche lo spettro delle amministrazioni interessate dal « tetto » con l'inclusione degli enti pubblici economici, delle autorità indipendenti e delle società partecipate direttamente o indirettamente.

Sottolinea, poi, che l'articolo 14 pone limiti di spesa, per gli incarichi di consulenza studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti o stipulati dalle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di Università, istituti di formazione, enti di ricerca, enti del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che tali amministrazioni non possano conferire incarichi o stipulare contratti qualora l'incidenza delle relative spese superi determinate percentuali della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. Con una disposizione modificata al Senato, si

consente alle amministrazioni di rinegoziare contratti e incarichi in essere al fine di rispettare i limiti di spesa introdotti. Si precisa, infine, che gli enti territoriali potranno individuare modalità alternative per raggiungere i medesimi obiettivi di risparmio.

Rileva che il Senato ha, poi, aggiunto un comma 4-*bis*, che consente agli enti di ricerca pubblici di prorogare i contratti a termine stipulati per l'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, per tutta la durata degli stessi, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 34 del 2014. In proposito, ricorda che già l'articolo 1 di tale decreto aveva escluso l'applicabilità del limite del 20 per cento dei contratti a tempo indeterminato per i contratti a termine stipulati tra enti e istituti di ricerca pubblici o privati e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, precisando che i contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. Rileva che la modifica introdotta dal Senato ha un diverso ambito applicativo, in quanto si applica ai soli enti pubblici e non è limitata a specifiche tipologie di lavoratori, salva la necessità che essi operino in esecuzione di programmi o attività i cui oneri ricadano su fondi comunitari.

Osserva, quindi, che l'articolo 16, modificato presso il Senato, reca disposizioni in materia di riorganizzazione dei Ministeri, disponendo, tra l'altro, una riduzione del 20 per cento per il periodo da maggio a dicembre 2014, degli stanziamenti destinati alle indennità di diretta collaborazione, spettanti agli addetti in servizio degli uffici di diretta collaborazione dei ministri. Fa notare, altresì, che il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni tese ad affidare esclusivamente al

sistema di pagamenti NoiPA talune categorie di prestazioni erogate al personale dalle amministrazioni pubbliche per le quali si richiede un contributo da parte dell'utente ma non rientrino tra i servizi pubblici essenziali o non siano espletate a garanzia di diritti fondamentali. Una quota delle maggiori entrate acquisite è destinata alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Segnala, infine, che l'articolo 50, comma 5, modificando l'articolo 1, comma 417, della legge di stabilità 2014 incrementa dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza possono riversare annualmente al bilancio dello Stato, in sostituzione degli obblighi di contenimento della spesa ai quali sono soggetti i medesimi enti.

In conclusione, si riserva di presentare per la prossima seduta una proposta di parere che affronti le questioni di interesse della Commissione e tenga conto di eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito.

Irene TINAGLI (SCpI) ritiene che il carattere strutturale degli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti all'articolo 1 del presente provvedimento non risulti assicurato dal provvedimento in esame, considerata l'insufficienza delle disponibilità finanziarie indicate dal Governo per i prossimi anni nell'articolo 50 del decreto.

Marco MICCOLI (PD), pur riservandosi di approfondire la questione testé posta nel prosieguo dell'esame, fa notare che la formulazione dell'articolo 50 appare chiara nell'indicare, anno per anno, le risorse stanziare per rendere strutturali gli interventi di agevolazione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti contemplati dal presente provvedimento.

Irene TINAGLI (SCpI), ribadisce che, in merito alla prospettiva di rendere perma-

nenti le agevolazioni fiscali previste dal testo, l'articolo 50 sembrerebbe recare una mera dichiarazione di intenti del Governo, che rischia di non tradursi in atti concreti per la palese inadeguatezza delle risorse finanziarie stanziata.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver osservato che nel prosieguo del dibattito, già previsto per la giornata di domani, sarà possibile svolgere tutti i necessari approfondimenti di merito sul testo, rinvia

il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 234 del 14 maggio 2014, a pagina 142, seconda colonna, diciottesima riga, le parole da: « audizione informale » fino a: « ONLUS » sono soppresse.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	198
DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	198

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	201
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Governo e del relatore</i>)	205

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	202
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	206

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che la deputata Luisa BOSSA ha cessato di far parte della Commissione ed è entrata a farne parte la deputata Tea Albini.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in

sede consultiva, sul disegno di legge di conversione in oggetto, per l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI.

Ricorda altresì che al momento il provvedimento è calendarizzato per il successivo esame in Assemblea a partire da venerdì 13 giugno. L'esame presso le Commissioni di merito dovrebbe pertanto concludersi entro giovedì 12 giugno.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Casati, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, si sofferma sulle disposizioni afferenti alle competenze della XII Commissione contenute nel decreto-legge in oggetto, evidenziando innanzitutto l'articolo 34, che introduce una norma transitoria nella disciplina che prevede anticipazioni di liquidità da parte dello Stato in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012, di cui decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013. In particolare, si ammette che le risorse già stanziare e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. In tal modo, come emerge dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica allegate al disegno di legge di conversione del decreto, si consente alla regione (o alla provincia autonoma) di ripristinare le risorse di cassa, che erano state impiegate per il pagamento dei debiti suddetti. Resta fermo che, ai fini in oggetto, il pagamento deve aver riguardato debiti sanitari certi, liquidi ed esigibili (nonché, come detto, maturati entro il 2012).

Si prevede che le regioni presentino istanza di accesso alla liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al riguardo, ricorda che le anticipazioni in oggetto devono essere

restituite, insieme con gli interessi, secondo le modalità stabilite dal contratto sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata e, in ogni caso, in un periodo non superiore a 30 anni, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 35 del 2013.

Fa presente che un'altra disposizione rilevante è quella recata dall'articolo 35 del decreto-legge, recante disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari.

I commi da 1 a 6 recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla predetta disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

In particolare, i commi da 1 a 3 prevedono eventuali procedure di diffida e di successiva nomina di commissario *ad acta* per le regioni che, nonostante la sussistenza di « mancate erogazioni per competenza e/o per cassa » al relativo Servizio sanitario regionale (in relazione a debiti sanitari – certi, liquidi ed esigibili – cumulati al 31 dicembre 2012), non abbiano richiesto le anticipazioni di liquidità, secondo i termini ed il riparto previsti dalla disciplina summenzionata, né le richiedano con istanza entro 15 giorni dalla conversione in legge del decreto.

Sottolinea che i commi 4 e 5 contemplano analoghe ipotesi di diffida e di successiva nomina di commissario *ad acta* per le regioni che, pur in presenza di problemi di liquidità derivanti da ammortamenti non sterilizzati, precedenti l'applicazione del decreto legislativo n. 118 del 2011, non abbiano richiesto le anticipazioni di liquidità, secondo i termini ed il riparto previsti dalla suddetta disciplina.

Rileva, poi, che il comma 6 pone una norma di chiusura, intesa a garantire l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi anche alle regioni che non abbiano partecipato alle verifiche presso il Tavolo tecnico.

Il successivo comma 7 incrementa, nella misura di 770 milioni di euro, le

risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i debiti sanitari.

Il comma 8 modifica la disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Al riguardo, fa presente che la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che escludeva integralmente la possibilità di avviare o proseguire, fino al 31 dicembre 2013, procedure esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e assoggettate a piani di rientro dai disavanzi sanitari, dichiarando, altresì, estinti di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito effettuati sulle somme trasferite dalle regioni alle predette aziende.

Tali disposizioni, tuttavia, erano già state ritenute parzialmente incostituzionali dalla stessa Corte con una precedente sentenza (n. 285 del 1995) nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevedeva le condizioni che: *a)* l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantificasse preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate; *b)* dall'adozione della predetta delibera non fossero emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, in assenza di prescrizione della fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente.

Le modifiche introdotte dal comma 8 specificano che la disciplina vigente si applica, oltre che alle aziende sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche alle aziende ospedaliere e chiariscono – in conformità al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995 – che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione

forzata. In secondo luogo, si prevede che tale deliberazione, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale.

Ritiene utile richiamare, inoltre, il comma 4 dell'articolo 32, che, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, consente anche alle regioni sottoposte ai piani di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi di poter accedere alle anticipazioni di liquidità. L'importo massimo dell'anticipazione è quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per tale finalità specifica, sono destinati 600 milioni di euro, a valere sull'incremento complessivo della dotazione del Fondo (6.000 milioni) previsto al comma 1 dell'articolo in esame.

Segnala altresì, nell'ambito dell'articolo 41, il comma 4, ai sensi del quale le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini: la trasmissione di tale relazione, nonché l'adozione delle misure necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto della direttiva europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali rientrano tra gli adempimenti – da parte delle regioni – ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Fa presente, infine, che alcuni altri profili del testo che possono rivestire in-

teresse per la Commissione sono contenuti nell'articolo 5, il cui comma 1 modifica la normativa sull'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, prevedendo che: la relativa determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia adottata entro il 15 luglio 2014 (anziché entro il 20 aprile 2014); l'incremento decorra dal 1° agosto 2014 (anziché dal 1° maggio 2014); la misura delle conseguenti maggiori entrate sia pari a 23 milioni di euro per il 2014 (anziché a 33 milioni), restando fermo, a decorrere dal 2015, l'incremento a regime delle entrate, pari a 50 milioni di euro.

Andrea CECCONI (M5S) rileva che, oltre alle disposizioni il cui contenuto è stato dettagliatamente illustrato dal relatore, un'altra norma che interessa la competenza della Commissione affari sociali è costituita a suo avviso dal comma 12-*bis* dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che interviene sulla disciplina concernente i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali. Al riguardo, dissente rispetto all'esclusione dai limiti concernenti le assunzioni di personale, che si prevede nel testo in favore delle aziende speciali, delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e delle farmacie.

Per quanto riguarda, poi, le disposizioni esaminate dal relatore, ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire l'aspetto della congruità dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, con riferimento all'esigenza di assicurare la tutela della salute, pur trattandosi di una norma volta a incidere solo sotto alcuni profili sulla sfera di competenza della XII Commissione.

Infine, relativamente agli articoli 34 e 35, ritiene che la disciplina ivi prevista sia eccessivamente farraginoso e, quindi, poco funzionale rispetto all'obiettivo di garantire l'effettività del pagamento dei debiti

sanitari. Si riserva, pertanto, di effettuare ulteriori approfondimenti sul punto, al fine di tradurre tali perplessità in una proposta concreta, di cui si potrebbe tenere conto nel parere che la Commissione approverà nel corso della prossima seduta.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata, da ultima, nella seduta del 29 maggio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso

Ricorda quindi che nella seduta del 29 maggio scorso la Commissione ha approvato, in linea di principio, gli emendamenti 1.1, 1.4, 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1 del relatore.

Su tali emendamenti, trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) per l'espressione del parere di competenza, è stato espresso parere favorevole.

Avverte inoltre che sono stati presentati tre nuovi emendamenti del Governo e un nuovo emendamento del relatore (*vedi allegato 1*). Propone pertanto di passare ora all'esame di tali nuovi emendamenti, ricordando che si tratterà di votazioni in linea di principio ai fini della trasmissione alla I Commissione per l'espressione del relativo parere, e che nella successiva seduta si procederà, quindi, alla votazione definitiva di tutti gli emendamenti.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, dopo aver raccomandato l'approvazione del suo emendamento 1.5, esprime parere contrario sull'emendamento 3.3 del Governo, nonché parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.2 del Governo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 del relatore e sugli emendamenti 7.3 e 7.2 del Governo. Si rimette, invece, alla Commissione sull'emendamento 3.3 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, in linea di principio, gli emendamenti 1.5 del relatore e 7.3 e 7.2 del Governo (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento 3.3 del Governo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dopo aver ricordato che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alla competente Commissione, rinvia il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda quindi che nella precedente seduta del 4 giugno la Commissione ha votato gli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10 e 11 e ha, altresì, deliberato di accantonare gli emendamenti Miotto 11.6, Beni 11.7, Di Lello 11.9, Nicchi 11.10, Loreface 11.11, Gigli 11.8, Mantero 11.24 e l'articolo aggiuntivo Rondini 11.01.

Pertanto, si riprenderà ora dall'esame delle proposte emendative accantonate.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, annuncia la presentazione degli emendamenti 11.50 e 11.51 (*vedi allegato 2*), che tengono conto dei numerosi emendamenti accantonati che si riferiscono, in particolare, alle questioni dell'ubicazione delle case da gioco rispetto ai luoghi cosiddetti sensibili, al numero massimo degli apparecchi che è consentito installare, agli orari e alle altre modalità di svolgimento del gioco d'azzardo, al fine di garantire che quest'ultimo non rechi danni alla salute dei cittadini.

Evidenzia inoltre che lo scopo di tali emendamenti è anche quello di contemperare le due contrapposte esigenze, di salvaguardare le competenze comunali e, al tempo stesso, di prevedere disposizioni applicabili in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

Annuncia altresì la presentazione dell'emendamento 12.50, recante disposizioni finanziarie (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.50, 11.51 e 12.50 del relatore.

Andrea CECCONI (M5S), dopo avere espresso il proprio apprezzamento per lo spirito che è alla base degli emendamenti 11.50 e 11.51 del relatore, ritiene tuttavia che sia necessario approfondirne dettagliatamente i contenuti. Per tali ragioni, chiede alla presidenza della Commissione la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, accogliendo la richiesta formulata dal deputato Cecconi, comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 11.50, 11.51 e 12.50 del relatore è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Donata LENZI (PD) raccomanda a tutti i componenti della Commissione di prestare maggiore attenzione alla terminologia utilizzata, in quanto nel testo in discussione si parla talvolta di « gioco d'azzardo patologico », in altri casi invece di « gioco con vincita in denaro ». Ritiene, quindi, che sarebbe opportuno utilizzare criteri di uniformità.

Gian Luigi GIGLI (PI), apprezzando il lavoro svolto dal relatore, si riserva di presentare alcuni subemendamenti volti a precisare ancora meglio alcune parti specifiche degli emendamenti del relatore.

Elena CARNEVALI (PD), ritenendo che gli emendamenti 11.50 e 11.51 del relatore rappresentino senz'altro un importante passo in avanti nella regolamentazione delle modalità di svolgimento del gioco d'azzardo, evidenzia come tali proposte emendative si riferiscano in maniera indistinta alle « sale da gioco » ed ai « punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi », mentre l'articolo 11 del testo unificato prende in considerazione espressamente le « nuove » sale da gioco e i « nuovi » punti di vendita.

Dopo aver precisato che personalmente sarebbe propenso ad estendere al massimo gli obblighi e i divieti concernenti l'esercizio del gioco d'azzardo, esprime tuttavia perplessità sul fatto che una disposizione così formulata, tale da essere applicabile anche nei confronti delle concessioni in atto, possa essere realisticamente approvata.

Lorenzo BASSO (PD), esprimendo apprezzamento per il contenuto dei nuovi emendamenti presentati dal relatore, evidenzia come i suddetti obblighi trovino applicazione senz'altro, in via interpretativa, nei confronti delle nuove sale da gioco e dei nuovi punti di vendita.

Girolamo PISANO (M5S) rileva l'opportunità di modificare il comma 2, lettera e), dell'emendamento 11.51, nella parte in cui reca un criterio a suo giudizio ondivago relativo al numero massimo di apparecchi da intrattenimento installabili in ciascun comune. Reputa preferibile, al riguardo, prevedere delle percentuali anziché degli scaglioni sul modello delle aliquote Irpef.

Paolo BENI (PD), intervenendo anch'egli sulla lettera e) del comma 2 dell'emendamento 11.51, fa presente che la disposizione ivi recata, oltre ad essere formulata in modo pedissequo, dovrebbe trovare una collocazione più idonea, in quanto il comma 2 elenca una serie di obblighi che si riferiscono al singolo esercizio ove si svolge come attività principale il gioco d'azzardo, mentre la lettera e) ha come destinatari tutti gli esercizi collocati in uno stesso comune.

Andrea CECCONI (M5S), posto che gli emendamenti del relatore trovano applicazione nei confronti dei nuovi esercizi presso i quali si svolge come attività principale il gioco d'azzardo, si domanda cosa accade per quanto riguarda i concessionari i cui contratti non siano ancora scaduti, qualora abbiano raggiunto il numero massimo di apparecchi installabili.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), sempre con riferimento alla lettera e) del

comma 2 dell'emendamento 11.51, ritiene che si dovrebbe specificare che si tratta di apparecchi da intrattenimento per uso singolo, in modo da evitare impropri aggiramenti della norma da parte degli esercenti le sale da gioco.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime apprezzamento per il contenuto degli interventi svolti dai colleghi, da cui si evince uno spirito costruttivo, di collaborazione, rispetto alla *ratio* che è alla base dei nuovi emendamenti da lei presentati.

Per quanto riguarda, poi, il dubbio formulato dal deputato Cecconi, assicura che il numero massimo degli apparecchi installabili vale anche per le concessioni in essere.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come vi siano delle questioni non affrontate dagli

emendamenti del relatore, concernenti in particolare l'etichettatura, la tracciabilità delle giocate nonché l'istituzione del cosiddetto registro di autoesclusione.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, invita il deputato Pisano a prendere in considerazione il testo completo, risultante dagli emendamenti approvati fino alla seduta odierna, in modo da verificare che molti aspetti sono stati affrontati in altri articoli, diversi da quelli attualmente in esame.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 11.50, 11.51 e 12.50 del relatore è fissato alle ore 18 di oggi.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE

ART. 1.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-*bis*. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3. 3. Il Governo.

ART. 7.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di concerto, inserire le seguenti: con il Ministro dell'interno e.

7. 3. Il Governo.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) prevedere disposizioni di raccordo con l'Ordinamento di Stato Civile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 296, e successive modificazioni.

7. 2. Il Governo.

(Approvato in linea di principio)

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercizio di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore e in ottemperanza al regolamento comunale in materia di orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d'azzardo.

11. 50. Il Relatore.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere il divieto di rilasciare l'autorizzazione di cui al comma precedente, qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta non rispetti i seguenti parametri minimi:

a) ubicazione: 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale,

luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali;

b) orari: non oltre le 8 ore quotidiane;

c) specifiche spazi: l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività;

d) divieto fumo: in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche;

e) numero massimo apparecchi da intrattenimento: Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento installabili in ciascun comune non può comunque superare:

1) le cinque unità per i comuni fino a 5.000 abitanti;

2) le dieci unità per i comuni fino a 15.000 abitanti;

3) le venti unità per i comuni fino a 30.000 abitanti;

4) le cinquanta unità per i comuni fino a 50.000 abitanti;

5) le cento unità per i comuni con oltre 50.000 abitanti;

f) norme di tutela: al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 5, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra;

g) divieto di pubblicità relativa ai luoghi in cui si gioca.

3. L'autorizzazione comunale è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.

4. Le regioni e i comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli indicati nel comma 2, in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione comunale, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.

5. Sono fatte salve le discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi espressi nel presente articolo.

11. 51. Il Relatore.

ART. 12.

Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate, al netto degli utilizzi previsti dall'articolo 12-bis, commi 1, 2 e 3, le somme di cui all'articolo 12-bis, comma 5.

4. Al Fondo di cui al comma 2 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previsto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e le nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 8, comma 9, e 10, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

ART. 12-bis. — (Disposizioni finanziarie) — 1. Per l'attuazione del piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Per l'attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015.

3. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 11 milioni di euro per il 2015 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 5.

5. Le risorse destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con

riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono ridotte, nella misura di 1 punto percentuale. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di gio-

chi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

ART. 12-ter. (*Entrata in vigore*) – 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

12. 50. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015 (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	212
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	212
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,

nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, nel ricordare che il provvedimento in esame

contiene numerose misure di carattere economico e fiscale che interessano famiglie e imprese, preannuncia che concentrerà la sua attenzione su quelle di interesse per il settore primario.

Osserva quindi che l'articolo 2 reca una riduzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP per tutti i settori di attività economica a decorrere dal periodo d'imposta 2014. In particolare, per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca, l'aliquota ordinaria passa dall'1,9 all'1,7 per cento. Inoltre, per le manovre regionali, si considera come aliquota massima di maggiorazione lo 0,92 per cento in tutti i settori (e non più l'1 per cento).

Segnala che l'articolo 5 proroga – dal 1° maggio 2014 al 1° agosto 2014 – la decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, già disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n. 91 del 2013, rideterminando in 23 milioni di euro le maggiori entrate previste per il 2014 in relazione a tale incremento. Osserva in proposito che la tassazione dei prodotti da fumo presenta una certa complessità e che in un periodo di crisi un eccessivo inasprimento del carico fiscale può avere effetti negativi sul piano delle entrate.

Invita poi a porre particolare attenzione alle disposizioni recate dall'articolo 22, comma 1, che modificano le modalità di determinazione del reddito imponibile derivante dalle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli. Il provvedimento in titolo introduce il criterio per cui il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Tale correzione fiscale determina dunque maggiori entrate per l'erario.

In proposito, rammenta che con una modifica apportata al Senato l'efficacia della disposizione, originariamente applicabile già dall'anno finanziario in corso, è stata posticipata a decorrere dall'anno 2015 anche in considerazione delle notevoli ripercussioni sul settore. Limitatamente al 2014, si applica una disciplina transitoria «intermedia», che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione e alle tipologie di produzione. In particolare, vengono mantenute come attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola e dunque produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh/anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 KWh/anno e la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli. Ritiene che con tale modifica la norma in esame sia stata sufficientemente migliorata ma invita comunque ad una riflessione approfondita sul tema.

Evidenzia poi che l'articolo 22, comma 2, introduce limitazioni all'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina, ricordando che nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione dell'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina. Nel ricordare che dalle disposizioni in esame deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014, osserva che questo obiettivo non appare facilmente raggiungibile anche in ragione della diffusa frammentazione della proprietà dei terreni montani e delle ridotte dimensioni di gran parte delle relative aziende, che le porta a collocarsi al di sotto della soglia imponibile. Pone inoltre ulteriori interrogativi sugli effetti sulle entrate derivanti dall'IRPEF della prevista deducibilità dell'IMU.

Segnala che l'articolo 16, comma 1, prevede un obiettivo complessivo di risparmio nel 2014 per i Ministeri e per la Presidenza del Consiglio dei ministri di 240 milioni di euro, il quale è aggiuntivo rispetto a quello già disposto dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità 2014 nell'ambito del programma di *spending review*; al riguardo, osserva che allo stato attuale non è possibile sapere in quale maniera dovrà contribuire il Ministero delle politiche agricole.

Evidenzia poi che l'articolo 16, comma 7, dispone un incremento di 4,8 milioni per il 2014, oltre ai 5 già stanziati, dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 46-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzata a favorire il rilancio nel settore agricolo e la realizzazione delle iniziative nel settore agroalimentare connesse all'Expo 2015.

Rileva che l'articolo 16, comma 8, prevede il versamento all'entrata del bilancio statale da parte dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA) della somma di 21,2 milioni di euro da effettuarsi entro il 31 luglio 2014. Tale ammontare è stato aumentato – essendo previsto originariamente un importo di 10,7 milioni di euro – durante l'esame al Senato al fine di fornire copertura finanziaria alla modifica introdotta all'articolo 22, che ha posticipato al 2015 la decorrenza del nuovo regime di tassazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali. Ricorda inoltre che il successivo comma 9 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario *ad acta* per la gestione delle attività *ex Agensud* trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle economie relative ai fondi per le infrastrutture irrigue assegnati allo stesso Commissario.

Ricorda, infine, che l'articolo 50 dispone la riduzione della spesa per acquisti per beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. L'entità di tali ridu-

zioni per il Ministero delle politiche agricole è pari a 3,4 milioni per il 2014, a 5,1 milioni a decorrere dal 2015.

Si riserva infine di formulare una proposta all'esito del dibattito.

Massimo FIORIO (PD) ritiene opportuno valutare con attenzione e con tempi adeguati il provvedimento in esame, al di là della possibilità concreta di modificarlo, considerato che esso incide su molte misure oggetto dell'ultima legge di stabilità.

Loredana LUPO (M5S) auspica possa essere utilizzato tutto il tempo disponibile per l'esame del provvedimento, che incide sulle tasche degli agricoltori. Invita inoltre a valutare l'opportunità di disporre uno stanziamento per l'EXPO, in un momento cruciale nel quale l'immagine dello Stato risente pesantemente dei recenti scandali.

Giorgio ZANIN (PD) ricorda che la scorsa settimana, grazie anche all'impegno dei componenti della Commissione Agricoltura, l'Assemblea ha approvato una mozione per il contrasto agli sprechi alimentari, che reca impegni anche in tema di ristorazione collettiva e acquisti alimentari delle pubbliche amministrazioni. Da questo punto di vista, invita la Commissione a pronunciarsi sull'intervento di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge, che autorizza le amministrazioni pubbliche alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, che non sembra coerente con il percorso di qualità indicato nella mozione.

Susanna CENNI (PD) invita i gruppi a farle pervenire anche in via informale eventuali osservazioni e proposte ai fini della predisposizione di una sua proposta di parere.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il disegno di legge in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo venerdì 13 giugno. Conseguentemente, la Commissione dovrebbe esprimere il parere nella seduta di domani o al massimo giovedì mattina.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luca SANI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 15 giugno 2014

il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 31 maggio 2014. Al riguardo, essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 giugno 2014.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo	213
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-A Governo	213

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	214
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	222

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche dell'UE in Italia (<i>Deliberazione</i>) .	229
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	230

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 giugno 2014.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.50 e dalle 11.30 alle 11.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.50 alle 10.35, dalle 15.05 alle 15.25 e dalle 20 alle 20.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).

Ricorda inoltre che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio già a partire da venerdì 13, e che la Commissione dovrà quindi esprimersi entro giovedì prossimo.

Si limiterà in questa sede ad una breve sintesi del contenuto del provvedimento, rinviando per gli approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1, commi 2-10, del disegno di legge di conversione, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono su alcuni dei termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009, il cui termine di esercizio è scaduto al 1 gennaio 2014, disponendo per due di essi – concernenti rispettivamente la riforma della struttura del bilancio dello Stato ed il riordino della disciplina della gestione del bilancio, con potenziamento del bilancio di cassa – un nuovo termine al 31 dicembre 2015 e per il terzo, relativo alla predisposizione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato – al 31 dicembre 2016.

Il comma 11 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione reca una nuova formulazione dell'invarianza finanziaria della legge di delega fiscale, prevedendo forme di compensazione contabile tra i

decreti legislativi attuativi attraverso la costituzione di un apposito fondo su cui affluiscono le maggiori entrate.

Quanto al decreto-legge, l'articolo 1 interviene sull'articolo 13 del TUIR al fine di disporre, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, e decrescente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro.

L'articolo 2 riduce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo. Rimangono esclusi amministrazioni ed enti pubblici.

L'articolo 3 introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria per effetto della quale:

a decorrere dal 1° luglio 2014 viene innalzata al 26 per cento l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 20 per cento;

resta inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento per i titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, titoli di risparmio per l'economia meridionale.

L'articolo 4 ai commi da 1 a 10 reca una serie di disposizioni di coordinamento in ordine all'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 3 in materia di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari.

Il comma 11, integralmente sostituito al Senato, novella le disposizioni della legge di stabilità 2014 che consentono la rivalutazione dei beni d'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, sostanzialmente ripristinando la possibilità di versare detta imposta in tre rate e rideterminando la scadenza di pagamento delle rate stesse.

L'articolo 4, comma 12, prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia ivi previsto sia effettuato in un'unica soluzione.

Il comma 12-*bis* dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto al contenimento delle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali, da realizzare sulla base di un atto di indirizzo adottato dall'ente locale controllante.

Il comma 12-*ter* dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, intende consentire alle società cooperative la distribuzione degli utili ai soci finanziatori anche quando le riserve sono state utilizzate a copertura delle perdite e dette riserve non siano state ricostituite.

Il comma 12-*quater* dell'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa al versamento della TASI per l'anno 2014, fissando diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti.

L'articolo 5, comma 1, differisce dal 1° maggio 2014 al 1° agosto 2014 la decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo e dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 il termine per l'adozione della relativa determinazione direttoriale.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 5; introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso una integrazione all'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ripristina determinate agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

L'articolo 5-*bis* concerne modifiche al regime delle entrate riscosse dal Ministero degli affari esteri quale corrispettivo del riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne e del rilascio dei passaporti ordinari.

L'articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti

nel 2013 – specificati per ciascuna regione – e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi.

L'articolo 7 prevede che la procedura di destinazione al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione si applica fino all'annualità 2013, e che le maggiori entrate strutturali – valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014 – concorrono alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

L'articolo 8, comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, che ha contestualmente soppresso il comma 2, specifica gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti.

I commi da 4 a 10 dell'articolo 8 dispongono una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014.

L'articolo 8, comma 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per il prossimo triennio, ai cantieri comunali per l'occupazione e ai cantieri verdi, previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, non si applichi il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stante il carattere temporaneo dei cantieri stessi.

Il comma 11 dell'articolo 8 prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa – in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 9 dispone, al fine di una migliore attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con l'UE, che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di audit istituite presso le singole

amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

L'articolo 9 dispone l'istituzione di un «elenco dei soggetti aggregatori» nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione (commi 1, 2, 5 e 6). Si prevede, altresì, l'istituzione di un «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori» che effettua analisi ai fini dell'individuazione delle categorie dei beni e dei servizi, nonché delle soglie, al di sopra delle quali si prevede il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure (commi 2-3). Viene, altresì, definita una nuova disciplina per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia (comma 4).

L'articolo 10 disciplina i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

L'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, dispone la riduzione dei compensi riconosciuti alle banche per il servizio di pagamento di imposte e contributi versati con il modello F24. Contestualmente, per i versamenti superiori a mille euro o in presenza di compensazioni, si prevede dal 1° ottobre 2014 l'obbligo di utilizzare il modello F24 *online*.

L'articolo 11-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, consente ai contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali entro e non oltre il 22 giugno 2013 di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un nuovo piano di rateazione.

L'articolo 12 riguarda il conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato e consente al Ministro dell'economia e delle finanze di allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell'effettiva maturazione. Il comma 2 rimodula le provvigioni

di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.

L'articolo 12-*bis*, introdotto al Senato, prevede che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 siano versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Inoltre, il termine per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime è prorogato dal 15 maggio 2014 al 15 ottobre 2014.

L'articolo 13 prevede che, dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo, di cui agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, è pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Viene quindi specificato, nella formulazione approvata dal Senato, che sono fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore alla data del 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al suddetto limite.

L'articolo 14 pone limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, vietando alle amministrazioni pubbliche – ad esclusione di università, enti di ricerca ed enti del SSN – il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti quando la spesa complessiva per gli stessi sia superiore ad alcuni parametri stabiliti dalla norma, riferiti alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

L'articolo 15 riduce il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio – dal 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011 al 30 per cento.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 15, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, stabilisce una deroga per la Regione Lombardia ai limiti di spesa imposti dal decreto legge 78/2010 per le spese inerenti relazioni pubbliche, convegni e mostre, per le voci connesse con l'evento EXPO 2015. La deroga opera per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 16 dispongono un risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2014 pari a 240 milioni, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle voci di spesa da ridurre.

L'articolo 16, comma 4, reca un'auto-rizzazione temporanea all'adozione di regolamenti di organizzazione dei ministeri, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio, al fine di realizzare interventi di riordino comportanti riduzioni di spesa.

Il comma 5 dispone l'integrale definanziamento delle disponibilità di bilancio 2014 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

Il comma 6 dispone una riduzione del 20 per cento per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione, spettante al personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

L'articolo 16, comma 6-*bis* affida esclusivamente al sistema di pagamenti NoiPA, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, talune categorie di prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche quali le ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti, copie ed estratti di documenti di archivio ed altri.

Il comma 7 dell'articolo 16 prevede l'incremento, per l'importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-*bis* del decreto-legge n. 69/2013 finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo.

Il comma 8 dell'articolo 16 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare – ISA S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 21,2 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

Il comma 9 dell'articolo 16 prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, della somma

di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, già di competenza dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.

L'articolo 16-*bis*, che si compone di 5 commi, detta norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 17, modificato dal Senato, reca disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Il comma 1 dispone che la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte Costituzionale procedano a riduzioni di spesa per l'anno 2014 per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Il comma 2 riduce per complessivi 5 milioni e 305 mila euro, per l'anno 2014, gli stanziamenti per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, dei TAR, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia. Il comma 3 riguarda il contenimento delle spese del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

L'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, ai Consigli delle regioni a statuto ordinario (e in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), ai consigli comunali e provinciali, a Sindaco e Presidente della provincia, nonché per le comunicazioni da parte dei partiti politici relative alla possibilità di destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti stessi.

L'articolo 19, commi 01 e 1, reca modifiche alla cd. « legge Delrio », in materia di città metropolitane, province e comuni (Legge n. 56/2014). Il comma 1-*bis* dell'articolo 19, introdotto nel corso dell'iter al Senato, reca alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali in materia di revisori dei conti degli enti locali.

Con l'obiettivo del contenimento della spesa, il comma unico dell'articolo 19-*bis* dispone una serie di modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

L'articolo 20 stabilisce che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

L'articolo 20-*bis* dispone l'esenzione per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome dall'obbligo di cessione delle aziende termali ad esse trasferite a titolo gratuito.

L'articolo 21, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, reca disposizioni concernenti l'articolazione territoriale e il riassetto industriale di RAI S.p.A. – concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo –, nonché gli oneri derivanti dalle trasmissioni in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, finalizzate a garantire maggiore efficienza e contenimento dei costi. Inoltre, prevede la riduzione di 150 milioni di euro per il 2014 delle somme, derivanti dai canoni di abbonamento alla televisione, da riversare alla medesima concessionaria.

L'articolo 22, al comma 1 interviene in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali.

L'articolo 22 al comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

L'articolo 22-*bis* autorizza la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle

zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza, nonché della zona franca del Comune di Lampedusa.

L'articolo 23 affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre entro il 31 luglio 2014 un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza, ai fini di una valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali.

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche. Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti.

L'articolo 25, modificato al Senato, anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali.

L'articolo 26 interviene in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a partire dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 27 introduce (comma 1) nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea. Il comma 2 concerne la disciplina della certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali.

L'articolo 28 riguarda le certificazioni dei pagamenti effettuati dagli enti dalle pubbliche amministrazioni (in massima parte enti locali) con le risorse trasferite dalla regione a seguito dell'estinzione dei debiti delle regione medesima.

L'articolo 29 dispone l'attribuzione agli enti locali delle disponibilità della «Se-

zione enti locali » del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », non erogate sulla base delle istanze precedenti.

L'articolo 30 precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'articolo 31 dispone per il 2014 un incremento della dotazione della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », di 2.000 milioni di euro, al fine di favorire il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali.

L'articolo 32 dispone per il 2014 un incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.

L'articolo 33 consente ai comuni disestati di accedere nell'anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto.

L'articolo 34 introduce una norma transitoria nella disciplina che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 35 recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

Il comma 8 dell'articolo 35 modifica la disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

L'articolo 36 stanziava per il 2014 250 milioni di euro per il pagamento dei debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, (nonché, qualora residuino risorse su tale somma, anche maturati successivamente) del Ministero dell'interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali.

L'articolo 37 introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

L'articolo 38, soppresso dal Senato, stabiliva che la cessione dei crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica poteva essere stipulata mediante scrittura privata e che le cessioni si potessero effettuare esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

L'articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, stabilisce che la cessione dei crediti maturati del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta salva l'IVA.

L'articolo 39 modifica la disciplina della compensabilità dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, eliminando il limite temporale (che si riferiva ai crediti maturati al 31 dicembre 2012) in precedenza previsto dalla legge per l'utilizzo di tale istituto; in sostanza, la possibilità di compensazione dei crediti verso la PA è estesa anche a quelli maturati dal 1° gennaio 2013 in poi.

L'articolo 40 del provvedimento amplia la platea dei crediti vantati nei confronti della PA compensabili con le somme iscritte a ruolo, differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le relative cartelle di pagamento al fine di usufruire di detta compensazione.

L'articolo 41 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di eserci-

zio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. Tale obbligo decorre dal 2014 e riguarda le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

L'articolo 41-*bis*, introdotto presso il Senato proroga al 31 dicembre 2014 il termine, già più volte prorogato, dell'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

L'articolo 42 prevede l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di adottare a decorrere dal 1° luglio 2014 il registro unico delle fatture.

L'articolo 43 riformula l'articolo 161 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), relativo alla certificazione del bilancio, al fine di accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione.

L'articolo 44 persegue uno snellimento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, prescrive i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni.

L'articolo 45 disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso.

L'articolo 45-*bis*, introdotto presso il Senato, sostituisce, modificandone prevalentemente alcuni aspetti procedurali, i commi 332-333 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), nei quali si consente alla Società EUR S.p.A. di presentare istanza al Ministero dell'economia e finanze per l'accesso ad una anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per il pagamento dei debiti dell'ente.

L'articolo 46 stabilisce le modalità e la misura del concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica, determinato per il complesso di quegli enti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge in esame, in 700 milioni di euro per il 2014 e in 1.050 milioni per gli anni dal 2015 al 2017.

L'articolo 47, ai commi da 1 a 7 dispone che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni per il 2014, a 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I commi da 8 a 13 recano analoghe disposizioni relativamente ai comuni, i quali dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

L'articolo 48 prevede, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno, l'esclusione per gli anni 2014 e 2015 dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, e l'assegnazione da parte del CIPE di risorse fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali avviato con l'articolo 18, co. 8-*ter* e seguenti, del decreto-legge n. 69/2013.

L'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza. Il programma è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2014.

Il meccanismo introdotto dall'articolo in esame è pertanto finalizzato, in sostanza, a consentire l'iscrizione di nuovi stanziamenti in bilancio a fronte di cancellazione di partite residue.

L'articolo 50, al comma 1 dispone la riduzione le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare, in via sperimentale per il 2014 e per il 2015, variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 (consumi intermedi) e della categoria 21 (investimenti fissi lordi), previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate.

I commi 3 e 4 prevedono una ulteriore riduzione – nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 – dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria ricompresi fra le pubbliche amministrazioni, che potranno tuttavia effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti. Analoga riduzione dovrà essere effettuata anche da quegli enti e organismi anche costituiti in forma societaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato. I risparmi di spesa dovranno essere versati ad un capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

L'articolo 50, comma 5, incrementa dal 12 per cento al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza possono riversare annualmente al bilancio dello Stato, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti.

Il comma 6 istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti.

Per il reperimento delle risorse concernenti il pagamento dei debiti delle PA (di cui al titolo III del provvedimento), i commi da 7 a 9 autorizzano l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40

miliardi di euro per l'anno 2014. Anche in relazione a ciò, il comma 9 sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2013, incrementando per 20 miliardi di euro i livelli massimi del saldo netto da finanziare (da 39,1 miliardi di euro a 59,1 miliardi) e del ricorso al mercato finanziario (da 300 miliardi di euro a 320 miliardi), per l'anno 2014.

Il comma 9-bis autorizza l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, autorizzate dalla legge di stabilità per il 2014, ed attualmente iscritte sul Fondo di solidarietà comunale a valere sul quale erano state reperite le risorse medesime, al pertinente capitolo di bilancio relativo al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Interno), su cui risultano già iscritti, in via ordinaria, i contributi erariali destinati a tale finalità.

Il comma 9-ter autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative di bilancio tra il Fondo ordinario per gli enti locali e il Fondo perequativo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'assegnazione agli enti locali dei contributi non oggetto di fiscalizzazione e, pertanto, ancora dovuti dal Ministero dell'interno.

Il comma 10 reca una norma di copertura di oneri recati dal provvedimento.

Il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'introduzione di una clausola di salvaguardia disponendo che, qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni per il 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014 dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo.

Il comma 12 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del provvedimento.

Il comma 12-*bis* dell'articolo 50 riguarda le modalità di ripartizione tra le regioni del Fondo che compensa l'esclusione dal patto di stabilità delle regioni delle spese correlate ai cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. In riferimento all'anno 2014, il DPCM di ripartizione dovrà tener conto dello stato di attuazione degli interventi, dell'utilizzo del fondo da parte regionale e delle risorse residue in riferimento alla programmazione 2007-2013.

L'articolo 50-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 1589 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge del Governo, sottoposto all'esame della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in sede consultiva, ha ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa il 19 ottobre 1996 nel contesto della conferenza dell'Aia di diritto internazio-

nale privato e in vigore dal 1° gennaio 2002, firmata dall'Italia il 1° aprile 2003.

Ricorda che l'*iter* parlamentare di autorizzazione alla ratifica della Convenzione è stato avviato solo nella XVI legislatura ed è decaduto per la conclusione anticipata della legislatura. Ricordo altresì che il 5 giugno 2008 è intervenuta la Decisione del Consiglio dei ministri UE 2008/431/CE, che fissa in due anni il termine per la ratifica da parte degli Stati membri della UE, tra cui l'Italia.

La Convenzione in esame consta di 63 articoli. Nella premessa all'articolato, richiamata l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori, viene evidenziata la necessità di una revisione della Convenzione sulla competenza delle autorità e la legge applicabile sulla protezione dei minori del 5 ottobre 1961; viene altresì sottolineato l'intento di stabilire disposizioni comuni che tengano conto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989.

Con riferimento al contenuto della Convenzione, segnala che gli articoli 1-4 (capitolo I) ne delineano il campo di azione. In particolare l'articolo 1 ne individua le finalità, che sono la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; la determinazione della legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale; la garanzia del riconoscimento e dell'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione. L'articolo 2 dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni. Ai sensi dell'articolo 3 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di

qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante *Kafala* o istituto analogo. Sono esclusi dal campo della Convenzione l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione (articolo 4).

Gli articoli 5-14 (capitolo II) della Convenzione riguardano la competenza. In particolare l'articolo 5 individua nelle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato contraente di residenza abituale del minore quelle competenti all'adozione di misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni. Tale competenza, ai sensi dell'articolo 6, è attribuita alle autorità dello Stato contraente sul cui territorio si vengono a trovare i minori rifugiati o trasferiti a livello internazionale a seguito di gravi disordini nel proprio Paese nonché a quelli la cui residenza non può essere accertata. L'articolo 7 dispone la conservazione della competenza in capo alle autorità dello Stato contraente di abituale residenza del minore in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, e ciò fino al momento in cui questi abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato. L'articolo 8 prevede la possibilità, in via eccezionale, che l'autorità dello Stato contraente competente in applicazione dell'articolo 5 o 6, ove ritenga che l'autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, possa chiedere a quell'autorità di accettare la competenza

ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie, o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorità dell'altro Stato. La norma individua, altresì, le condizioni sottese alla possibilità che l'autorità dell'altro Stato venga richiesta o adita. Con l'articolo 10 si stabilisce che, senza pregiudizio degli articoli 5 e seguenti, le autorità di uno Stato contraente, nell'esercizio della loro competenza a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, possono adottare, in presenza di taluni requisiti, misure di protezione della persona o dei beni del minore consentite dalla legge del loro Stato. In tutti i casi di urgenza, competenti ad adottare le misure di protezione necessarie saranno le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o i suoi beni (articolo 11). L'articolo 12 dispone che, fatto salvo l'articolo 7, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o beni ad esso appartenenti, saranno competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore provvisorie e di efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che esse non siano incompatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5-10. Ai sensi dell'articolo 14 è stabilito che le misure adottate in applicazione degli articoli 5-10 restino in vigore nei limiti loro propri anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fino a quando le autorità competenti ai sensi della Convenzione non le abbiano modificate, sostituite o abrogate.

Con gli articoli 15-22 (capitolo III) si dettano disposizioni in materia di legge applicabile. L'articolo 15 dispone che, nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applichino la propria legge. Qualora tuttavia la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la

legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale prende effetto. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato (articolo 16). Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, esso è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore e, in caso di trasferimento di essa, è retto dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale (articolo 17). L'articolo 18 prevede che la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 16 possa essere revocata o le sue condizioni di esercizio possano essere modificate da misure adottate in applicazione della Convenzione. Ai sensi dell'articolo 20 le disposizioni sulla legge applicabile, di cui al capitolo III in esame, sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente. L'articolo 22 stabilisce la legge designata dalle disposizioni in esame può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si incentrano su riconoscimento ed esecuzione. In particolare con l'articolo 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La norma prevede, tuttavia, una serie di ipotesi all'inverarsi delle quali il riconoscimento potrà essere negato. Senza pregiudizio dell'articolo 23, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente di pro-

nunciarsi sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente (articolo 24). Ai sensi dell'articolo 26 se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato. Per la dichiarazione di *exequatur* o la registrazione ciascuno Stato contraente è tenuto a servirsi di una procedura semplice e rapida. L'articolo 28 dispone che le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.

La cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V). L'articolo 29 prevede che ogni Stato contraente designi un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Esse, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, adottano le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore (articolo 30). Ai sensi dell'articolo 31 l'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta tutte le disposizioni idonee ad agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza prevista dalle norme dell'Accordo in esame (articoli 8 e 9 e capitolo V); ad agevolare con la mediazione, la conciliazione o qualsiasi altra analoga modalità, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore nelle situazioni in cui si applica la Convenzione; ad aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, la localizzazione

del minore quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione. Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di altra autorità competente di uno Stato contraente con il quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova potrà fornire un rapporto sulla situazione del minore; potrà altresì chiedere all'autorità competente del suo Stato di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore (articolo 32). Ai sensi dell'articolo 33 quando prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite *kafala* o istituto analogo in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5-10 della Convenzione è tenuta a consultare preliminarmente l'Autorità centrale o altra autorità competente di quest'ultimo Stato, comunicando, a tal fine, un rapporto sul minore nonché i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. La decisione sul collocamento o l'assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore. Informazioni utili per la protezione del minore potranno essere chieste a ogni autorità di un altro Stato dalle autorità competenti ai sensi della Convenzione in previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede (articolo 34). L'articolo 35 stabilisce che le autorità competenti di uno Stato contraente possano chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti. Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate

misure di protezione del minore in questione, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione (articolo 36). L'articolo 38 prevede che, ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengano le proprie spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capitolo V in esame. È altresì prevista la possibilità che uno Stato contraente concluda accordi ripartizione delle spese con uno o più Stati contraenti. È inoltre prevista la possibilità che ogni Stato contraente concluda con altri Stati accordi volti ad agevolare l'applicazione delle norme contenute nel capitolo V, trasmettendone copia al depositario della Convenzione (articolo 39).

Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 40 riguarda il rilascio di certificati attestanti la qualità di detentore della responsabilità genitoriale o di persona cui sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore. Ai sensi dell'articolo 41 i dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi. L'articolo 42 pone un obbligo di riservatezza alle autorità che ricevono informazioni, conformemente alla legge del loro Stato. L'articolo 44 prevede che ogni Stato contraente possa designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8, 9 e 33. Ai sensi dell'articolo 46 uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti che riguardino unicamente tali ordinamenti o normative divergenti. L'articolo 47 fornisce precisazioni per quegli Stati nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative in

riferimento alle questioni rette dalla Convenzione in esame. L'articolo 48 riguarda l'individuazione della legge applicabile ai sensi del capitolo III quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione. L'articolo 49 riguarda l'individuazione della legge applicabile quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione.

Con l'articolo 50 si esplicita che la Convenzione in esame non interferisce con la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori – firmata all'Aja il 25 ottobre 1980 e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64 –, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni. La norma precisa, tuttavia, che nulla impedisce che disposizioni della presente Convenzione siano invocate per ottenere la consegna di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente, o per organizzare il diritto di visita. A norma dell'articolo 51 la Convenzione in esame sostituisce, nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni firmata all'Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la citata Convenzione del 5 ottobre 1961. L'articolo 52 dispone inoltre che:

la Convenzione in esame non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie da essa rette, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti;

la Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali

accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione;

gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti;

i paragrafi 1-3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.

Ai sensi dell'articolo 53 la Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato. La Convenzione, inoltre, si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto. L'articolo 55 prevede che, conformemente a quanto previsto nell'articolo 60, uno Stato contraente potrà riservarsi la competenza delle proprie autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio e riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che sia incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni.

Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della Convenzione (articolo 56).

Gli articoli 57-63 (capitolo VII) recano le clausole finali. In particolare, l'articolo 57 stabilisce che la Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al momento della sua Diciottesima sessione. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore (articolo 58). L'articolo 61 dispone in materia di entrata in vigore della Convenzione. La possibilità di denuncia da parte di ogni Stato Parte della Convenzione con notificazione inviata per

scritto al depositario, che è il Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi è prevista dall'articolo 62. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione.

L'articolo 63, infine, pone in capo al depositario l'onere di notificare agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati aderenti ex articolo 58 il quadro generale delle ratifiche, adesioni, entrata in vigore, dichiarazioni, riserve, denunce.

Il disegno di legge C. 1589 si compone di 14 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione.

Gli articoli seguenti sono volti a dettare alcune norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi espressi dalla Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica a quella sorta di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici, la c.d. *kafala*. La *kafala* è un affidamento che si protrae fino alla maggiore età, e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano.

Segnala che la *Kafala* (letteralmente accogliimento) è un istituto giuridico derivato dal diritto islamico, attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto (detto *Kafil*) che non ne sia il genitore naturale. Tale soggetto affidatario della *kafala* è per lo più un parente che curerà la crescita e l'istruzione del minore. L'istituto islamico della *kafala* è espressamente citato all'articolo 20, par. 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989.

Da ultimo la Corte di Cassazione, (n. 19450/2011) ha affermato che « Deve essere dichiarata inammissibile la domanda, proposta ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riconoscimento in Italia del provvedimento di affidamento in « *kafala* » di un minore in stato d'abbandono, ad una coppia di coniugi italiana, emessa dal Tribunale di prima istanza di Casablanca (in Marocco),

atteso che l'inserimento di un minore straniero, in stato d'abbandono, in una famiglia italiana, può avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993), con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della legge n. 218 del 1995 ».

L'articolo 3 del disegno di legge, che apre le disposizioni di adeguamento interno, è dedicato alle definizioni. La disposizione individua nel *Ministero della Giustizia*, Dipartimento per la Giustizia minorile, l'autorità centrale italiana, incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione ai sensi dell'articolo 29 della stessa. La *Commissione per le adozioni internazionali* è individuata quale autorità competente italiana, a cui è attribuita l'approvazione della proposta di assistenza legale, tramite *kafala* o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente. L'articolo 3 definisce inoltre le autorità competenti straniere come le autorità competenti ad adottare le misure di protezione del minore e dei suoi beni (ai sensi degli articoli 5-10 della Convenzione), nonché il concetto di assistenza legale di un minore, ovvero di assistenza ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, disposta dall'autorità giudiziaria previa autorizzazione dell'autorità centrale o dell'autorità competente.

Gli articoli 4 e 5 delineano le diverse procedure da seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono. In particolare, l'articolo 4 delinea la procedura da seguire quando debba essere collocato in Italia un minore straniero che non si trovi in stato di

abbandono. La disposizione precisa che questa procedura non si applica ai minori che giungono in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (comma 8).

L'articolo 5 disciplina invece l'ipotesi di assistenza legale al minore straniero che si trova nel proprio paese in stato di abbandono ed è consentita a coniugi residenti in Italia rispetto ai quali il tribunale abbia emesso un decreto di idoneità all'adozione.

L'articolo 6 stabilisce quali disposizioni della normativa in tema di immigrazione possano trovare applicazione in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale. In particolare, il comma 1 dispone che al minore di Paesi non UE, entrato in Italia in base agli articoli 4 e 5, si applicano le disposizioni sulla conversione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 del TU immigrazione. Il comma 2 esclude invece che ai medesimi minori si possano applicare le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del TU immigrazione, in tema di ricongiungimento familiare.

L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui il minore che necessita di assistenza legale sia residente in Italia e la sua collocazione debba essere effettuata all'estero, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in un altro Stato contraente. In questo caso l'esigenza di collocamento sarà rilevata dall'autorità giudiziaria italiana che, per il tramite del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, inoltrerà la richiesta e la documentazione all'autorità competente dello Stato estero (comma 1). La stessa autorità centrale italiana, ovvero il Ministero, inoltrerà all'autorità giudiziaria il provvedimento emesso dallo Stato estero (comma 2); l'autorità giudiziaria, adotterà quindi il provvedimento di affidamento del minore (comma 3).

L'articolo 8 novella le disposizioni penali della legge n. 184 del 1983, *Diritto del minore ad una famiglia* al fine di estendere le sanzioni penali – già previste per la violazione della legge in materia di adozione – alle fattispecie commesse in violazione della legge in commento, di ratifica della Convenzione dell'Aja.

L'articolo 10 riguarda le misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione, secondo un modello analogo a quello adottato con riguardo alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (articolo 36 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni).

L'articolo 11 stabilisce che, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano disciplinate le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5. I regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per l'integrazione.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione della legge non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e la Commissione per le adozioni internazionale già svolgono, ognuno nel proprio ambito di competenza, compiti analoghi a quelli indicati nella legge e tali strutture vi provvederanno con le risorse attuali. Inoltre rientrano già nelle competenze proprie del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno il rilascio, rispettivamente, del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno.

Infine, gli articoli 13 e 14 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie e la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche dell'UE in Italia.

(Deliberazione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi riunita per deliberare l'avvio dell'indagine conoscitiva su « L'attuazione e l'efficacia delle politiche dell'UE in Italia » che l'ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere lo scorso 28 maggio.

Comunica che è pervenuta l'intesa della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, sulla base del programma concordato (*vedi allegato*).

Fa presente che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare quanto prima con le audizioni previste dal programma.

Ricorda infine che il termine per lo svolgimento dell'indagine è stato fissato al 30 novembre 2014.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva su « L'attuazione e l'efficacia delle politiche dell'UE in Italia ».**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Le politiche dell'Unione europea costituiscono il canale attraverso il quale gli obiettivi, i principi e i valori che sono alla base del processo di integrazione europea si traducono in misure concrete.

La piena ed effettiva attuazione delle politiche europee costituisce pertanto un fattore decisivo per la legittimazione dell'Unione europea, in misura non inferiore alla democraticità delle procedure decisionali, rendendo tangibile la capacità dell'Europa di rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative dei cittadini, soprattutto rispetto ai problemi di natura globale o comunque transnazionale.

Nel corso della sua storia, l'Unione si è dotata, attraverso le varie modifiche dei Trattati succedutesi dal 1987 ad oggi, di un numero crescente di politiche settoriali che riflette la progressiva estensione dell'ambito della costruzione europea dal piano meramente economico a quello dei diritti.

In ragione della struttura costituzionale multilivello dell'Unione europea, le politiche europee hanno una connotazione ed articolazione « euronazionale », essendo elaborate ed attuate attraverso una continua interazione delle Istituzioni europee, dello Stato nonché delle regioni e degli enti locali.

Si sono delineati, in base alla natura di questa interazione, diversi modelli di politiche pubbliche dell'Unione.

Il primo concerne i settori (tra i quali l'ambiente, il commercio internazionale, l'agricoltura, i trasporti, gli appalti pubblici, le regole tecniche ai fini della libera circolazione delle merci) in cui la norma-

tiva europea è divenuta fonte diretta o, mediante le misure nazionali di recepimento e/o di attuazione, indiretta di tutta la regolamentazione di settore (si stima che in alcuni stati membri oltre il 70-80 per cento della normativa in vigore in questi settori discenda direttamente o indirettamente dall'UE).

Un secondo modello comprende settori in cui la normativa europea, pur assumendo un'incidenza significativa sugli ordinamenti nazionali, lascia ambiti di intervento più ampi agli Stati membri. È il caso della politica energetica, dello spazio di libertà sicurezza e giustizia, della fiscalità, caratterizzati da una disciplina europea stringente per quanto riguarda i principi generali e alcuni istituti specifici ma di impatto ridotto su altri profili che restano nella piena competenza nazionale.

Il terzo include settori in cui l'Unione europea fissa – nel Trattato e con atti di diritto derivato – parametri rigorosi e vincolanti per l'azione degli Stati membri senza tuttavia procedere ad un'ampia armonizzazione delle legislazioni nazionali: è il caso, in particolare, del Patto di stabilità e crescita, della vigilanza macroeconomica e delle regole in materia di aiuti di Stato e, con caratteri peculiari, della normativa relativa ad alcuni aspetti della fiscalità diretta. In questi settori l'UE stabilisce vincoli e limiti all'attività nazionale, demandando alle Istituzioni UE l'attuazione di meccanismi preventivi e sanzionatori e imponendo essenzialmente agli Stati membri il perseguimento di politiche e azioni funzionali al rispetto dei vincoli (nel caso, ad esempio, del Patto di stabi-

lità) o l'astensione da misure ad essi contrarie (nel caso, in particolare, della disciplina degli aiuti di Stato).

In una quarta tipologia si iscrive il metodo della programmazione utilizzato per i fondi strutturali e di investimento. In questo caso, l'UE fissa in via normativa – mediante regolamenti – la cornice organizzativa e procedurale per il funzionamento dei fondi, stabilendo obiettivi, stanziamenti e criteri di ripartizione degli stanziamenti dei fondi tra i medesimi obiettivi, gli Stati e le regioni nonché regole per la predisposizione degli strumenti di programmazione, per la gestione dei fondi e per l'erogazione dei rispettivi stanziamenti, per il controllo sulla gestione e sulla spesa a livello nazionale ed europeo. La identificazione concreta, in coerenza con tali regole, degli obiettivi da perseguire, dei relativi stanziamenti viene tuttavia operata mediante strumenti strategici e programmatici predisposti in esito ad un procedimento negoziale che coinvolge l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, come l'accordo di partenariato relativo ai fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-2020.

Un quinto modello include settori in cui l'Unione europea si limita alla adozione, sia in via legislativa sia in via non legislativa, di azioni di sostegno, completamento, coordinamento o promozione di interventi nazionali senza adottare, tuttavia, misure di armonizzazione. È il caso della salute umana, della cultura, dell'istruzione e formazione, dello sport, del turismo (espressamente classificate dal Trattato di Lisbona tra le azioni di sostegno, coordinamento e completamento). In questi ambiti l'UE ricorre a strumenti settoriali o intersettoriali, di natura prevalentemente non normativa, volta alla promozione di obiettivi comuni, scambio di migliori prassi e, in taluni ambiti, programmi di incentivazione finanziarie di iniziative specifiche.

Un ultimo modello, ancora in via di definizione, comprende gli strumenti di natura essenzialmente non normativa attraverso i quali l'Unione europea fissa obiettivi e cornici strategiche per coordi-

nare grandi politiche generali e multisettoriali dell'Unione stessa e degli Stati membri e ne monitora l'attuazione: è il caso del coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione nell'ambito del semestre europeo e, in prospettiva, dei partenariati per la crescita e l'occupazione (che contemplano il ricorso ad accordi contrattuali tra Stati membri e Istituzioni dell'UE).

Tutti i modelli di politiche sopra indicati chiamano in causa in diversa misura la capacità delle Istituzioni nazionali – statali, regionali e locali – di dare attuazione alla normativa o agli indirizzi stabiliti a livello europeo, avvalendosi eventualmente dei margini di discrezionalità e di flessibilità consentiti dalla stessa disciplina europea.

Laddove l'Unione interviene in via normativa, assume rilievo la capacità di attuare e recepire tempestivamente la disciplina europea. A questo riguardo, va evidenziato che il nostro Paese registra storicamente performance non soddisfacenti, testimoniate dall'elevato numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea (114 al 23 aprile 2014).

In relazione alle regole di finanza pubblica e macroeconomiche, esistono procedure rigorose – in particolare quella per i disavanzi e per gli squilibri macroeconomici eccessivi per la verifica del rispetto dei parametri e la correzione ed eventuale sanzione in caso di disallineamento. In questo ambito, l'Italia ha intrapreso un percorso di consolidamento delle finanze pubbliche e di rilancio di crescita e occupazione che ha registrato risultati positivi pur scontrandosi con alcune rigidità e la prociclicità di alcuni vincoli stabiliti dalla legislazione europea.

Per quanto attiene alla gestione dei fondi strutturali e di investimento, il nostro Paese registra forse le difficoltà più significative e preoccupanti, con riferimento sia alla capacità di programmazione sia di utilizzo tempestivo ed efficace delle risorse ad esso destinate dal bilancio dell'Unione. A differenza di altri Stati membri l'Italia non sembra essere riuscita ad avvalersi dei fondi della politica di

coesione ridurre i ritardi di sviluppo di ampie aree del Paese e di ammodernare il proprio sistema produttivo.

Più in generale, il nostro Paese non sembra aver colto pienamente l'opportunità, offerta dall'inquadramento della decisioni politiche e legislative dell'Unione in cornici strategiche e programmatiche, di superare la frammentazione e l'assenza di una prospettiva a medio e lungo termine che affliggono la politica nazionale.

Una valutazione della capacità del nostro Paese di attuare le politiche europee e di coglierne appieno i benefici e le potenzialità, nei vari ambiti sopra richiamati, costituisce un tema di grande importanza, anche in relazione all'imminente avvio semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE.

Si tratta di verificare, per un verso, l'adeguatezza delle procedure per l'attuazione di singoli atti normativi e di valutare se ed in quale misura l'azione politica e legislativa dell'Italia concorra effettivamente alla realizzazione degli obiettivi strategici delle politiche europee. Per altro verso, è di evidente utilità esaminare l'impatto che le politiche europee producono sul sistema economico, sociale ed istituzionale del nostro Paese.

Lo strumento più efficace per operare queste valutazioni è lo svolgimento di una apposita indagine conoscitiva da parte della Commissioni politiche dell'Unione europea). L'indagine consentirebbe, in particolare, di verificare il funzionamento degli strumenti esistenti per l'attuazione

delle politiche europee e di prospettare gli eventuali interventi, anche di carattere legislativo, necessari per accrescere l'efficacia delle politiche europee nel nostro ordinamento.

Nel corso dell'indagine potrebbe svolgersi audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro dell'economia e delle finanze;

Sottosegretario agli affari europei presso la Presidenza del Consiglio;

Altri rappresentanti del Governo;

Direttori generali o Capi Dipartimento presso i Ministeri interessati;

Membri del Parlamento europeo;

Rappresentanti della Commissione europea, della Corte dei conti europea e di altre Istituzioni ed organi dell'Unione;

Membri di altri parlamenti nazionali dell'UE;

Rappresentanti di regioni (a livello di assemblee e di giunte) e di enti locali

Rappresentanti di sindacati e associazioni datoriali;

Esperti;

Associazioni e organizzazioni non governative.

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato al 30 novembre 2014.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITA- LIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Martedì 10 giugno 2014.

Il Comitato sul semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle 10 alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)</i>	6
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)</i>	21

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	23
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	69
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO D'INDAGINE SULLA *GREEN ECONOMY*:

Indagine conoscitiva sulla *green economy*.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento e conclusione</i>)	84
<i>ERRATA CORRIGE</i>	85

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	87
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. Emendamenti C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	87
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. Emendamenti C. 2079-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	87
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012. C. 1923 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2270, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	98
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2276, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	92
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	99

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. Nuovo testo C. 2365 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	100
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. Emendamenti C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo e C. 2376 Bianconi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	95

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. COM(2014) 224 final (*Seguito dell'esame e rinvio*) 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

II Giustizia

SEDE LEGISLATIVA:

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (*Discussione e conclusione*) 101

ALLEGATO (*Emendamento*) 103

AVVERTENZA 102

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079-A Governo 104

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru (*Svolgimento e conclusione*) 105

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del Capo di stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli (*Svolgimento e conclusione*) 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 107

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 110

ALLEGATO 1 (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 120

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 112

ALLEGATO 2 (*Documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato*) 132

ALLEGATO 3 (*Documentazione predisposta dal Ministero dello sviluppo economico*) 137

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 115

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	116
Disposizioni concernenti la partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	117
AVVERTENZA	119

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale (<i>Deliberazione</i>)	140
ALLEGATO (<i>Programma deliberato dalla Commissione</i>)	141

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02084 Matarrese: Sugli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati eseguiti su beni d'interesse storico-artistico	143
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	145
5-02085 Luigi Gallo: Su discriminazioni di genere nell'assunzione del personale educativo destinato alle attività convittuali e semiconvittuali	143
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	147
5-02179 Binetti: Sull'accesso alle Scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia	144
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	148
5-02831 Carocci: Sull'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova	144
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	150

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.	
Audizione di esperti del settore: professor Gian Paolo Barbetta, direttore Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo; dottor Domenico Nobili, responsabile Struttura sistemi e servizi formativi dell'ISFOL; dottoressa Daniela Pompei, responsabile Servizio integrazione migranti della Comunità di Sant'Egidio; Viviana Castelli, presidente dell'Associazione STEP-net Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	160

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriore emendamento del Relatore</i>)	178

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
---	-----

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	181
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	185
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	192
Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	192

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	197
-----------------------------	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	198
DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	198

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	201
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti del Governo e del relatore)</i>	205

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	202
<i>ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti del relatore)</i>	206

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015 (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	212
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	212
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo	213
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-A Governo	213

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	214
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	222

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche dell'UE in Italia (<i>Deliberazione</i>) .	229
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	230

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,80



17SMC0002490